Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 novembre 1980** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo **L. 250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati

Giovedì 9 ottobre 1980, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Paul Georg Jyrkänkallio, ambasciatore della Repubblica di Finlandia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(9507)

Giovedì 9 ottobre 1980, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Joseph Evremond Ghislain Hardy, ambasciatore del Canada, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(9508)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 novembre 1980, n. **707**.

Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale civile e militare dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Copertura finanziaria dell'accordo per il personale docente e non docente della scuola

E' autorizzata la spesa di lire 104.000 milioni per l'anno finanziario 1979 e di lire 600.400 milioni per l'anno finanziario 1980 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti l'11 giugno 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e di quelli sottoscritti il 17 giugno 1980 dallo SNALS, per la corresponsione al personale della scuola indicato nel decreto medesimo di una somma *una tantum* di L. 10.000 mensili lorde con effetto dal 1° aprile 1979, per ogni mese di servizio prestato in detto anno, e di una somma di L. 40.000 mensili lorde a decorrere dal 1° gennaio 1980.

Art. 2.

Copertura finanziaria dell'accordo per il personale non docente dell'università

E' autorizzata la spesa di lire 8.400 milioni per l'anno finanziario 1979 e di lire 36.000 milioni per l'anno finanziario 1980 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 30 luglio 1980 tra il Governo e la federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e CISAPUNI per la corresponsione al personale delle università, indicato nel decreto medesimo, di una somma *una tantum* di L. 10.000 mensili lorde con effetto dal 1° gennaio 1979, per ogni mese di servizio prestato in detto anno, e di una somma di L. 40.000 mensili lorde a partire dal 1° gennaio 1980.

Art. 3.

Copertura finanziaria dell'accordo per il personale dei Ministeri e per quello contemplato dai successivi articoli 4 *e* 5.

E' autorizzata la spesa di lire 73.900 milioni per l'anno finanziario 1979 e di lire 320.400 milioni per l'anno finanziario 1980 relativa:

a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 9 luglio 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e di quelli sottoscritti il 10 luglio 1980 dalle confederazioni sindacali autonome e dalla CISNAL, per la concessione al personale indicato nel decreto medesimo di una somma *una tantum* di L. 10.000 mensili lorde con effetto dal 1° gennaio 1979, per ogni mese di servizio prestato in detto anno, e di una somma di L. 40.000 mensili lorde a decorrere dal 1° gennaio 1980;

b) all'attribuzione dei benefici di cui ai successivi articoli 4 e 5 della presente legge.

Art. 4.

Con le stesse misure, modalità e decorrenze stabilite dal decreto di cui al precedente articolo 3, i miglioramenti economici concessi ai dipendenti civili dello Stato con lo stesso articolo sono estesi al personale non dirigente dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 5.

I benefici di cui al decreto richiamato nel precedente articolo 3 sono corrisposti, con le stesse misure, modalità e decorrenze, anche agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, con esclusione dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti provvisti del trattamento economico di cui all'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, ai sottufficiali delle stesse armi e corpi e del Corpo forestale dello Stato, nonché ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, escluso il personale militare di leva.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1979 e 1980, valutato in complessive lire 1.143.100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1980

PERTINI

FORLANI — ANDREATTA — LA MALFA — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1980, n. **708**.

Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504;

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 5 settembre 1966, n. 978, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 20 gennaio 1978, n. 25, ed in particolare l'art. 1 della suddetta legge;

Vista la deliberazione assunta in data 17 aprile 1978 dal consiglio di amministrazione dell'anzidetta sezione;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 3 luglio 1979;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 6 dello statuto della sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, in conformità del seguente testo:

« Il fondo di dotazione della sezione è di lire 19 miliardi.

Esso può essere aumentato da eventuali altri conferimenti sia da nuovi partecipanti che da quelli attuali.

Le quote di conferimento non possono essere di importo inferiore a L. 20.000.000 e la loro assunzione deve essere deliberata dal consiglio di amministrazione.

Il relativo importo deve essere versato per metà all'atto della sottoscrizione e per la rimanenza nei termini e con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

Trascorsi quindici giorni dai termini fissati dal consiglio di amministrazione, il partecipante che non avesse effettuato il versamento sarà, mediante lettera raccomandata, invitato dalla direzione della sezione a pagare entro altri quindici giorni il capitale e gli interessi del 6 % in ragione d'anno per ogni giorno di ritardo. Trascorso inutilmente anche questo secondo termine il partecipante sarà dichiarato decaduto e quanto versato all'atto della sottoscrizione, sarà devoluto al fondo di riserva.

I conferimenti del Tesoro dello Stato e della Banca nazionale del lavoro non sono trasferibili, mentre quelli degli altri partecipanti sono cedibili col consenso del consiglio di amministrazione.

La responsabilità dello Stato e dei partecipanti è limitata alle quote da ciascuno conferite al fondo di dotazione della sezione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1980

PERTINI

PANDOLFI — D'AREZZO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1980
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 336

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1980, n. **709**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dello stralcio di un immobile dalla chiesa parrocchiale dei SS. Gervasio e Protasio, in Venezia-Mestre, alla chiesa parrocchiale di S. Gregorio Barbarigo, nello stesso comune.

N. 709. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Venezia 2 luglio 1979, relativo allo stralcio di un terreno della superficie di Ha 00.25.98, sul quale insistono le opere parrocchiali e una scuola materna, censito al nuovo catasto terreni del comune di Venezia, sezione Mestre, alle partite 12294 e 7920, foglio 15, mappale 885, 886, dalla chiesa parrocchiale dei SS. Gervasio e Protasio, in frazione Carpenedo del comune di Venezia-Mestre, alla chiesa parrocchiale di S. Gregorio Barbarigo, in località Frescada, frazione Carpenedo, dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1980
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 244

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1980, n. **710**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Cristo Re e di Maria Nascente, in Monteriggioni, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 710. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Cristo Re e di Maria Nascente, in frazione Castellina Scalo del comune di Monteriggioni (Siena). La chiesa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dal sac. Luigi Profeti con atto pubblico 24 settembre 1973, n. 79553 di repertorio, a rogito dott. Antonio Miraldi, notaio in Poggibonsi (Siena), consistente in un appezzamento di terreno con costruzione sovrastante destinata alla Casa del lavoratore cristiano di Monteriggioni, descritto nella perizia giurata 20 agosto-8 settembre 1976 del geom. Fedro Cambiaggi e valutato in L. 48.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Siena.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1980
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 242

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1980, n. **711**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Natività di Maria Vergine, in Cardano al Campo.

N. 711. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Natività di Maria Vergine, nel rione Cuoricino di Cardano al Campo (Varese).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1980
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 243

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1980, n. **712**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe, in Prato.

N. 712. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Prato 1° ottobre 1976, integrato con decreto 7 aprile 1979 e con tre dichiarazioni datate rispettivamente 7, 16 febbraio e 6 aprile 1979, relativo all'erezione della parrocchia di S. Giuseppe, in Prato (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1980
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 245

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1980, n. **713**.

Autorizzazione all'associazione « Italia nostra », in Roma, ad accettare una eredità.

N. 713. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, l'associazione « Italia nostra », in Roma, viene autorizzata ad accettare l'eredità del valore presunto di L. 100.000.000 disposta dalla signora Maurizia Andreoli ved. Celasco con testamento olografo 17 maggio 1974, pubblicato in data 19 febbraio 1979, n. 41842 di repertorio, a rogito dott. Francesco Battiata, notaio in Firenze, registrato a Firenze il 20 febbraio 1979, n. 2007.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1980
Registro n. 18 *Beni culturali, foglio n.* 297

AVVISO DI RETTIFICA

(Legge 11 luglio 1980, n. 312)

Nell'art. 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 12 luglio 1980, dove è scritto: « personale assunto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *20* luglio 1967... » leggasi: « personale assunto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1967... ».

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1980.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Treviso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1979 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Treviso;

Vista la nota n. 9715 datata 2 agosto 1980, con la quale il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Treviso, dott. Emilio Paladini, fa presente la necessità di essere nominato presidente della citata commissione in sostituzione del dott. Vincenzo Curatolo collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Emilio Paladini è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Treviso, in sostituzione del dott. Vincenzo Curatolo, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9893)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1980.

Variazione dell'inquadramento nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette nazionali ed estere.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Ritenuto che occorre provvedere alla variazione dell'inquadramento in tariffa di alcune marche di sigarette estere di provenienza C.E.E. in base al prezzo richiesto dal fornitore e di altre marche di sigarette italiane ed estere fabbricate su licenza, in base al prezzo proposto dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella allegato *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724;

Sulla proposta del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato per le sigarette italiane ed estere fabbricate su licenza e sentito il parere favorevole espresso dal consiglio stesso per le sigarette importate;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita stabilita dalla tabella allegato *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, per le sottoindicate marche di sigarette italiane, estere fabbricate su licenza ed estere di provenienza C.E.E., è variato come segue:

SIGARETTE

(Tabella *E*)

PRODOTTI NAZIONALI

Marche italiane

MS International	da L. 45.000	a L. 50.000	il kg conv.le
Serraglio .	» 40.000	» 45.000	»
Zenit	» 40.000	» 45.000	»
Presidente	» 37.500	» 42.500	»
Edelweiss Filtro .	» 35.000	» 40.000	»
Lido Extra Mild .	» 32.500	» 37.500	»
Linda	» 32.500	» 37.500	»
Stop K.S. .	» 32.500	» 37.500	»
Colombo K.S. Filtro . .	» 30.000	» 35.000	»
Gala	da L. 30.000	a L. 35.000	il kg conv.le
Lido	» 30.000	» 35.000	»
MS	» 30.000	» 35.000	»
MS Blu	» 30.000	» 35.000	»
Pack K.S. Filtro	» 30.000	» 35.000	»
Stop K.S. Filtro	» 30.000	» 35.000	»
Bis	» 27.500	» 32.500	»
Esportazione lunga	» 25.000	» 30.000	»
Super (con filtro)	» 25.000	» 30.000	»
Titano L.S. Filtro	» 25.000	» 30.000	»
Esportazione	» 22.500	» 25.000	»
Esportazione Filtro	» 22.500	» 25.000	»
Nazionali Filtro	» 22.500	» 25.000	»
N 80 Filtro	» 22.500	» 25.000	»
Alfa Filtro	» 20.000	» 22.500	»
N 80	» 20.000	» 22.500	»
Sax	» 20.000	» 22.500	»
Alfa	» 17.500	» 20.000	»
Calipso	» 17.500	» 20.000	»

Marche estere fabbricate su licenza

Marlboro (Filter)	da L. 50.000	a L. 60.000	il kg conv.le
Gallant (Filter)	» 50.000	» 55.000	»
Lark Filter	» 50.000	» 55.000	»
L&M Filters	» 47.500	» 55.000	»
Mercedes (Filtre)	» 50.000	» 55.000	»
Muratti Ambassador (Filter)	» 50.000	» 55.000	»
Roy Filter K.S.	» 45.000	» 55.000	»
Diana K.S. Filter	» 35.000	» 40.000	»
Diana Specially Mild . . .	» 35.000	» 40.000	»

Marche estere di provenienza C.E.E.

Sullivan « Private Stock » Filter	da L. 90.000	a L. 95.000	il kg conv.le
John Player Special (Filter) (condizionamenti in barattoli da gr 50 pari a 50 pezzi)	» 70.000	» 80.000	»
Dunhill (International) . .	» 62.500	» 70.000	»
Dunhill International Superior Mild	» 65.000	» 70.000	»
John Player Special (Filter)	» 60.000	» 70.000	»
Philip Morris International (Filter)	» 60.000	» 70.000	»
Rothmans International (Filter)	» 60.000	» 70.000	»
Rothmans Royals 120's (Filter)	» 60.000	» 70.000	»
Sobranie of London . . .	» 65.000	» 70.000	»
Luxury Mild Benson & Hedges	» 60.000	» 65.000	»
Peer International (Filter) .	» 60.000	» 65.000	»
Reemtsma n. 1 (Filter) . .	» 60.000	» 65.000	»
St. Moritz Gold Band Menthol (Filter)	» 57.500	» 65.000	»
Marlboro 100's	» 52.500	» 62.500	»
Marlboro Lights 100's (Filter)	» 52.500	» 62.500	»
Dunhill (K.S. Filter) . . .	» 55.000	» 60.000	»
Eve (Filter)	» 52.500	» 60.000	»
Gitanes Internationales (Filtre)	» 50.000	» 60.000	»
John Player Special King Size Filter	» 50.000	» 60.000	»
John Player Special Mild King Size (Filter) . . .	» 50.000	» 60.000	»
Kent De Luxe 100's . . .	» 52.500	» 60.000	»
Marlboro (Filter)	» 50.000	» 60.000	»
Marlboro Lights (Filter) .	» 50.000	» 60.000	»
Merit Filter 100's	» 52.500	» 60.000	»
Milde Sorte 100 (Filter) .	» 50.000	» 60.000	»
More 120's (Filter) . . .	» 55.000	» 60.000	»
Pall Mall K.S.	» 55.000	» 60.000	»
Player's Navy Cut (Medium)	» 50.000	» 60.000	»
Prince of Blends (Filter Tipped)	» 50.000	» 60.000	»
Santos Dumont 120's . .	» 55.000	» 60.000	»
Winston Filter K.S. . . .	» 50.000	» 60.000	»

Astor Filter . .	da L. 47.500	a L. 55.000	il kg	conv.le
Astor (Filter 100's) .	» 50.000	» 55.000		»
Astor Mild K.S.F. . .	» 50.000	» 55.000		»
Atika (K.S.F.)	» 50.000	» 55.000		»
Benson & Hedges (Special Filter) .	» 50.000	» 55.000		»
Bond Street Filter . . .	» 45.000	» 55.000		»
Camel	» 47.500	» 55.000		»
Camel Filter . .	» 47.500	» 55.000		»
Chesterfield K.S.	» 50.000	» 55.000		»
Chesterfield K.S. Filter .	» 50.000	» 55.000		»
Ernte 23 (Filter) .	» 47.500	» 55.000		»
Eve 100 (Filter) .	» 45.000	» 55.000		»
Golden Mercury K.S.F. .	» 45.000	» 55.000		»
H.B. Crownfilter K.S.	» 47.500	» 55.000		»
Hobby Extra K.S.F. .	» 45.000	» 55.000		»
John Player King Size Extra Mild	» 47.500	» 55.000		»
Kent Golden Lights K.S.F.	» 50.000	» 55.000		»
Kent King Size Filter .	» 50.000	» 55.000		»
Kim . . .	» 47.500	» 55.000		»
Krone (Filter) . .	» 47.500	» 55.000		»
Lark Filter .	» 50.000	» 55.000		»
L&M Filters . .	» 47.500	» 55.000		»
Lord Extra .	» 47.500	» 55.000		»
Lord 100 (Filter) .	» 50.000	» 55.000		»
Lucky Strike	» 47.500	» 55.000		»
Lucky Strike (Filter K.S.)	» 47.500	» 55.000		»
Marvels	» 50.000	» 55.000		»
Memphis Filter (K.S.)	» 50.000	» 55.000		»
Mercedes 100 Specially Mild (Filtre) . . .	» 50.000	» 55.000		»
Merit Filter K.S.	» 50.000	» 55.000		»
Milde Sorte (Filter) .	» 45.000	» 55.000		»
Multifilter Philip Morris 100's . .	» 50.000	» 55.000		»
Muratti Ambassador Extra Mild (Filter) . .	» 50.000	» 55.000		»
Muratti Ambassador Filter	» 50.000	» 55.000		»
Muratti Ariston Filter . .	» 50.000	» 55.000		»
North Pole Filter . .	» 47.500	» 55.000		»
Parisienne Super F. . . .	» 47.500	» 55.000		»
Peer Export (Filter) . .	» 47.500	» 55.000		»
Peer (Golden Super Kings)	» 50.000	» 55.000		»
Peter Stuyvesant (K.S. Filter) . . .	» 47.500	» 55.000		»
Peter Stuyvesant Filter (Superlong) . .	» 50.000	» 55.000		»
Philip Morris K.S. Filter .	» 47.500	» 55.000		»
Reemtsma R.6 (Filter) .	» 47.500	» 55.000		»
Reval . .	» 47.500	» 55.000		»
Reval Filtre	» 47.500	» 55.000		»
Roth Händle . .	» 47.500	» 55.000		»
Roth Händle Filter . . .	» 47.500	» 55.000		»
Rothmans K.S. (Filter Tipped) . . .	» 50.000	» 55.000		»
Rothmans K.S.F. Special Mild	» 50.000	» 55.000		»
Roy Filter K.S. . .	» 45.000	» 55.000		»
Senior Service	» 47.500	» 55.000		»
Seven Stars . .	» 45.000	» 55.000		»
Silk Cut K.S. Filter . . .	» 50.000	» 55.000		»
Windsor De Luxe . .	» 50.000	» 55.000		»
Tak (Filter)	» 47.500	» 55.000		»
Exzellenz (Filter)	» 45.000	» 52.500		»
Celtique Caporal . .	» 42.500	» 50.000		»
De Bruine (Filter) . .	» 45.000	» 50.000		»
Ducal K.S. Filter . . .	» 42.500	» 50.000		»
Gitanes Caporal	» 42.500	» 50.000		»
Gitanes Caporal Bout Filtre	» 42.500	» 50.000		»
Seitanes Filtre . . .	» 45.000	» 50.000		»
So Long K.S.	» 42.500	» 50.000		»
Roxy . .	» 40.000	» 45.000		»
Amadis Export . . .	» 35.000	» 40.000		»
Amadis Super Filtre . .	» 35.000	» 40.000		»
Gauloises Caporal . . .	» 35.000	» 40.000		»
Gauloises Caporal Filtre .	» 35.000	» 40.000		»
Gauloises Longues Filtre .	» 35.000	» 40.000		»
St. Michel Filtre	» 35.000	» 40.000		»

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *novembre* 1980
Registro n. 4 *Monopoli, foglio n.* 53

(9978)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1980.

Iscrizione nella tariffa di vendita della sigaretta Johnny Filter, fabbricata su licenza, e radiazione della stessa marca di produzione estera.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Ritenuto che occorre provvedere all'inserimento di una marca di sigarette estere di fabbricazione italiana nella classificazione dei prezzi di cui alla tabella allegato *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, nonchè alla radiazione della stessa marca di sigarette di produzione estera;

Sentito in proposito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nella classificazione stabilita dalla tabella allegato *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, la seguente marca di sigaretta estera, di produzione italiana, è inquadrata al prezzo di tariffa a fianco indicato:

Johnny Filter . . . . L. 45.000 il kg convenzionale

Art. 2.

La seguente marca di sigarette estere di provenienza C.E.E. è radiata dalla tariffa di vendita in Italia:

Johnny Filter.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì, 3 novembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *novembre* 1980
Registro n. 4 *Monopoli, foglio n.* 52

(9979)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Banca credito campano, società per azioni, in Napoli, a cedere le proprie attività e passività alla Banca popolare di Novara - Soc. coop. a r.l.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 14 novembre 1979 che ha revocato l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca credito campano, società per azioni, con sede legale in Napoli, e ha posto la stessa in liquidazione coatta amministrativa, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Vista la delibera assunta in data 29 luglio 1980 dai commissari liquidatori della Banca credito campano, sentito il comitato di sorveglianza, per la cessione delle attività e passività alla Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Novara;
Vista la delibera assunta in data 29 luglio 1980 dal consiglio di amministrazione della Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Novara, per il rilievo delle attività e passività della Banca credito campano, in liquidazione coatta amministrativa;
Considerata l'opportunità di agevolare la liquidazione della Banca credito campano, e nell'interesse dei creditori;

Si autorizza

la Banca credito campano, società per azioni, con sede in Napoli, in liquidazione coatta amministrativa, a cedere le proprie attività e passività alla Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Novara, con le modalità enunciate nelle citate delibere dei commissari liquidatori della Banca credito campano e del consiglio di amministrazione della Banca popolare di Novara.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1980

Il Governatore: CIAMPI

(9791)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Acerra, di seconda categoria, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 1° ottobre 1980, tenuta dal comitato di sorveglianza del « Monte di credito su pegno di Acerra » di seconda categoria, in Acerra (Napoli), in liquidazione coatta amministrativa, il comm. Giuseppe Lapreta è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(9790)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca Fabbrocini S.p.a., in Terzigno, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 6 ottobre 1980, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca Fabbrocini S.p.a., in Terzigno (Napoli), in liquidazione coatta amministrativa, il dott. Vincenzo Cesàro è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(9792)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca popolare di S. Antimo - Soc. coop. a r.l., in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 25 settembre 1980, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca popolare di S. Antimo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in S. Antimo (Napoli), in liquidazione coatta amministrativa, il rag. Giuseppe Lapreta è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(9793)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso di rettifica

Nell'avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni: 5% s.s. Ferrovie dello Stato; 5% s.s. Legge 30 dicembre 1960, n. 1676; 5% s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 6% Garantite dallo Stato s.s. diciottennale; 6% s.s. Legge 30 dicembre 1960, n. 1676; 6% s.s. D.L. 11 novembre 1964, n. 1121; 6% s.s. Legge 27 ottobre 1965, n. 1200; 6% s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 6% Garantite dallo Stato serie speciale A; 6% Garantite dallo Stato serie speciale B; 6% Garantite dallo Stato serie speciale C; 7% s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 7% Garantite dallo Stato serie speciale B, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 23 ottobre 1980, alla pag. 8988, seconda colonna, trentottesimo rigo, dove è scritto: « Emissione *II tr.* », leggasi: « Emissione *prima - 1ª tr.* ».

(9939)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di quattro società cooperative

Con deliberazione 8 ottobre 1980 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Chiara cooperativa - Società a r.l., in Trieste, costituita per rogito notaio Sandrinelli in data 23 agosto 1974, rep. n. 36066, reg. soc. n. 5996;

2) Grazia - Società cooperativa edilizia a r.l., in Trieste, costituita per rogito notaio Modugno in data 15 luglio 1976, rep. n. 87287, reg. soc. n. 6321;

3) Cooperativa pescatori ed agricoltori del Timavo - Società cooperativa a r.l., in Duino di Trieste, costituita per rogito notaio Mamolo in data 21 aprile 1959, rep. n. 6466, registro società n. 4771;

4) Cooperativa edilizia Trissino - Soc. coop. a r.l., in Trieste, costituita per rogito notaio Flora in data 5 settembre 1975, rep. n. 15475, reg. soc. n. 6155.

(9870)

REGIONE LOMBARDIA

Classificazione a provinciale di una strada e declassificazione a comunale di altre due strade in comune di Cavenago Brianza.

La giunta regionale con deliberazione 25 marzo 1980, n. 30359, ha deliberato di classificare a provinciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, il tronco in variante periferica dell'abitato in comune di Cavenago Brianza a servizio della strada provinciale n. 176 « Gessate-Bellusco », nonché la conseguente declassifica a comunale dei due tronchi dismessi interni al suddetto abitato, uno interessante la sopracitata strada provinciale n. 176 della lunghezza di km 1+136, l'altro interessante la strada provinciale n. 121 « Pobbiano-Cavenago » della lunghezza di km 0+446 compreso il tratto incorporato nella variante della strada provinciale n. 176 della lunghezza di km 0+44, con la modifica del caposaldo di termine di quest'ultimo.

Le estese chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno esattamente definite all'atto del trasferimento delle strade medesime dall'ente cedente al cessionario.

(9649)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Due pubblici concorsi compartimentali, per soli esami, a posti di ruolo nel profilo professionale di marinaio in prova (operatore specializzato - 3ª categoria), personale delle navi traghetto.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, che ha determinato i contenuti essenziali propri delle attività operative dei profili professionali del personale ferroviario, di cui all'articolo 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e le sedi in cui si svolgeranno le prove scritte dei concorsi;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 145 in data 8 luglio 1980;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1.43161 del 27 giugno 1980;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 24 dell'8 luglio 1980;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti due pubblici concorsi compartimentali per soli esami a posti di ruolo nel profilo professionale di marinaio in prova (operatore specializzato 3ª categoria) dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - personale delle navi traghetto come appresso specificato.

compartimento di Roma (ufficio esercizio navigazione Civitavecchia) posti 5

compartimento di Palermo ((ufficio esercizio navigazione Messina) . . . » 5

Le prove scritte dei citati due concorsi di cui al successivo art. 7 si svolgeranno presso ciascuna delle sedi compartimentali sopra citate, salva la facoltà dell'Azienda, di poter convocare i candidati stessi presso un diverso compartimento.

Art. 2.

Titolo di studio e titolo speciale

Sono ammessi a partecipare ai citati concorsi gli aspiranti in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, del titolo di studio, rilasciato da scuola italiana, statale o pareggiata, e del titolo speciale appresso specificati:

a) licenza elementare (5ª classe);

b) immatricolazione nella gente di mare di 1ª categoria, con la qualifica di marinaio.

Non sono ammesse equipollenze di titolo di studio o di titolo speciale.

I candidati in possesso di titoli e requisiti superiori debbono comunque possedere anche quelli citati.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o spedita, anche in piego raccomandato con avviso di ricevimento, senza alcun tramite, agli uffici personale dei compartimenti per i quali il candidato intende partecipare, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, nè per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, nelle forme di legge, dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dalla autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato è sufficiente il visto e il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, è sufficiente il visto e il timbro del comandante di compagnia o unità equiparata in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato ricevente mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede, come sopra detto, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza.

Nella domanda — da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato — i candidati hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentesimo anno di età, i titoli o le condizioni che legittimano la elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della scuola presso la quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

8) il titolo speciale richiesto di cui al precedente articolo 2;

9) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato, e le cause di risoluzione degli stessi;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 compreso quello relativo al possesso del titolo speciale di cui al precedente art. 2;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato e per mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

Non saranno ammessi a partecipare i candidati che incorrano in dette irregolarità.

La domanda erroneamente indirizzata alla direzione generale, ovvero a compartimento diverso da quello per il quale si intende partecipare, non sarà accolta.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) licenza elementare e titolo speciale riportato al precedente art. 2;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 161 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendono beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, come specificato al successivo art. 13 e di cui al decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10668, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159 (lettere *a, b, c*, ed *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario nel profilo professionale di marinaio.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al direttore del compartimento ferroviario per il quale si è presentata domanda di partecipazione al concorso.

Art. 6.

Commissioni esaminatrici

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare le due commissioni esaminatrici.

Ogni commissione è composta da: un presidente con profilo professionale non inferiore ad ispettore capo aggiunto e da due commissari scelti fra i dipendenti dell'Azienda di cui uno con profilo professionale non inferiore ad ispettore principale e l'altro con profilo professionale non inferiore a segretario superiore o equiparato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dipendente dell'Azienda con profilo professionale non inferiore a segretario o equiparato.

I relativi provvedimenti di nomina verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Programma di esame - Prove - Valutazione

Gli esami obbligatori consisteranno in una prova scritta e una pratica, secondo le modalità di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, come appresso specificato:

Prova scritta:

svolgimento di un tema su argomento di indole professionale da servire anche come saggio di composizione italiana, sulle materie di cui al programma sottoindicato:

a) cenni sulle regole per evitare gli abbordi in mare;

b) mezzi di estinzione incendi e di salvataggio, sistemati normalmente su ogni nave e loro maneggio o manovra;

c) segnali d'allarme previsti dal regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare;

d) macchinari e mezzi d'opera esistenti in genere sulle navi e loro maneggio per ormeggiarsi, disormeggiarsi, salpare ed affondare le ancore;

e) bussola o manovra del timone;

f) bandiere da segnali e segnali di lontananza del codice internazionale dei segnali.

Prova pratica:

esecuzione di un saggio su alcune delle seguenti lavorazioni: tagliare e cucire tende e vele di imbarcazioni, costruire pagliette, bozze, fasciare cavi, fare vari tipi di impiombature e di nodi maggiormente in uso nella Marina.

Valutazione prove

Per ciascuna prova le commissioni esaminatrici disporranno di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova pratica i concorrenti che avranno riportato una votazione non inferiore a sette punti su dieci nella prova scritta; saranno dichiarati idonei, i concorrenti che nella prova pratica avranno riportato almeno sei punti su dieci; con la convocazione a sostenere la prova pratica, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Art. 8.

Diario della prova scritta
Comunicazione e documenti di identità

Per ogni concorso le date e le sedi in cui avranno luogo le prove scritte saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire nel loro interesse, le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alle date e all'ora di inizio delle prove, nonchè le modalità di svolgimento delle prove medesime.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (modello A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Formazione delle graduatorie compartimentali

Al fine della formazione delle singole e distinte graduatorie compartimentali di merito i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti, di cui ai successivi articoli 10 e 11.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al comma precedente.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Le singole e distinte graduatorie compartimentali di cui al precedente primo comma verranno compilate sulla base della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle due prove di esame e, in caso di parità di votazione, sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10, in applicazione delle vigenti norme.

Art. 10.

Titoli di preferenza

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine di merito delle singole e distinte graduatorie compartimentali i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) Insigniti di medaglia al valor militare.

2) Mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) per lavoro.

3) Orfani:

a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro.

4) Feriti in combattimento.

5) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa.

6) Figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro.

7) Madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) sul lavoro.

8) Coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti.

9) Coloro che hanno prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

10) Coniugati con riguardo al numero dei figli.

11) Mutilati ed invalidi civili.

12) Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 11.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso nei singoli compartimenti saranno assegnati secondo l'ordine delle relative graduatorie di merito con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva dei posti.

Coloro che intendono beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre, nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti la appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 12.

Approvazione delle due graduatorie compartimentali

Ciascuna graduatoria compartimentale di merito dei concorrenti risultati idonei alle prove di esame, dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonchè degli idonei dopo i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dello accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

Ciascuna graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

I concorrenti utilmente collocati in ogni graduatoria compartimentale debbono possedere sana costituzione nonchè i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso, ai fini della assunzione.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 10/10 in ciascun occhio; non è ammessa correzione;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

percezione uditiva: voce afona a non meno di metri 8 da ciascun orecchio;

statura minima: m 1,50.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'azienda.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, all'ufficio personale del compartimento delle ferrovie dello Stato per il quale hanno concorso, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia richiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica di appello non sia stata accolta;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica di appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dai competenti direttori compartimentali.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di marinaio, 3ª categoria del personale ferroviario, col relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei e nominati in prova i quali, regolarmente invitati, non si saranno presentati a prendere servizio, il competente direttore compartimentale adotterà i relativi provvedimenti di decadenza dall'impiego (articoli 159 e 160 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato), a far tempo dalla decorrenza del provvedimento di nomina in prova.

I concorrenti utilmente collocati in ciascuna graduatoria saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrente dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, a pena di decadenza dalla nomina stessa, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titoli di preferenza e di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

f) originale o copia fotografica, con le modalità di cui alla precedente lettera *e*), dell'estratto matricolare mercantile dal quale risulti l'iscrizione nella gente di mare di 1ª categoria, secondo quanto richiesto al precedente art. 2;

g) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

h) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile, o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono: per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, e il titolo di studio nonchè il titolo speciale indicato alla lettera *f*) del presente articolo richiesti per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *e*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il titolo di studio, nonchè il titolo speciale indicato alla lettera *f*) del presente articolo, richiesti per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *e*), anche nel caso in cui gli stessi siano stati già presentati per altri motivi all'Azienda, nonchè l'attestato, in carta semplice, rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dai competenti direttori compartimentali.

Art. 15.

Nomina a stabile e assunzione degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova.

I vincitori e gli idonei, comunque assunti in impiego, saranno assegnati all'ufficio esercizio navigazione del compartimento per il quale hanno concorso.

Non saranno prese in considerazione le domande intese ad ottenere il passaggio o il distacco ad altra sede.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 agosto 1980

p. *Il Ministro*: CALDORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1980
Registro n. 4 *Trasporti, foglio n.* 58

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di . . . . . (1)

(DATI DA REDIGERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO)

Cognome e nome . . . .
Data e luogo di nascita . . .
Domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia) . . . .
. . . .

Il sottoscritto . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a cinque posti di marinaio in prova, personale delle navi traghetto, indetto con decreto ministeriale 18 agosto 1980, n. 2005, per codesto compartimento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o recapito sopra indicato.

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . (specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono, ai sensi delle leggi in vigore, l'elevamento del limite massimo di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne o le misure di prevenzione riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso della licenza elementare conseguita nell'anno scolastico . . . presso . . . . (indicare l'istituto o la scuola e la città sede della stessa);

di essere in possesso del titolo speciale prescritto per l'ammissione al concorso;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . (in caso contrario se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario, specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la matricola e il profilo professionale; per i dipendenti delle ferrovie dello Stato: l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, . .

Firma del candidato

(da autenticare da parte di una delle autorità previsto dall'art. 3 del decreto)

---

(1) *Note*:

Indirizzi degli uffici personale compartimentali:

00185 Roma, via Marsala, 53;

90100 Palermo, via Roma.

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, data e luogo di nascita e domicilio o recapito per le comunicazioni: via, numero civico, codice di avviamento postale, città e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

Le donne coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(9878)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione (terza categoria, operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Napoli.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione in prova (terza categoria, operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1000, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 56, avrà luogo in Napoli alle ore 8 del giorno 16 novembre 1980 nelle sedi appresso indicate:

scuola media «G. Cesare», via Puccini, 1;
istituto magistrale «G. Mazzini», via Solimene, 62;
scuola media «Minucci», via D. Fontana, 136;
scuola media «F. Torraca», via S. Gennaro ad Antignano, 1/*F*;
liceo «G. B. Vico», via Salvator Rosa, 117;
istituto magistrale «P. Villari», via Rimini;
scuola media «A. Gabelli», via Ponte di Casanova, 13;
scuola media «G. Capuozzo», via T. Blanc, 13;
scuola media «R. Sanzio», via T. Blanc, 13;
liceo «G. Garibaldi», via C. Pecchia, 26;
istituto tecnico per geometri «G. B. della Porta», via Foria, 65;
istituto tecnico industriale «E. Fermi», corso Malta, 141;
scuola media «A. Manzoni», vico Troise al corso Vittorio Emanuele, 456;
liceo «Umberto I», via G. Carducci;
scuola media «Augusto 1°», via Terracina, 157;
scuola media «Augusto 2°», via Terracina, 157.

(9972)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove del concorso, per esami, a ventidue posti di operaio qualificato conducente d'automezzi nel ruolo degli operai della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le prove di esame del concorso a ventidue posti di operaio qualificato conducente di automezzi nel ruolo degli operai della Direzione generale della motorizzazione civile dei trasporti in concessione, indetto con decreto ministeriale del 9 novembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 4 febbraio 1980, avranno luogo in Roma presso l'ufficio provinciale della M.C.T.C. sito al km 10,400 della via Salaria nei giorni 26 e 27 novembre 1980 e 1°, 10, 11, 15, 17 e 22 dicembre 1980 con inizio alle ore 8,30 antimeridiane.

Ai candidati sarà comunicato con raccomandata in quale dei giorni suddetti dovranno sostenere le prove del concorso.

I candidati dovranno presentarsi muniti della patente di guida di autoveicoli della categoria *D*.

(9810)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cinque posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Siena

E' indetto pubblico concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore in prova, nel ruolo organico del personale della carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie, presso l'Università di Siena.

Titolo di studio richiesto è la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano compiuto l'età di anni 18 e non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena devono contenere la indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso.

Le prove d'esame avranno luogo presso la sede del complesso didattico degli istituti biologici, posto in Siena, via Laterina n. 6, alle ore 9 del sessantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

(9968)

Concorso a due posti di bidello presso l'Università degli studi di Siena

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a due posti di bidello in prova, nel ruolo organico del personale della carriera ausiliaria delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'Università di Siena.

Titolo di studio richiesto è la licenza di scuola elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano compiuto l'età di anni 18 e non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena devono contenere la indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

(9969)

MINISTERO DELLE FINANZE

Aumento, da novantaquattro a centotrentaquattro, dei posti del concorso, per esami, a cassiere nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1979, registro n. 46 Finanze, foglio n. 371, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a cinquantaquattro posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1980, registro n. 18 Finanze, foglio n. 234, con il quale i posti messi a concorso con il succitato decreto ministeriale 20 novembre 1979 sono stati elevati da cinquantaquattro a novantaquattro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1980, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 261, con il quale questa amministrazione è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a mettere a concorso ottantadue posti di cassiere nel ruolo suddetto;

Considerato che ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, il 50% dei suddetti posti va riservato in applicazione delle disposizioni sull'occupazione giovanile, e tenuto altresì conto delle altre riserve previste dalle norme vigenti, per cui risultano effettivamente disponibili quaranta posti;

Tenuto conto dell'urgente necessità di conferire anche i suindicati quaranta posti per sopperire ad inderogabili esigenze di servizio, per far fronte tempestivamente alle quali si rende necessario aumentare ulteriormente il numero dei posti messi a concorso con il più volte citato decreto ministeriale 20 novembre 1979 e già elevati a novantaquattro con il summenzionato decreto ministeriale 5 marzo 1980, utilizzando i quaranta posti autorizzati di cui sopra;

Considerato che il rilevante numero dei candidati al concorso offre comunque ampia possibilità di selezione;

Decreta:

I posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, messi a concorso con il decreto ministeriale 20 novembre 1979 e già aumentati con il decreto ministeriale 5 marzo 1980 citati in premessa, sono ulteriormente elevati da novantaquattro a centotrentaquattro, e ripartiti fra le regioni sottoindicate nel modo seguente:

Abruzzo	posti	4
Emilia-Romagna	»	15
Friuli-Venezia Giulia	»	10
Lazio	»	12
Liguria	»	10
Lombardia	»	25
Marche	»	2
Piemonte	»	15
Sardegna	»	5
Sicilia	»	4
Toscana	»	12
Provincia autonoma Trento	»	3
Umbria	»	5
Veneto	»	12
Totale	posti	134

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1980
Registro n. 37 *Finanze, foglio n.* 148

(9909)

Aumento, da diciassette a venti, dei posti del concorso, per esami, a commesso tecnico nella carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale dei laboratori chimici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1979, registro n. 19 Finanze, foglio n. 287, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a diciassette posti di commesso tecnico in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale dei laboratori chimici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1980, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 261, con il quale questa amministrazione è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a mettere a concorso cinque posti di commesso nella carriera ausiliaria, ruolo del personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette;

Considerato che ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, il 50% dei suddetti posti va riservato in applicazione delle disposizioni sulla occupazione giovanile, e tenuto altresì conto delle altre riserve previste dalle norme vigenti;

Tenuto conto dell'elevato numero dei candidati al concorso e della necessità di conferire, per esigenze di servizio, anche i posti autorizzati di cui sopra;

Decreta:

I posti di commesso tecnico in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale dei laboratori chimici, messi a concorso con il decreto ministeriale 3 febbraio 1979 citato in premessa, sono elevati da diciassette a venti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1980
Registro n. 37 *Finanze, foglio n.* 84

(9910)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Avviso relativo all'affissione delle graduatorie degli ammessi al corso di formazione previsto dai concorsi banditi il 21 febbraio 1980.

E' stato affisso nell'albo dell'Istituto sito in via B. Eustachio n. 8, l'avviso delle seguenti graduatorie definitive concernenti gli ammessi a frequentare il corso di formazione di cui ai concorsi banditi il 21 febbraio 1980:

un posto di collaboratore T.P. da destinare alla sede I.S.F.O.L. di Roma - settore: indagine sul mercato del lavoro e sulla F.P.; pos. 1-*A*;

un posto di collaboratore T.P. da destinare alla sede I.S.F.O.L. di Roma - settore: indagine sul mercato del lavoro e sulla F.P.; pos. 1-*B*;

un posto di collaboratore T.P. per la sede I.S.F.O.L. di Roma - settore: provvidenze comunitarie - pos. 1-*C*;

un posto di collaboratore T.P. da destinare alla sede I.S.F.O.L. di Roma - settore: assistenza tecnica - pos. 1-*D*;

un posto di collaboratore T.P. da destinare alla sede I.S.F.O.L. di Roma - settore: assistenza tecnica - pos. 1-*E*;

un posto di collaboratore T.P. da destinare alla sede I.S.F.O.L. di Roma - settore: assistenza tecnica - pos. 1-*F*;

un posto di collaboratore T.P. da destinare alla sede I.S.F.O.L. di Roma - settore: documentazione - pos. 1-*G*;

un posto di collaboratore T.P. da destinare alla sede I.S.F.O.L. di Roma - settore: documentazione - pos. 1-*H*;

un posto di collaboratore T.P. da destinare alla sede I.S.F.O.L. di Roma - settore: ricerche sulle professioni - pos. 1-*I*;

un posto di collaboratore T.P. da destinare alla sede I.S.F.O.L. di Roma - settore: ricerche sulle professioni - pos. 1-*L*;

un posto di collaboratore T.P. da destinare al laboratorio I.S.F.O.L di Albano Laziale - settore: esperienza elaborazione materiale multimediale - pos. 1-*A*;

un posto di collaboratore T.P. da destinare al laboratorio I.S.F.O.L. di Albano Laziale - settore: sperimentazione didattica - pos. 1-*B*;

un posto di assistente T.P. da destinare alla sede I.S.F.O.L. di Roma - settore: documentazione - pos. 1-*A*;

un posto di assistente T.P. da destinare alla sede I.S.F.O.L. di Roma - settore: ricerche statistiche - pos. 1-*B*;

un posto di assistente T.P. da destinare alla sede I.S.F.O.L. di Roma - settore: ricerche statistiche - pos. 1-*C*;

un posto di assistente T.P. da destinare alla sede I.S.F.O.L. di Roma - settore: provvidenze comunitarie - pos. 1-*D*;

un posto di assistente T.P. da destinare alla sede I.S.F.O.L. di Roma - settore: ricerche sulle professioni - pos. 1-*E*;

un posto di assistente T.P. da destinare al laboratorio I.S.F.O.L. di Albano Laziale - pos. 1-*A*;

un posto di assistente T.P. da destinare al laboratorio I.S.F.O.L. di Albano Laziale - pos 1-*B*.

(9770)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario, nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di analisi matematica.

Nella dispensa del Giornale ufficiale della difesa n. 21 del 24 maggio 1980 (data di pubblicazione 2 luglio 1980) è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1980, registro n. 8 Difesa, foglio n. 323, riguardante l'esito del concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario, nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale, per la cattedra di analisi matematica.

(9833)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario, nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di fisica.

Nella dispensa del Giornale ufficiale della difesa n. 21 del 24 maggio 1980 (data di pubblicazione 2 luglio 1980) è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1980, registro n. 8 Difesa, foglio n. 262, riguardante la graduatoria del concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario, nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale, per la cattedra di fisica.

(9834)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MACERATA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto addetto al servizio di assistenza veterinaria vacante nel comune di Macerata.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2267/C del 19 dicembre 1979, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, per il posto di veterinario condotto addetto al servizio di assistenza veterinaria vacante nel comune di Macerata;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge statale 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni della regione Marche e dell'ordine provinciale dei veterinari di Macerata;

Visto il decreto del medico provinciale di Macerata n. 5673/VIII-34 del 16 ottobre 1980, con il quale, su proposta del consiglio dell'ordine provinciale dei veterinari e su susseguente segnalazione del comune di Macerata, è stato nominato il dott. Mario Vagni, quale rappresentante della categoria dei veterinari condotti in seno alla commissione giudicatrice;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche n. 5 del 10 agosto 1972, prorogata con legge regionale n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è così costituita:

Presidente:

Mastroianni dott. Domenico, dirigente della regione Marche.

Componenti:

Piersimoni prof. Pietro, veterinario provinciale di Ancona;

Lalla dott. Augusto, funzionario dirigente della regione Marche;

Corsico prof. Giuseppe, docente di ispezione e controllo delle derrate di origine animale presso l'Università di Milano;

Vacirca prof. Giuseppe, docente di patologia speciale e clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Vagni dott. Mario, veterinario condotto di Monte S. Giusto.

Segretario:

Passantino dott. Vittorio, funzionario direttivo della regione Marche.

La commissione giudicatrice di cui sopra inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e le prove di esame avranno luogo in Macerata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Macerata, dell'ufficio veterinario provinciale di Macerata e del comune di Macerata.

Macerata, addì 17 ottobre 1980

Il veterinario provinciale: TORREGIANI

(9771)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 27, IN ISOLA DELLA SCALA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia presso gli ospedali riuniti di Villafranca di Verona e Valeggio sul Mincio.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia presso gli ospedali riuniti di Villafranca di Verona e Valeggio sul Mincio (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del *trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione* del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Isola della Scala (Verona).

(3742/S)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE 10-*A*, IN FIRENZE

Concorso a due posti di assistente di pediatria medica, per l'attività dialitica, da assegnare alla clinica pediatrica seconda dell'Università di Firenze.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pediatria medica, per l'attività dialitica, da assegnare alla clinica pediatrica seconda dell'Università di Firenze.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del personale dell'U.S.L. in Firenze.

(3741/S)

REGIONE UMBRIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE « VALLE UMBRA NORD », IN ASSISI

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Assisi (Perugia).

(3723/S)

REGIONE UMBRIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE « VALNERINA », IN NORCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero degli ospedali di Norcia e Cascia; a:

un posto di aiuto medico;
un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Norcia (Perugia).

(3730/S)

OSPEDALE CIVILE « SS. ANNUNZIATA » DI TARANTO

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Taranto.

(3784/S)

OSPEDALE DI CORINALDO

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Corinaldo (Ancona).

(3735/S)

OSPEDALE CIVILE DI CLES

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Cles (Trento).

(3734/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI NUORO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto e due posti di assistente della sezione di chirurgia della mano;

un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(3745/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI AMANDOLA

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso vigono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 145.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Amandola (Ascoli Piceno).

(3710/S)

OSPEDALE DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA « L. BOHLER » DI MERANO

Concorso a tre posti di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di aiuto di ortopedia e traumatologia di cui due posti riservati ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e un posto ad appartenenti al gruppo linguistico italiano, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 della legge provinciale di Bolzano 25 giugno 1976, n. 25.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148 nonché le norme di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20, e alla legge provinciale di Bolzano 25 giugno 1976, n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12, del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Merano (Bolzano).

(3711/S)

OSPEDALE CIVILE « B. EUSTACHIO » DI S. SEVERINO MARCHE

Concorso ad un posto di assistente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Severino Marche (Macerata).

(3712/S)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI GALLARATE

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anatomia e istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gallarate (Varese).

(3713/S)

OSPEDALE « MARIA VITTORIA » DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di neurologia;

un posto di assistente di chirurgia plastica;

un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale (assistente fisiatra);

un posto di assistente di medicina generale per la degenza medico temporanea;

un posto di assistente medico del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa-ripartizione personale dell'ente in Torino.

(3727/S)

OSPEDALE CIVILE DI VOGHERA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli e per esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Voghera (Pavia).

(3718/S)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorso a quattro posti di assistente di neonatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di neonatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(3719/S)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI NOVI LIGURE

Concorso ad un posto di assistente oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novi Ligure (Alessandria).

(3714/S)

OSPEDALE « L. BONOMO » DI ANDRIA

Concorso ad un posto di aiuto della sezione ustionati

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione ustionati.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi della segreteria dell'ente in Andria (Bari).

(3721/S)

OSPEDALE UNIFICATO DI FANO E MONDOLFO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario anatomo patologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario anatomo patologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fano (Pesaro).

(3731/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI S. VITO AL TAGLIAMENTO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente di S. Vito al Tagliamento (Pordenone).

(3737/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE « E. E S. MACCHI » DI VARESE

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale assegnato alla sezione di malattie dismetaboliche aggregata alla divisione « A » di medicina generale.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale assegnato alla sezione di malattie dismetaboliche aggregata alla divisione « A » di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Varese.

(3709/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI BISCEGLIE

Concorso ad un posto di assistente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bisceglie (Bari).

(3736/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI ANCONA

Concorso ad un posto di primario del centro di epilessia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del centro di epilessia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(3725/S)

OSPEDALE CIVILE DI MONDOVI'

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;

due posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Mondovì (Cuneo).

(3728/S)

OSPEDALE DI CASALPUSTERLENGO

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale con aggregate sezioni di ostetricia e ginecologia e di ortopedia e traumatologia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale con aggregate sezioni di ostetricia e ginecologia e di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Casalpusterlengo (Milano).

(3724/S)

OSPEDALE DI LENTINI

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lentini (Siracusa).

(3715/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « C. MIRA » DI CASORATE PRIMO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto alla guardia di pronto soccorso ed accettazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto alla guardia di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Casorate Primo (Pavia).

(3732/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Casorate Primo (Pavia).

(3733/S)

OSPEDALE « A. GALATEO » DI LECCE

Concorso a otto posti di assistente pneumologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a otto posti di assistente pneumologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Lecce.

(3720/S)

ISTITUTO OSPEDALIERO PROVINCIALE PER LA MATERNITÀ DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente medico di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazione rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(3739/S)

ISTITUTO SCIENTIFICO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI DI GENOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto oncologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto oncologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Genova.

(3743/S)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e due posti di assistente della divisione di dermatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(3726/S)

OSPEDALE « NIGUARDA - CA' GRANDA » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di cardiologia della divisione cardiologica « De Gasperis » con assegnazione al servizio di emodinamica;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione del primo servizio di anestesia e rianimazione con assegnazione alla divisione di chirurgia toracica e cardiovascolare;

due posti di aiuto di chirurgia plastica della divisione di chirurgia plastica, ricostruttiva e centro ustioni;

un posto di assistente di chirurgia pediatrica della divisione di chirurgia pediatrica;

due posti di assistente di cardiologia del servizio di cardiologia diagnostica-policardiografica;

un posto di assistente di pneumologia del servizio di fisiopatologia-respiratoria;

un posto di assistente di medicina generale della divisione medica « Brera ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(3729/S)

OSPEDALE « SS. TRINITÀ » DI BORGOMANERO

Concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione del D.E.A.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione del D.E.A.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgomanero (Novara).

(3722/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI IGLESIAS

Concorso a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(3717/S)

OSPEDALI DI GIUSSANO E MARIANO COMENSE

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia presso il presidio di Giussano.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Giussano (Milano).

(3716/S)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1980, n. 38.

Edilizia residenziale pubblica. Programmazione territoriale degli interventi e scelta degli operatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 16 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La presente legge disciplina la programmazione territoriale degli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata-convenzionata e detta la normativa regionale per la individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata, ai sensi dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Titolo I

LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 2.

I soggetti della programmazione e dell'attuazione degli interventi

Sono soggetti della programmazione:

la Regione;
i comuni;
le associazioni intercomunali.

Attuano i programmi dell'edilizia sovvenzionata:

gli IACP relativamente ai nuovi interventi;

gli IACP ed i comuni relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di proprietà pubblica

Attuano i programmi di edilizia agevolata-convenzionata:

comuni o i loro consorzi, gli IACP, le cooperative edilizie o i loro consorzi, le imprese di costruzione o i loro consorzi, relativamente ai nuovi interventi;

i comuni, le cooperative edilizie e loro consorzi, le imprese di costruzione o loro consorzi, i privati singoli o riuniti in consorzio, relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

I privati che intendano costruire la propria abitazione possono essere beneficiari dei mutui agevolati di cui all'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 3.

Programma quadriennale

La Regione, tenuto conto del fabbisogno abitativo regionale e dei programmi di cui al successivo art. 5, predispone: il programma regionale quadriennale degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata-convenzionata e lo approva entro trenta giorni dalla comunicazione del CIPE di cui all'art. 9, n. 4), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 4.

Contenuti del programma regionale quadriennale

Il programma quadriennale, in armonia con gli indirizzi programmatici per l'edilizia residenziale indicati dal CIPE ai sensi dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonchè con le previsioni del piano di sviluppo regionale e con le indicazioni del quadro di riferimento territoriale o comunque con gli atti della programmazione regionale definisce:

a) gli obiettivi abitativi, economico-territoriali e gestionali del settore:

b) la ripartizione per aree intercomunali delle risorse finanziarie disponibili in relazione:

1) al fabbisogno abitativo, distinguendo secondo i canali di finanziamento dell'edilizia sovvenzionata al recupero del patrimonio edilizio e quanto alla realizzazione di nuove costruzioni;

2) alle percentuali da rispettare ai fini della suddivisione degli interventi fra le categorie degli operatori;

c) il dimensionamento degli interventi minimi commisurato alle caratteristiche delle singole aree di intervento;

d) le priorità e le caratteristiche a cui devono essere uniformati i programmi degli interventi di recupero;

e) i criteri per il dimensionamento degli interventi di edilizia convenzionata da attribuire agli operatori;

f) le norme tecniche e procedurali per l'attuazione degli interventi comprese quelle per l'adeguamento dei prezzi;

g) gli interventi sperimentali;

h) le normative relative al conseguimento del risparmio energetico.

Art. 5.

Programmi comunali e intercomunali

Entro il 30 giugno 1981 e successivamente ogni quattro anni, i comuni elaborano i loro programmi complessivi di edilizia abitativa nonchè gli interventi da realizzare prioritariamente nel biennio e li propongono alle associazioni intercomunali.

I programmi di cui al precedente comma sono predisposti tenendo conto delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici e nei relativi programmi pluriennali di attuazione, nonchè delle esigenze abitative anche in rapporto al numero dei componenti la graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, al numero dei soci costituenti le cooperative edilizie, al numero di sfratti eseguiti o pendenti.

Nei programmi di cui al primo comma del presente articolo devono essere indicate le aree da destinare a interventi intesi a realizzare nuove costruzioni.

Nell'individuazione degli interventi di recupero da ammettere a finanziamento devono essere indicati:

a) consistenza e stato di conservazione del patrimonio residenziale pubblico e privato sul quale il comune propone l'intervento;

b) dotazione di strumentazione urbanistica con specifico riferimento alla legislazione regionale ed al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) ordine di priorità degli interventi richiesti, anche in rapporto alle modalità di finanziamento previste, ai costi presunti e ai tempi di realizzazione;

d) eventuale necessità di alloggi di temporaneo trasferimento o di rotazione per consentire lo spostamento degli attuali occupanti.

Inoltre per ciascun immobile previsto nel programma deve essere indicato:

1) grado di occupazione ed indice di affollamento con specificazione della tipologia degli alloggi e delle dotazioni di servizi igienico sanitari e tecnologici;

2) titolo di godimento delle singole unità immobiliari;

3) categoria di intervento richiesta ai sensi dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Entro il 30 ottobre 1981 e successivamente ogni quattro anni, le associazioni intercomunali, tenendo conto dei programmi comunali di cui al presente articolo, approvano i loro programmi complessivi di edilizia abitativa nonchè gli interventi da realizzare prioritariamente nel biennio e li propongono alla Regione.

Art. 6.

Proposte sovracomunali per la formazione del progetto biennale

Sulla base dei contenuti del programma quadriennale regionale e dei programmi di cui all'articolo precedente, ogni associazione intercomunale, previa consultazione delle parti sociali ed economiche interessate, elabora una proposta di progetto biennale di intervento e la invia alla Regione entro trenta giorni dalla data di comunicazione del programma quadriennale di cui al precedente art. 4.

Le proposte di progetti di cui al comma precedente individuano:

a) la localizzazione degli interventi e la definizione degli ambiti territoriali ai quali gli interventi medesimi vanno riferiti;

b) la suddivisione degli interventi fra le categorie degli operatori;

c) gli interventi da attribuire in ogni comune agli operatori.

Art. 7.

Progetto biennale

La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte di progetti di cui al precedente art. 6, tenuto conto delle proposte stesse, approva il progetto biennale di localizzazione degli interventi, nel quale stabilisce anche i punteggi da attribuire ai criteri di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13 per la individuazione degli operatori dell'edilizia residenziale agevolata-convenzionata nonchè i termini della pubblicazione dei bandi di concorso di cui al successivo art. 10.

Qualora l'associazione intercomunale non sia in grado di inviare la proposta di progetto sovracomunale biennale entro un termine che consenta alla Regione di approvare il progetto biennale prima della scadenza dei novanta giorni di cui all'articolo 9, n. 5), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero invii una proposta di progetto incompleta, la Regione provvede comunque all'approvazione del progetto biennale entro il termine suddetto, previa consultazione dell'associazione intercomunale e dei comuni interessati.

In sede di approvazione del secondo progetto biennale relativo a ogni quadriennio, potranno essere introdotte modifiche al programma quadriennale sulla base dei dati relativi allo stato di attuazione del progetto biennale precedente e-o sulla base di variazioni non previste del fabbisogno abitativo delle varie aree intercomunali.

Titolo II

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA-CONVENZIONATA

Art. 8.

Bando di concorso

Per la formazione delle graduatorie delle cooperative edilizie o loro consorzi, delle imprese o loro consorzi, nonchè, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio esistente, dei singoli privati anche riuniti in consorzio o in cooperative, la Regione provvede ad emettere appositi bandi di concorso, nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 10, differenziati per ciascuna categoria di operatori, sulla base degli interventi definiti dal progetto biennale di localizzazione.

I bandi di concorso devono essere riferiti agli ambiti territoriali sovracomunali o comunali ai quali gli interventi si riferiscono.

Nel caso in cui il programma quadriennale e il progetto biennale, nell'ambito delle disposizioni e degli indirizzi emanati dal CIPE e dal CER, attribuiscano una percentuale delle risorse finanziarie ai soggetti di cui al precedente art. 2, ultimo comma, la Regione provvederà a disciplinare legislativamente il procedimento di individuazione dei soggetti beneficiari dei mutui agevolati.

Art. 9.

Requisiti degli assegnatari o degli acquirenti delle abitazioni di edilizia agevolata-convenzionata

Le abitazioni realizzate o recuperate sono destinate all'assegnazione o alla vendita a favore di cittadini italiani che abbiano la residenza o esercitino l'attività lavorativa nel comune ove sono ubicati gli alloggi, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero, e non siano proprietari — nel comune medesimo — essi o i costituenti il proprio nucleo familiare di altre abitazioni adeguate alle esigenze del nucleo familiare stesso, ovvero — in qualsiasi località — di uno o più alloggi che, dedotte le spese nella misura del 25 %, consentano un reddito annuo superiore a L. 400.000.

Ai fini della presente legge, si considerano adeguato le abitazioni aventi i requisiti di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, numero 1035.

Ai fini della presente legge, si considerano adeguate individuato ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

E' vietata l'assegnazione o la vendita di più di una abitazione alla stessa persona o ai componenti il suo nucleo familiare.

Sono altresì esclusi coloro che abbiano già ottenuto, a qualsiasi titolo, e in qualsiasi parte del territorio l'assegnazione in proprietà di altri alloggi, costruiti con il concorso od il contributo dello Stato, della Regione, della provincia, o dei comuni o degli enti pubblici o con i mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715.

Il consiglio regionale, in sede di approvazione del programma quadriennale, può indicare quegli interventi che, interessando comuni particolarmente carenti di aree edificabili, devono essere intesi come riferiti a un ambito sovracomunale anche ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui ai commi precedenti.

Relativamente agli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente, i contributi finanziari previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere attribuiti anche a coloro che siano proprietari di più di un alloggio, purchè gli stessi siano disposti a convenzionarsi con il comune per l'assegnazione degli alloggi recuperati ad un canone di locazione non superiore a quello calcolato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 10.

Contenuto del bando di concorso

I bandi di concorso differenziati per ciascuna categoria di operatori, devono indicare:

a) la localizzazione dell'intervento;

b) le caratteristiche, le modalità ed i tempi dell'intervento, l'importo ammesso a contributo ed il numero di alloggi da realizzare o da recuperare, i costi massimi ammessi ai sensi dell'art. 4, lettera *g)*, della legge n. 457;

c) le agevolazioni creditizie previste;

d) i requisiti soggettivi dei beneficiari;

e) i criteri ed i punteggi in base ai quali verranno scelti i beneficiari dei mutui agevolati;

f) la documentazione richiesta;

g) il termine per la presentazione della domanda;

h) le modalità per la presentazione dei reclami, ai sensi del successivo art. 20;

i) le norme tecniche e procedurali per l'attuazione degli interventi, comprese quelle relative al conseguimento del risparmio energetico, nonchè quelle relative all'adeguamento dei prezzi.

Per le cooperative edilizie il bando dovrà inoltre contenere l'indicazione che, all'atto della presentazione della domanda, le cooperative stesse o i loro consorzi devono presentare l'elenco nominativo, dei soci prenotatari in numero non eccedente quello delle abitazioni indicate nel bando medesimo aumentato in misura non inferiore al 50 % e non superiore al 100 % di soci aspiranti per le sostituzioni necessarie in sede di definitiva assegnazione.

La quota di riserva deve indicare l'ordine di priorità. Qualora detta riserva venga esaurita, per l'assegnazione delle abitazioni disponibili si procederà a sorteggio fra tutti i soci della cooperativa o del consorzio iscritti al momento del bando, e, in assenza, tra tutti i soci delle cooperative che hanno partecipato al concorso per lo stesso ambito territoriale.

Il bando di concorso è pubblicato mediante affissione all'albo pretorio del comune individuato nel progetto biennale di localizzazione, nella sede dell'associazione intercomunale e nel Bollettino ufficiale della Regione.

Della emissione del bando sarà data adeguata pubblicità. Esso è inoltre inviato ai consolati italiani presso gli Stati nei quali si ha una notevole presenza di lavoratori italiani.

Art. 11.

Criteri per l'individuazione delle cooperative

Nei limiti delle disponibilità definite nel progetto biennale l'individuazione delle cooperative edilizie o loro consorzi deve essere operate secondo i seguenti criteri:

a) reddito medio delle cooperative, derivante dal reddito dei nuclei familiari dei soci prenotatari determinato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) anzianità di costituzione;

c) numero dei soci iscritti alla data del bando;

d) appartenenza ad associazioni nazionali di cooperative di abitazione;

e) proprietà indivisa;

f) valutazione dell'attività precedentemente svolta;

g) sistemi costruttivi e tipologie proposte, rapportate alla dimensione dell'intervento;

h) utilizzo di fondi di energia rinnovabili e realizzazioni finalizzate al risparmio energetico;

i) tipologie proposte in modo da ottenere un contenimento delle superfici utili degli alloggi ed un minor rapporto Snr/Su.

Art. 12.
Criteri per l'individuazione delle imprese

Nei limiti delle disponibilità definite dal progetto biennale l'individuazione delle imprese di costruzione o loro consorzi, a seguito di apposito schema descrittivo degli interventi nel rispetto delle previsioni contenute nello strumento urbanistico, presentato dagli operatori medesimi, deve essere operata sulla base dei seguenti criteri:

a) sistemi costruttivi e tipologie proposte, rapportate alle dimensioni dell'intervento, e prezzi di vendita degli alloggi da realizzarsi;

b) utilizzo di fondi di energia rinnovabili e realizzazione finalizzate al risparmio energetico;

c) disponibilità a convenzionarsi con il comune per la scelta degli acquirenti degli alloggi;

d) attività precedentemente svolta, ed in particolare attività svolta nell'attuazione della legge 5 agosto 1978, n. 457;

e) consorzi di imprese o impresa appartenente a consorzio;

f) sede sociale dell'impresa nell'ambito territoriale della associazione intercomunale nel quale è realizzato l'intervento;

g) tipologie proposte in modo da ottenere un contenimento delle superfici utili degli alloggi e un minor rapporto Snr/Su;

h) impegno specifico a convenzionarsi con il comune per realizzare alloggi a mutuo ordinario;

i) tempi di realizzazione dell'intervento.

Art. 13.
Criteri per l'individuazione dei soggetti del recupero

Nei limiti delle disponibilità definite dal progetto biennale, l'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione degli interventi di recupero deve essere operata:

Per i privati, singoli o riuniti in consorzio, sulla base dei seguenti criteri:

1) anno di costruzione del fabbricato;
2) tipo di intervento a termini dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
3) dimensionamento dell'intervento;
4) recupero di alloggi non occupati;
5) recupero di alloggi da parte del proprietario che vi abita;
6) lavoratori emigrati all'estero.

Per le cooperative edilizie, oltre che sulla base dei criteri indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *h*) del precedente art. 11, sulla base dei seguenti criteri integrativi:

1) anno di costruzione del fabbricato;
2) tipo di intervento a termini dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
3) dimensionamento dell'intervento;
4) recupero di alloggi non occupati.

Per le imprese di costruzione, oltre che sulla base dei criteri indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) del precedente art. 12 sulla base dei seguenti criteri integrativi:

1) anno di costruzione del fabbricato;
2) tipo di intervento a termini dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
3) dimensionamento dell'intervento;
4) recupero di alloggi non occupati;
5) disponibilità a stipulare con il comune la convenzione di cui all'art. 32 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Gli interventi di recupero individuati nei programmi comunali di cui al precedente art. 5, hanno la priorità rispetto agli altri interventi.

Art. 14.
Assegnazione di mutui agevolati agli enti pubblici

L'assegnazione dei benefici previsti per l'edilizia agevolata-convenzionata dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, agli enti pubblici di cui al terzo comma del precedente art. 2, relativamente agli interventi individuati dal progetto biennale, è subordinata alla presentazione alla Regione, da parte degli stessi, della relativa domanda nei termini previsti dal successivo art. 16.

Art. 15.
Definizione dei punteggi

Il consiglio regionale in sede di approvazione del progetto biennale di localizzazione degli interventi e comunque prima dell'emissione del bando, attribuisce ai criteri definiti nei precedenti articoli 11, 12 e 13 i corrispondenti punteggi al fine di determinare un'apposita graduatoria tra le domande presentate.

Art. 16.
Presentazione delle domande

Le domande, redatte su apposito modulo fornito dalla Regione, devono pervenire, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando, alla Regione e, in copia, al comune ed all'associazione intercomunale interessati.

Alla domanda da presentarsi alla Regione devono essere allegati tutti i documenti probanti, pena la esclusione dal concorso, indicati nel bando e riportati nell'elenco analitico contenuto nel modulo di cui al precedente comma.

Art. 17.
Individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione degli interventi

Successivamente alla data di scadenza del bando, la giunta regionale predispone, sulla base dei punteggi definiti secondo le modalità di cui ai precedenti articoli, la graduatoria delle domande pervenute suddivise per categorie e per interventi localizzati.

Nel caso in cui nell'ambito comunale per uno o più interventi non siano pervenute domande, si provvede scegliendo l'operatore, della stessa categoria, con maggior punteggio assoluto nelle altre graduatorie, che non sia risultato assegnatario di altri interventi nello stesso comune.

In ogni caso di parità si ricorre al sorteggio.

Nel caso in cui in un comune non si verifichi la possibilità di assegnare il finanziamento programmato, questo è attribuito al comune che si potrà avvalere dello IACP competente come stazione appaltante.

In ciascun comune nel quale il progetto biennale preveda la costruzione, da parte delle cooperative, di un numero di alloggi non superiore a 48, una stessa cooperativa può essere incaricata della realizzazione di un solo intervento; qualora il numero degli alloggi previsto sia superiore a 48, una stessa cooperativa può essere incaricata della realizzazione di non più di due interventi.

Una stessa impresa può essere incaricata della realizzazione di un solo intervento nell'ambito dello stesso comune. Per i consorzi di imprese il numero di interventi ammissibili è elevato a due. In ogni caso la singola impresa o il singolo consorzio non possono essere incaricati nell'ambito di alloggi superiore rispettivamente al dieci per cento e al venti per cento del numero degli alloggi previsto, per le imprese, nel progetto biennale. Qualora il progetto biennale preveda un numero di alloggi superiore a duemila, il limite massimo per ogni impresa, o consorzio di imprese è calcolato rispettivamente in ragione del 10 per cento e del 20 per cento fino a duemila, e del 2,5 per cento e del 5 per cento sul restante numero. Tali limiti sono arrotondati per eccesso fino ad un numero massimo di 10 alloggi.

Qualora una cooperativa o una impresa, o consorzio di imprese, risulti vincitrice di un numero di interventi superiori ai limiti di cui ai due precedenti commi, la giunta regionale provvede ad individuare gli interventi da assegnare, dando la precedenza a quelli di maggiore entità; in caso di interventi di pari entità la giunta procede al sorteggio.

Sia la graduatoria che l'elenco dei soggetti ammessi a beneficio è approvata dal consiglio regionale, su proposta della giunta, nei trenta giorni successivi alla data di chiusura del bando.

Art. 18.
Verifica dei requisiti

Per i soggetti individuati ai sensi dei precedenti articoli, la giunta regionale provvede entro sessanta giorni dalla verifica dei requisiti soggettivi e della documentazione probante relativa ai criteri di selezione ai fini dell'assegnazione dei punteggi.

Qualora si verifichi la mancanza di uno o più requisiti, la giunta regionale dichiara la decadenza dell'assegnatario dai benefici della legge; nel caso della mancanza o dell'inesattezza di

uno o più elementi della documentazione di cui al comma precedente, la giunta regionale provvede a correggere il punteggio assegnato.

Art. 19.
Sostituzioni

In caso di decadenza o di rinuncia, la giunta regionale provvede alla sostituzione degli operatori beneficiari, seguendo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente art. 17.

Art. 20.
Reclami

Nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della deliberazione del consiglio regionale di cui all'art. 17, ultimo comma, nel Bollettino ufficiale della Regione, potranno essere avanzati reclami avverso le graduatorie per la correzione di eventuali errori materiali, anche relativi ai punteggi.

Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione delle decisioni della giunta regionale di cui al precedente art. 18, è ammesso reclamo avverso le medesime ai fini di cui al comma precedente.

Sui reclami previsti dal presente articolo decide la giunta regionale entro i quindici giorni successivi.

Art. 21.
Termini per i lavoratori emigrati

I termini di cui agli articoli 16 e 20 della presente legge sono aumentati di quindici giorni per le cooperative fra lavoratori emigrati, nonchè per i singoli lavoratori emigrati i quali concorrano per interventi di recupero.

Titolo III

NORME TRANSITORIE

Art. 22.
Programmazione degli interventi per il biennio 1980-81

La giunta regionale, ricevuta la comunicazione del CIPE di cui all'art. 9, n. 4), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ripartisce le risorse finanziarie per aree provinciali nel rispetto delle percentuali stabilite dalla deliberazione del consiglio regionale 27 dicembre 1978, n. 825, assicurando altresì il rispetto, da parte delle commissioni provinciali istituite ai sensi della medesima deliberazione, delle direttive ivi contenute.

Successivamente, le commissioni provinciali formulano proposte di ripartizione delle risorse finanziarie a livello comunale e, sulla base delle conseguenti indicazioni dei comuni, concernenti gli interventi da attribuire nei rispettivi ambiti territoriali agli operatori, inviano alla Regione le proposte di localizzazione degli interventi a livello comunale, entro trenta giorni dalla comunicazione della ripartizione di cui al comma precedente.

La Regione, sulla base delle proposte delle commissioni provinciali, o, in mancanza, sentiti i comuni interessati, approva il progetto biennale di localizzazione degli interventi nonchè le norme tecniche e procedurali per l'attuazione degli interventi medesimi.

L'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione degli interventi viene operata, salvo quanto previsto dai successivi articoli 23 e 24, ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo II della presente legge.

Art. 23.
Punteggi per l'individuazione degli operatori del biennio 1980-81

Per il biennio 1980-81 i punteggi da attribuire ai criteri di cui agli articoli 11 e 12 sono contenuti nell'allegato *A* alla presente legge.

Art. 24.
Individuazione degli operatori del recupero per il biennio 1980-81

Per il biennio 1980-81 la individuazione degli operatori del recupero avverra secondo la procedura di cui alla deliberazione consiliare n. 106 del 20 febbraio 1979.

I criteri e i punteggi, in base ai quali sono predisposte le graduatorie, sono contenuti nell'allegato *B* alla presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 7 maggio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 marzo 1980 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 30 aprile 1980.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1980, n. 39.
Legge di bilancio 1980. Assestamento parziale e variazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 16 *maggio* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1980, n. 40.
Legge n. 984/77. Provvedimento di rifinanziamento di interessi previsti dal piano agricolo regionale nel pluriennio 1979-87.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 16 *maggio* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1980, n. 41.
Provvedimenti urgenti per l'occupazione giovanile. Prima attuazione della legge 29 febbraio 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 16 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contratti stipulati dalla Regione e dagli enti da questa dipendenti, nonchè quelli stipulati dalle province, dai comuni e dalle comunità montane della Toscana, in attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, la cui durata abbia raggiunto o raggiunta — entro il 30 giugno 1980 — i ventiquattro mesi previsti dal combinato disposto degli articoli 25 e 26 della predetta legge, sono prorogati a tale data.

La durata di esecuzione dei progetti specifici di servizi socialmente utili, e quella dei relativi contratti, compresi quelli di formazione, predisposti dagli enti predetti in attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, è in ogni caso stabilita in ventiquattro mesi.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai giovani soci di cooperative con le quali la Regione o gli enti locali hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'art. 27 della citata legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente ai giovani effettivamente impiegati, nella esecuzione dei progetti in convenzione, da data non successiva a quella di entrata in vigore della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Le proroghe di cui al presente articolo sono disposte con deliberazione della giunta regionale o dei competenti organi degli altri enti, che vi provvedono, per quanto concerne le

convenzioni con cooperative, su domanda di queste stesse da presentarsi improrogabilmente nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Qualora i progetti di servizi socialmente utili predisposti in attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, abbiano termine — per avvenuta esecuzione ovvero per sopravvenuta impossibilità di prosecuzione — prima della scadenza dei contratti, determinata ai sensi dei primi due commi del precedente art. 1, i periodi residui, fino alla scadenza medesima e comunque fino alla effettuazione dell'esame di idoneità previsto dal successivo art. 3, sono utilizzati precipuamente per attività di formazione professionale dei giovani impiegati nei progetti stessi.

Le attività di formazione professionale di cui al precedente comma sono effettuate in conformità di indirizzi generali stabiliti dalla giunta regionale con propria deliberazione e sulla base di programmi specifici, predisposti dagli enti attuatari dei progetti sentite le rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base regionale, approvati con deliberazione della giunta regionale.

Art. 3.

I giovani assunti con i contratti di cui all'art. 1, compresi i giovani soci delle cooperative di cui al terzo comma dell'articolo medesimo, sono ammessi a sostenere un esame di idoneità, per l'immissione nei ruoli della Regione e degli enti locali, alla qualifica iniziale di ciascuna carriera cui è equiparabile la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione.

L'esame è effettuato entro il 31 dicembre 1980 ove la scadenza del rapporto, determinata ai sensi dell'art. 1, primo e secondo comma, sia intervenuta o intervenga entro tale data e, per i giovani il cui rapporto scada in data successiva, almeno trenta giorni prima della data di scadenza medesima.

Nel caso di cui alla prima parte del comma precedente, i contratti sono automaticamente prorogati, ove occorra, fino alla data di effettuazione dell'esame di idoneità.

I giovani che avranno superato l'esame di idoneità saranno iscritti nelle graduatorie da istituirsi con la legge regionale di cui al successivo art. 4 e continueranno a svolgere provvisoriamente presso lo stesso ente la propria attività, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fino all'immissione nei ruoli di cui al primo comma. Ad essi sono attribuiti, fino all'immissione nei ruoli, il trattamento giuridico, assistenziale e previdenziale dei dipendenti dell'ente presso il quale prestano servizio, nonchè il trattamento retributivo base minimo previsto per il personale di ruolo appartenente al medesimo livello funzionale.

Nei confronti dei giovani che non sostengano l'esame ovvero non lo superino, il rapporto è risolto di diritto alla scadenza del contratto.

Art. 4.

L'esame è effettuato, per profili professionali omogenei, per ogni progetto specifico o per gruppi di progetti aventi scadenze ricomprese nello stesso trimestre solare.

Per ciascun esame, la giunta regionale determina con propria deliberazione:

a) l'equiparazione tra le qualifiche professionali in base alle quali sono avvenute le assunzioni e le qualifiche degli ordinamenti di possibile destinazione;

b) i requisiti per l'ammissione all'esame, con riferimento a quelli previsti dalle norme vigenti per l'accesso mediante concorso alle carriere del pubblico impiego ad eccezione dell'età;

c) le modalità di svolgimento dell'esame ed i suoi contenuti, che devono consistere nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti dai giovani durante l'esecuzione dei progetti, nonchè in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio.

Le commissioni giudicatrici di ciascun esame sono nominate con deliberazione della giunta regionale nella seguente composizione:

presidente della giunta regionale o suo delegato, presidente;

due membri, dei quali uno in rappresentanza della minoranza designato dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale;

un rappresentante dell'A.N.C.I. designato dal presidente della sezione regionale toscana dell'associazione medesima;

un rappresentante sindacale designato congiuntamente dalle organizzazioni regionali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

Gli atti delle commissioni giudicatrici sono approvati con deliberazione della giunta regionale.

La giunta regionale disciplina altresì, con propria deliberazione, l'ammissione agli esami di idoneità degli impiegati di ruolo in servizio presso gli enti interessati in conformità delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione provvederà a disciplinare, con propria legge, l'istituzione di graduatorie dei giovani che abbiano superato l'esame di idoneità di cui all'art. 3 e la loro definitiva immissione in ruolo, anche in enti diversi da quelli presso i quali hanno prestato attività.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con i fondi previsti dall'art. 26-*octies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

La Regione, ove si renda necessario, assicura agli enti ed organismi gestori dei singoli progetti l'anticipazione dei finanziamenti necessari.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 maggio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 marzo 1980 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 30 aprile 1980.

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1980, n. 42.

Composizione del consiglio di amministrazione del consorzio tra gli IACP.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 16 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Del consiglio di amministrazione del consorzio istituito fra gli istituti autonomi per le case popolari a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, fanno parte:

A) i presidenti degli istituti consorziati o loro delegati scelti fra i componenti i consigli di amministrazione dei rispettivi istituti;

B) altrettanti rappresentanti, designati dal consiglio regionale in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze;

C) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

D) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

E) tre rappresentanti degli assegnatari degli alloggi economici e popolari, indicati dalle associazioni degli assegnatari maggiormente rappresentative nella Regione;

F) tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella Regione;

G) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi, maggiormente rappresentative, scelto in terne proposte dalle organizzazioni medesime.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 maggio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 marzo 1980 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 30 *aprile* 1980.

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1980, n. **43.**

Esercizio delle funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione nelle materie indicate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 concernenti i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 16 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il presidente della giunta regionale esercita le funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione nelle materie indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, le dichiarazioni di indifferibilità ed urgenza dei lavori e le occupazioni temporanee e d'urgenza.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 maggio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 *marzo* 1980 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 30 *aprile* 1980.

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1980, n. **44.**

Partecipazione della regione Toscana alla costituzione della fondazione « Orchestra regionale toscana ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **28** *del* 16 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'ambito dell'attività volta alla promozione ed allo sviluppo dell'iniziativa culturale in Toscana, in riferimento allo art. 4 dello statuto ed all'art. 49 del decreto delegato 24 luglio 1977, n. 616, la regione Toscana promuove la costituzione e partecipa all'attività della fondazione « Orchestra regionale toscana ».

Art. 2.

La giunta regionale compie tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione alla costituzione ed al funzionamento della fondazione « Orchestra regionale toscana ».

Art. 3.

Per le finalità di cui alla presente legge la Regione provvede:

a) a conferire alla fondazione la somma di L. 250.000.000 quale concorso alla formazione del fondo di dotazione e per le opere di primo impianto;

b) ad erogare un contributo annuale per le spese di funzionamento della fondazione a norma e con le modalità di cui alla legge regionale n. 11 del 28 gennaio 1980.

Art. 4.

Il presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione della fondazione.

Art. 5.

All'onere di L. 250.000.000 previsto al precedente art. 3, lettera *a*), si farà fronte con i fondi di cui al cap. 11950 che viene istituito nel bilancio di previsione 1980 con le variazioni di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte « spesa » del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1980 sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 63100 . . . . L. 250.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 11950. — Concorso alla formazione del fondo di dotazione per le spese di primo impianto alla fondazione « Orchestra regionale toscana » (Legge regionale n. 26/80 - Atti consiglio) . . L. 250.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 maggio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 *marzo* 1980 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 30 *aprile* 1980.

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1980, n. **45.**

Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1973, n. 34, concernente la previdenza, l'assicurazione infortuni ed il fondo di solidarietà ai consiglieri della regione Toscana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 16 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 25 giugno 1973, n. 34, quale risulta modificato dalla legge regionale 4 settembre 1976, n. 63, sono soppresse le parole « e per altre prestazioni previste dalla legge ».

Art. 2.

L'art. 6 della legge regionale 25 giugno 1973, n. 36, è sostituito dal seguente: « hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età, i consiglieri regionali cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti invalidi in modo totale e permanente, ai sensi delle vigenti norme in materia di previdenza sociale, per cause dipendenti dal mandato stesso.

Restano salvi i diritti alla corresponsione dell'assegno vitalizio per invalidità già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Art. 3.

L'art. 8 della legge regionale 25 giugno 1973, n. 34, è sostituito dal seguente: « Nell'ipotesi prevista dal primo comma del precedente art. 6, qualora il consigliere non abbia raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio è quello minimo previsto nel successivo art. 12. Qualora gli anni di contribuzione siano più di cinque, l'ammontare dell'assegno è commisurato al numero di anni per i quali i contributi sono stati versati ».

Art. 4.

All'art. 11 della legge regionale 25 giugno 1973, n. 34, dopo le parole « Parlamento » si aggiungono le parole « nazionale o europeo ».

Art. 5.

All'art. 12, primo comma e tabella, della legge regionale 25 giugno 1973, n. 34, le parole « mensile lorda » sono sostituite con « mensile netta ».

Gli assegni vitalizi in corso di corresponsione vengono ricalcolati con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto della norma di cui al comma precedente. Ove il ricalcolo preveda un importo inferiore a quello precedentemente goduto, la differenza viene mantenuta a titolo di assegno speciale riassorbibile con i successivi aumenti di vitalizio.

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 23 della legge regionale 25 giugno 1973, n. 34, quale risulta modificato dalla legge regionale 4 settembre 1976, n. 63, è sostituito dal seguente:

« E' istituito presso il consiglio regionale un "Fondo di solidarietà ai consiglieri della regione Toscana" con lo scopo di liquidare ai consiglieri che non vengono rieletti o dimessisi, o che non si ripresentino candidati, escluso se per cause di ineleggibilità, un assegno di reinserimento nella vita professionale pari ad una mensilità dell'indennità lorda di consigliere regionale per ogni anno di carica espletato, per un massimo di cinque anni.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai consiglieri regionali fino all'entrata in vigore della presente legge per la corresponsione di un numero di mensilità già maturate, maggiore di quello previsto nel comma precedente.

Al fondo di solidarietà è assegnata una dotazione di lire 200.000.000 tratta dal fondo di previdenza dei consiglieri della regione Toscana. Per il reintegro di tale dotazione di disporrà con successivo provvedimento legislativo.

L'attribuzione dell'assegno di cui al primo comma, è disposta dall'ufficio di presidenza, all'inizio della legislatura per i consiglieri non rieletti e comunque entro tre mesi dalla cessazione del mandato a seguito di dimissioni ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 maggio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 marzo 1980 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 30 aprile 1980.

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1980, n. 46.

Legge 27 dicembre 1979, n. 984. Variazione agli stanziamenti di bilancio in relazione all'assegnazione disposta per il 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 16 *maggio* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1980, n. 47.

Provvedimenti urgenti per l'occupazione giovanile. Prima attuazione della legge regionale 29 febbraio 1980, n. 33. Modificazione della legge regionale 7 maggio 1980, n. 41.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 16 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma ed il quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1980, n. 41 « Provvedimenti urgenti per l'occupazione giovanile - Prima attuazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33 », sono soppressi.

Al terzo comma dell'articolo medesimo le parole « Le disposizioni di cui ai comma precedenti si applicano » sono sostituite dalle seguenti: « La disposizione di cui al comma precedente si applica ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 25 marzo 1980, n. 31 (A.C.) « Provvedimenti urgenti per l'occupazione giovanile - Prima attuazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33 », è sostituito dal seguente:

« I periodi residui, fino alla scadenza dei contratti e comunque fino all'effettuazione degli esami di idoneità previsti dal successivo art. 3, sono utilizzati precipuamente per attività di formazione professionale dei giovani ».

Art. 3.

I primi tre comma dell'art. 3 della legge regionale 25 marzo 1980, n. 31 (A.C.) « Provvedimenti urgenti per l'occupazione giovanile - Prima attuazione della legge 29 febbraio 1980, numero 33 », sono sostituiti dai seguenti:

« I giovani assunti con i contratti di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, compresi i giovani soci delle cooperative di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge, che abbiano portato a termine i contratti medesimi, sono ammessi a sostenere un esame di idoneità, per l'ammissione nei ruoli della Regione e degli enti locali, alla qualifica iniziale di ciascuna carriera cui è equiparabile la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione.

L'esame è bandito nei trenta giorni precedenti la data di scadenza dei contratti.

Qualora si renda necessario per eccezionali esigenze organizzative connesse alle procedure di espletamento degli esami, i contratti sono automaticamente prorogati fino alla data di effettuazione degli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1980 ».

Art. 4.

Al secondo comma, lettera *b*), dell'art. 4 della legge regionale 25 marzo 1980, n. 31 (A.C.) « Provvedimenti urgenti per la occupazione giovanile - Prima attuazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33 », sono soppresse le parole « ad eccezione dell'età ».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 25 marzo 1980, n. 31 (A.C.) « Provvedimenti urgenti per l'occupazione giovanile - Prima attuazione della legge 29 febbraio 1980, numero 33 », è sostituito dal seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con i fondi previsti dall'art. 26-*octies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33 ed, ove occorra, con altri stanziamenti da disporsi con successiva legge ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 maggio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 aprile 1980 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 2 maggio 1980.

(7651)

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1980, n. **48**.

Integrazione alla legge regionale n. 67/75 - Istituzione dell'albo degli imprenditori agricoli professionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 23 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 2 della legge regionale 5 giugno 1975, n. 67, è aggiunto il seguente comma:

« Nelle zone montane e svantaggiate ai sensi della legge regionale 7 settembre 1977, n. 71, i requisiti di tempo e di reddito di cui al primo comma sono ridotti a 1/2 ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 15 maggio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 1° *aprile* 1980 *ed è stata vistata dal commissario del Governo l'8 maggio* 1980.

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1980, n. **49**.

Sviluppo della meccanizzazione agricola-forestale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 23 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di promuovere l'ammodernamento ed il potenziamento della meccanizzazione nei settori agricolo e forestale viene istituito un regime di agevolazioni creditizie a favore di operatori agricoli forestali, pubblici e privati.

I limiti e la natura delle agevolazioni di cui al precedente comma sono stabiliti negli articoli successivi.

Art. 2.

Per l'acquisto da parte degli operatori di cui all'art. 1 di macchine ed attrezzature, necessarie per l'esercizio dell'attività agricola e forestale e delle attività connesse, comprese le attrezzature mobili per la protezione di colture di pregio, nonché i mezzi agricoli e forestali per il trasporto di persone, animali e cose nelle zone sprovviste di adeguata rete viaria, può essere concesso il concorso negli interessi sui prestiti contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario.

Art. 3.

I prestiti sono concessi, con priorità per i coltivatori diretti singoli o associati, per le cooperative composte in prevalenza dai medesimi, e per quelle di lavoratori agricoli e forestali, in alternativa alle agevolazioni contributive o creditizie previste dalle vigenti disposizioni statali, regionali e di enti locali.

I prestiti possono avere una durata massima di cinque anni.

Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari viene stabilito nel 6% e può essere modificato con deliberazione del consiglio regionale in base alle variazioni del tasso di riferimento stabilito a norma dell'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

I prestiti possono essere concessi nella misura massima del 75% della spesa riconosciuta ammissibile, elevabile al 100% per gli acquisti effettuati dai coltivatori diretti singoli od associati e dalle cooperative di cui al primo comma.

Art. 4

L'ammortamento dei prestiti ha inizio dal giorno di perfezionamento dell'operazione e viene effettuato in rate costanti posticipate.

Nel caso di estinzione anticipata dei prestiti, le rate di concorso regionale vengono corrisposte agli istituti mutuanti per tutto il periodo di ammortamento, a condizione che risulti accertato che i finanziamenti sono stati utilizzati per le finalità per le quali sono stati concessi.

Alla liquidazione del concorso negli interessi, pari alla differenza fra le rate di ammortamento calcolate al tasso di interesse posticipato praticato dagli istituti di credito nei limiti del tasso di riferimento e le rate a carico dei beneficiari, si provvede in base ad appositi elenchi trimestrali prodotti dagli istituti medesimi.

Il concorso negli interessi può essere anticipato agli istituti di credito attualizzando le rate del concorso medesimo al tasso di riferimento, ridotto dell'1,5%.

Art. 5.

I prestiti di cui alla legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, purché non in contrasto con essa, si applicano le norme di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte:

per l'anno 1980 con la somma di L. 550.000.000 iscritti al cap. 49300;

per gli anni 1981 e 1982 con la disponibilità nel programma 3.8.1. del bilancio pluriennale;

per le successive annualità con i fondi recati dalla legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 15 maggio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 1° *aprile* 1980 *ed è stata vistata dal commissario del Governo l'8 maggio* 1980.

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1980, n. **50**.

Modifiche alla legge regionale n. 32/79 - Firenze e la Toscana dei Medici del Cinquecento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 23 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 4 della legge regionale 16 luglio 1979, n. 32, va aggiunto il seguente comma:

« La giunta regionale è autorizzata ad assumere iniziative promozionali tese a valorizzare ed a far conoscere le manifestazioni che sono oggetto della presente legge, per una spesa di lire 150 milioni ».

Art. 2.

La maggiore spesa derivante dal precedente articolo è fronteggiata con le disponibilità di cui al cap. 11840 del bilancio di previsione 1980.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 15 maggio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 1° aprile 1980 *ed è stata vistata dal commissario di Governo l'8 maggio* 1980.

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1980, n. 51.

Aumento dell'indennità di carica e di presenza agli amministratori delle comunità montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 23 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In conformità a quanto disposto dalla legge 18 dicembre 1979, n. 632, per gli amministratori comunali e provinciali, a decorrere dal 1° aprile 1980 i limiti massimi indicati nell'art. 1 della legge regionale 23 novembre 1977, n. 79, entro i quali le comunità montane fissano le indennità in esso previste, sono aumentati nella misura del 100 per cento.

In egual misura e con la stessa decorrenza sono aumentati i limiti entro i quali sono corrisposte le indennità di presenza previste dal successivo art. 2 della legge regionale sopra citata.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 15 maggio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 1° aprile 1980 *ed è stata vistata dal commissario del Governo l'8 maggio* 1980.

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1980, n. 52.

Norme per l'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione dalle leggi regionali 10 luglio 1976, n. 319 e 24 gennaio 1979, n. 650 e delega in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 23 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione dalle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e 24 dicembre 1979, n. 650, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, è disciplinato dalla presente legge.

Art. 2.

Il consiglio regionale provvede, su proposta della giunta regionale:

a) all'approvazione del piano regionale di risanamento delle acque;

b) all'approvazione dei programmi relativi alla concessione di contributi ai comuni e ai consorzi intercomunali per gli interventi di cui all'art. 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e alle province per l'espletamento dei compiti ad esse affidati dagli articoli 5 e 15, settimo comma, della predetta legge, come modificati dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650;

c) all'approvazione dei programmi concernenti la concessione di contributi ad imprese ai sensi dell'art. 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319;

d) all'approvazione delle tariffe per i servizi di fognatura e depurazione nonché alla fissazione dei modi e termini per la presentazione delle denunce relative alla qualità delle acque scaricate di cui all'art. 16 della legge n. 319/1976.

Art. 3.

La giunta regionale esercita tutte le altre funzioni amministrative che in materia di tutela delle acque dell'inquinamento sono attribuite alla Regione, fatta eccezione per quelle di cui ai successivi articoli 4 e 5.

Le funzioni amministrative di cui al precedente comma possono essere delegate dalla giunta regionale al presidente o a singoli componenti della giunta stessa, secondo le direttive da questa deliberate.

Spetta, comunque, al presidente il coordinamento delle funzioni delegate.

La giunta regionale può, altresì, delegare le funzioni amministrative di cui al primo comma, limitatamente ad atti di natura esecutiva di deliberazioni previamente da essa assunte, a funzionari in servizio presso la Regione che le esercitano secondo direttive vincolanti e sotto il controllo del componente della giunta preposto al settore.

La delega prevista dai comma precedenti ha effetto dal giorno di pubblicazione della relativa deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione e può essere in ogni momento, revocata, con le stesse formalità.

La giunta con propria deliberazione può in qualsiasi momento, avocare a sé l'esercizio di qualsiasi funzione amministrativa delegata.

Art. 4.

E' attribuito alle associazioni intercomunali di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 37, il compito di rilasciare l'autorizzazione agli scarichi diretti nelle acque del mare.

Art. 5.

E' delegata ai comuni la funzione di rilasciare le autorizzazioni previste dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, per l'attuazione dei programmi che adeguano, alle previsioni della tabella *C* della legge 10 maggio 1976, n. 319, gli scarichi degli insediamenti produttivi in pubbliche fognature oppure nel suolo o nel sottosuolo.

La funzione di cui al precedente comma è delegata alle province quando gli scarichi avvengano in acque superficiali.

Ai comuni, è altresì, delegato il compito di vigilare sull'osservanza da parte degli interessati dei programmi di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e dei tempi di attuazione dei medesimi, con l'obbligo di provvedere a segnalare tempestivamente alla giunta regionale le eventuali inadempienze, ai fini dell'adozione da parte della stessa della revoca delle autorizzazioni concesse.

Ai fini dell'applicazione del settimo comma del citato art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, copie delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dei comma precedenti devono essere tempestivamente inviate alla giunta regionale, con l'indicazione dei costi dei programmi cui esse si riferiscono.

Art. 6.

Nell'esercizio della funzione loro delegata con l'articolo precedente, i comuni e le province dovranno tenere particolare conto degli elementi indicati al secondo comma dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, nonché:

a) di tutti i provvedimenti che riguardano gli scarichi quali revoche, sospensioni, modifiche, ampliamenti, trasferimenti, fino alla data di presentazione dei programmi relativi agli scarichi stessi;

b) delle caratteristiche degli effluenti quali la portata e le analisi chimico-fisiche relative ai principali inquinamenti presenti negli effluenti medesimi;

c) delle caratteristiche dell'intervento che si intende adottare per adeguare gli scarichi ai limiti della tabella *C* della legge 10 maggio 1975, n. 319;

Direttive ulteriori di attuazione della delega potranno essere impartite dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle attività istruttorie relative alle funzioni loro delegate i comuni, le associazioni intercomunali e le province possono chiedere alla giunta regionale la collaborazione degli uffici della Regione.

Nell'esercizio delle funzioni attribuite a norma del precedente art. 4 dovrà essere acquisito il parere degli uffici tecnici di cui al sesto comma dell'art. 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo sostituito dall'art. 18 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, secondo le procedure fissate dalla legge regionale.

Art. 8.

Nel caso in cui i comuni e le province non provvedano al rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente art. 5 entro il termine stabilito dall'art. 2, secondo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, si applica l'art. 9, terzo comma della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30.

Art. 9.

Alla spesa relativa alle funzioni delegate ai comuni e alle province ai sensi dell'art. 5 si farà fronte con i fondi stanziati nell'apposito capitolo del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

La spesa di cui al precedente comma sarà ripartita a consuntivo fra gli enti interessati, con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta, d'intesa con l'ANCI regionale e l'URPT, con particolare riferimento al numero e alla complessità delle pratiche trattate e in misura forfettaria per ognuna di esse.

Art. 10.

Norma transitoria

Le associazioni intercomunali esercitano le funzioni loro attribuite dall'art. 4 della presente legge a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Fino al 31 dicembre 1980 le funzioni predette sono esercitate dai singoli comuni territorialmente competenti.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 15 maggio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 2 aprile 1980 *ed è stata vistata dal commissario di Governo l'8 maggio* 1980.

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1980, n. **53.**

Proroga del termine indicato all'art. 8, secondo comma, della legge regionale n. 59/79 - Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario e disciplina per l'iscrizione nei ruoli medesimi del personale da destinare alle U.S.L.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 23 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine indicato all'art. 8, secondo comma, della legge regionale 26 novembre 1979, n. 59, entro il quale il personale regionale in servizio presso gli uffici del medico e del veterinario provinciale può chiedere, anziché di mantenere la propria posizione nel ruolo unico dei dipendenti regionali, di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del Servizio sanitario nazionale, è prorogato al 30 giugno 1980.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 15 maggio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 9 aprile 1980 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 maggio* 1980.

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1980, n. **54.**

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 23 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto delle tasse

I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa adottati dalla regione Toscana nell'esercizio delle proprie funzioni sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle regioni a statuto ordinario con la legge 16 maggio 1970, n. 281, e istituite dalla regione Toscana con la legge 30 dicembre 1971, n. 2, nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa.

Art. 2.

Obbligo del pagamento

La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa stessa.

Nei casi espressamente indicati nella tariffa gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei comuni, questa è desunta dai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Modalità di pagamento

Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono mediante versamento su apposito conto corrente postale.

Art. 4.

Riscossione coattiva

Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle soprattasse si applicano le disposizioni del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 5.

Mancato o ritardato pagamento delle tasse

Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.

Art. 6.
Sanzioni

Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa ed in ogni caso non inferiore a L. 2.000.

Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da lire 2.000 a L. 20.000, oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.

Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:

a) in una soprattassa del 10 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

b) in una soprattassa del 20 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera *a*) ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

Art. 7.
Accertamento e definizione delle violazioni

Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai funzionari dell'amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della giunta regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di sua competenza (di cui all'art. 14 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2).

Per quanto non previsto dal precedente comma si osserva in materia di violazioni, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, numero 4.

Art. 8.
Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie

Le pene pecuniarie irrogate dal presidente della giunta regionale per le violazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono riscosse dalla tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'erario agli effetti di cui all'art. 1 di detta legge.

Art. 9.
Ricorsi amministrativi

I ricorsi amministrativi contro l'applicazione delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse devono essere presentati al presidente della giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o comunicazione dell'atto impugnato, o da quando l'interessato abbia comunque avuto piena cognizione di esso.

Tali ricorsi possono anche essere inoltrati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del presidente della giunta regionale è ammesso ricorso per revocazione, per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile.

Tale ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento. D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, il presidente della giunta regionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Art. 10.
Delega

Il presidente della giunta regionale può delegare, ai sensi dell'art. 45, quarto comma, dello statuto, un componente della giunta alla firma degli atti previsti dalla presente legge.

Sentito lo stesso componente della giunta, il presidente può delegare inoltre un funzionario del servizio alla firma degli avvisi di notifica dei verbali di accertamento delle violazioni e dei contestuali inviti alla definizione in via breve delle stesse.

Art. 11.
Decadenza e rimborsi

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Il contribuente può chiedere al presidente della giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato e ritardato pagamento.

Art. 12.
Norme abrogative

Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nelle leggi regionali 30 dicembre 1971, n. 2 e 27 marzo 1973, n. 17, n. 54 del 25 settembre 1979, concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.

Art. 13.
Rinvio alle norme legislative dello Stato

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle concessioni governative.

Art. 14.
Entrata in vigore

La presente legge regionale ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1981, ad esclusione delle licenze, concessioni ed abilitazioni di cui ai numeri d'ordine 15, 16, 17 e 18 dell'annessa tariffa, la cui efficacia decorre dal giorno della pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 15 maggio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'8 aprile 1980 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 9 maggio 1980.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1980, n. 55.
Norme sul rinnovo delle nomine e designazioni di competenza degli organi della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 29 del 23 maggio 1980*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Dopo l'art. 10 della legge regionale 8 marzo 1979, n. 11, è aggiunto il seguente art. 10/*bis*:

« I nominati o designati di cui alla presente legge cessano dall'incarico allo scadere di ogni legislatura regionale, salvo le diverse disposizioni previste dalle rispettive leggi istitutive. Continuano comunque a svolgere le proprie funzioni fino a quando gli organi regionali non abbiano provveduto alla nuova nomina o designazione.

Gli organi regionali provvedono, in ciascuna legislatura, alle nomine o designazioni di loro competenza entro tre mesi dal loro insediamento I nominati o designati possono essere confermati ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 15 maggio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'8 aprile 1980 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 9 *maggio* 1980.

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1980, n. 56.
Inventario forestale della Toscana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 23 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione provvede all'inventario forestale della Toscana, al fine di conoscere le risorse forestali, di programmare il corretto uso, di garantirne il miglioramento e la perpetuazione.

L'inventario ha carattere permanente e le informazioni inventariali hanno nel comune l'ambito territoriale minimo di riferimento.

L'inventario fornisce anche le informazioni necessarie per la preparazione della carta forestale della Toscana e per il suo aggiornamento.

Art. 2.

All'esecuzione dell'inventario forestale si provvede mediante programmi pluriennali approvati dal consiglio regionale su proposta della giunta, che dispongono per un arco di tempo pari a quello del bilancio pluriennale della Regione e assumono come riferimento finanziario le disponibilità recate da tale bilancio.

Il programma è approvato entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'approvazione del programma è in funzione della scorrevolezza del bilancio pluriennale della Regione ai sensi dell'art. 49, primo comma, della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28. In sede di approvazione annuale è data pertanto facoltà di apportare modifiche alle disposizioni approvate con il programma dell'anno precedente, che si intendono altrimenti rinnovate con l'efficacia pluriennale di cui al precedente comma.

Il programma dell'inventario forestale indica in particolare il territorio interessato dai rilevamenti inventariali, i criteri e la metodologia adottati anche in conformità di quanto stabilito dalla normativa e dalle direttive statali e comunitarie la forma d'esecuzione prescelta.

Il programma importa impegno di spesa per l'effettuazione delle attività previste per il primo anno di validità temporale.

Il consiglio regionale approva il primo programma pluriennale entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Per l'esecuzione dei lavori dell'inventario forestale, la Regione può ricorrere all'affidamento e all'appalto a ditte specializzate e a cooperative di servizio, con preferenza a cooperative di lavoratori forestali e a cooperative di giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni.

Al coordinamento dei lavori inventariali provvede il dipartimento agricoltura e foreste con la collaborazione, per l'elaborazione dei dati e la loro diffusione, del dipartimento SEDD.

I rilevamenti inventariali sono organizzati per aree corrispondenti alle zone sovracomunali di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 37.

La Regione garantisce l'uso esclusivo dei dati rilevati ai fini di cui all'art. 1.

Art. 4.

L'attività inerente alle rilevazioni inventariali deve essere preceduta da un'adeguata informazione delle popolazioni interessate da parte dei comuni.

Il personale addetto ai lavori inventariali può accedere alle aree interessate, sia di proprietà pubblica che privata.

L'accesso a dette aree dovrà essere preceduto da apposita comunicazione notificata a cura del comune competente per territorio al proprietario o a chi ne abbia legittimamente il godimento, nelle forme di legge, almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'accesso.

L'atto notificato deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora dell'accesso, nonché l'indicazione sommaria della durata e della modalità delle operazioni inventariali.

Il destinatario della notificazione ha facoltà di non consentire l'accesso notificando al comune, nelle forme di legge, un atto di opposizione nel termine perentorio di cinque giorni dalla data della notificazione di cui al secondo comma.

In caso di consenso tacito all'accesso all'area interessata, il personale incaricato, previo sommario accertamento del regolare compimento della procedura di cui ai commi precedenti, può procedere all'accesso anche, se del caso, facendo rimuovere eventuali recinzioni.

In ogni caso, è dovuto al proprietario o a chiunque altro ne abbia titolo un indennizzo per le piante abbattute o danneggiate per necessità dei rilevamenti, nella misura stabilita dal comune competente per territorio, nonché il risarcimento di ogni altro danno arrecato.

Ove il danno non sia contestualmente accertato, mediante firma di apposito verbale al termine delle operazioni inventariali, dall'addetto ai rilevamenti e dal danneggiato, quest'ultimo deve provvedere a farne dettagliata denuncia entro trenta giorni dall'accadimento del fatto al comune competente per territorio.

Qualora non sorgano contestazioni circa la sussistenza o l'ammontare del danno, il risarcimento è liquidato dal comune entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della denuncia o dalla data di deposito presso il comune del verbale di cui al comma precedente che deve comunque avvenire da parte dell'addetto ai rilevamenti entro tre giorni dal compimento delle operazioni inventariali.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti per l'esercizio 1980 in L. 220.000.000, è fatto fronte con i fondi di cui al cap. 11420 del bilancio regionale 1980.

Al finanziamento per gli esercizi successivi è provveduto con le relative leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 15 maggio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'8 aprile 1980 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 9 *maggio* 1980.

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1980, n. 57.
Contributi in conto interesse o in conto capitale per la realizzazione, la modifica, l'adeguamento di impianti di depurazione o di pretrattamento degli scarichi idrici delle imprese industriali ed artigianali di cui alla legge n. 319/76, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 23 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela della acque dall'inquinamento di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni,

concede contributi in conto interesse o in conto capitale ai soggetti indicati dall'art. 2 della presente legge, per le iniziative destinate esclusivamente o prevalentemente all'adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi ai limiti e alle prescrizioni previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Beneficiari

Sono beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge le imprese industriali e gli altri soggetti indicati all'art. 5, secondo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

I soggetti indicati al precedente comma per beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge devono ottenere:

a) l'autorizzazione prevista dall'art. 2, secondo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, qualora si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 2, primo comma, della medesima legge;

b) il parere di conformità della giunta regionale al piano regionale di risanamento delle acque dei programmi di realizzazione, modifica, adeguamento degli impianti di depurazione e di pretrattamento degli scarichi idrici, qualora i soggetti intendano adeguarsi ai limiti prescritti nella tabella *A* allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificata dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 o qualora nei tre anni antecedenti la data del 13 giugno 1979 abbiano provveduto ad adeguarsi ai limiti prescritti dalla tabella *C* allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

Art. 3.

Priorità

I contributi in conto interessi o in conto capitale, nell'ambito delle disponibilità conferite al fondo di cui al successivo art. 8, saranno corrisposti ai soggetti beneficiari secondo le priorità fissate dal consiglio regionale con apposita deliberazione, sulla base dei seguenti criteri:

a) settori merceologici maggiormente inquinanti, individuati per le caratteristiche del ciclo di produzione o per la diffusione sul territorio regionale;

b) le aree geografiche maggiormente inquinate nelle quali l'intervento sia più urgente e il cui risanamento sia pregiudiziale per l'efficacia di interventi in altre aree e consenta una sensibile riduzione dei livelli complessivi d'inquinamento;

c) investimenti sostitutivi di cicli produttivi inquinanti.

I contributi vengono concessi in base all'ordine cronologico riferito alla data di rilascio dell'autorizzazione o del parere di conformità di cui all'art. 2, secondo comma, lettera *a*), della presente legge. Le iniziative riconosciute prioritarie godono di una anticipazione di novanta giorni rispetto all'ordine cronologico.

Art. 4.

Contributi in conto interessi

I contributi in conto interessi sono corrisposti sui finanziamenti concessi dagli istituti e aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a norma dell'art. 5, primo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650 e per le finalità ivi indicate, per le quote di finanziamento non coperte da altri contributi statali e regionali.

Art. 5.

Determinazione del contributo in conto interessi

Il contributo in conto interessi a carico della Regione è determinato nella misura:

a) del 35 per cento del tasso di riferimento previsto dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 per le iniziative situate nelle aree individuate dai piani per gli insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, per le iniziative realizzate dai consorzi industriali di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e delle imprese artigiane di cui all'art. 63, quarto comma, lettera *b*), del medesimo decreto; per le iniziative realizzate dai consorzi di cui all'art. 5, secondo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, a condizione che i rispettivi statuti siano conformi alle indicazioni definite dal consiglio regionale con apposita deliberazione;

b) del 25% del tasso di riferimento previsto dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, per le altre iniziative.

Il contributo in conto interessi così determinato si intende comprensivo di ogni onere accessorio e spesa.

Art. 6.

Durata e importo massimo del finanziamento agevolato

La durata massima dei finanziamenti che beneficiano del contributo in conto interessi è fissata in dieci anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e di preammortamento non superiori a tre anni.

Le spese ammissibili al credito agevolato dovranno, comunque, comprendere il terreno, le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature, nonché le scorte nel limite massimo del 20% degli investimenti fissi.

L'importo massimo del finanziamento agevolato non può essere superiore:

a) al 30% per le iniziative previste dall'art. 5, primo comma, lettera *a*), della presente legge;

b) al 20% per le altre iniziative.

In ogni caso l'importo massimo del finanziamento agevolato non potrà superare l'ammontare determinato con delibera del consiglio regionale per tipi di operazioni o soggetti interessati.

Art. 7.

Contributi in conto capitale

Hanno diritto ad ottenere un contributo in conto capitale i soggetti indicati all'art. 2 della presente legge, che con apposita convenzione abbiano versato alla Regione, a comuni o a consorzi intercomunali, per la realizzazione, la modifica, l'adeguamento di impianti di depurazione e di pretrattamento di scarichi idrici, anticipazioni finanziarie ad un tasso di interesse non superiore a quello legale, da recuperare con riduzione delle tariffe o delle somme dovute agli enti locali a norma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.

L'importo del contributo in conto capitale è commisurato all'ammontare del contributo in conto interessi che a norma della presente legge i soggetti avrebbero potuto ottenere, qualora avessero fatto ricorso per la realizzazione diretta degli impianti al finanziamento degli istituti ed aziende di credito di cui al precedente art. 4 per un importo pari a quello anticipato agli enti locali.

Il contributo è ripartito in tante annualità quante sono quelle in cui si scadenza la riduzione convenzionale delle tariffe o somme di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Presentazione delle domande e istruttoria per l'ammissione ai contributi

Le domande per ottenere i contributi regionali di cui alla presente legge debbono essere inoltrate alla Fidi-Toscana S.p.a. della quale la Regione si avvale per l'esercizio della funzione istruttoria in deroga alle disposizioni di leggi regionali e statutarie che disciplinano l'attività della Fidi-Toscana S.p.a. medesima, ferma restando la competenza del Consiglio regionale di cui all'art. 4, quinto comma della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 9.

Ammissione al contributo in conto interessi

La domanda al contributo in conto interessi deve essere presentata alla Fidi-Toscana S.p.a. Alle domande di contributo in conto interesse devono essere allegate:

a) l'autorizzazione o il parere di conformità di cui al precedente art. 2, secondo comma;

b) la documentazione richiesta degli istituti di credito per ottenere i benefici previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni ed integrazioni nel caso di imprese artigiane o da decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni nel caso degli altri soggetti indicati nel precedente art. 2.

La Fidi-Toscana S.p.a., svolge l'istruttoria di cui al precedente art. 8 e verifica l'ammissibilità al contributo in conto interesse entro due mesi dalla ricezione della delibera dell'istituto di credito mutuante che accolga la richiesta di finanziamento.

Trimestralmente la Fidi-Toscana S.p.a., trasmette alla giunta regionale l'elenco delle domande di contributo presentate e la proposta di ripartizione di cui al precedente art. 3. La giunta regionale presenta al consiglio regionale per l'approvazione il

piano di ripartizione per la liquidazione dei contributi redatto in conformità dell'art. 5, ottavo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Art. 10.

Liquidazione del contributo in conto interessi

La giunta regionale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, provvede alla liquidazione dei contributi in conto interessi, sulla base dei provvedimenti adottati dal consiglio regionale ai sensi del precedente art. 9.

Il contributo è liquidato direttamente all'istituto di credito mutuante, in base ad apposita convenzione da stipularsi dalla Fidi-Toscana S.p.a. a seguito di relativa approvazione da parte della giunta regionale, previa dichiarazione che le somme erogate da parte dell'istituto di credito mutuante in favore dei soggetti beneficiari sono state utilizzate per l'attuazione dei programmi sui quali è stata concessa l'autorizzazione o il parere di conformità di cui al precedente art 2, secondo comma e previa presentazione della autorizzazione definitiva allo scarico a norma dei commi ottavo, nono e decimo, dell'art. 15 della legge 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora il finanziamento venga liquidato su stati di avanzamento delle opere, il soggetto beneficiario dovrà previamente presentare la certificazione rilasciata dagli enti competenti, di rispondenza al programma autorizzato dei lavori fino ad allora eseguiti.

Al termine dell'erogazione del mutuo gli istituti di credito debbono attestare alla giunta regionale che gli interventi finanziati con mutuo sono stati realizzati.

La giunta regionale, avvalendosi anche dell'ERTAG, potrà disporre verifiche presso i soggetti beneficiari sull'espletamento dei programmi per i quali è stato concesso il contributo in conto interessi previsto dalla presente legge.

Art. 11.

Ammissione al contributo in conto capitale

La domanda di contributo in conto capitale deve essere presentata alla Fidi-Toscana S.p.a. Alle domande di contributo in conto capitale devono essere allegate:

a) l'autorizzazione o il parere di conformità di cui al precedente art. 2, secondo comma, lettera *a)*;

b) la convenzione ai sensi della quale la Regione, i comuni o i consorzi intercomunali hanno ottenuto dalle imprese l'anticipazione finanziaria di cui al precedente art. 7;

c) il piano pluriennale di riduzione convenzionale delle tariffe.

La Fidi-Toscana S.p.a. svolge l'istruttoria di cui al precedente art. 8 e verifica l'ammissibilità al contributo in conto capitale entro due mesi dalla ricezione della domanda e dalla documentazione indicata al precedente comma.

Trimestralmente la Fidi-Toscana S.p.a. trasmette alla giunta regionale la proposta di ripartizione dei contributi in base alle priorità di cui al precedente art. 3. La giunta regionale presenta al consiglio regionale per l'approvazione il piano di ripartizione per la liquidazione dei contributi redatto in conformità dell'art. 5, ottavo comma della legge 24 dicembre 1971, n. 650.

Art. 12.

La giunta regionale entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, provvede alla liquidazione dei contributi in conto capitale, sulla base dei provvedimenti adottati dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 11.

Il contributo è liquidato pro-quota direttamente alle imprese che hanno versato l'anticipazione finanziaria, previa presentazione delle autorizzazioni provvisorie o definitive agli scarichi a norma dei commi ottavo, nono e decimo, dell'art. 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il contributo è erogato nelle annualità nelle quali si scadenza la riduzione convenzionale delle tariffe o delle somme di cui al primo comma del precedente art. 7.

Art. 13.

Revoca dei contributi

In caso di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e ove sia stata accertata l'insussistenza delle condizioni necessarie alla liquidazione del contributo in conto interessi o in conto capitale indicate nei precedenti articoli 10 e 11, la concessione del contributo è revocata con deliberazione della giunta regionale.

Art. 14.

Esclusione dai contributi

Non sono ammessi ai contributi regionali di cui alla presente legge gli impianti di depurazione o di pre-trattamento degli scarichi idrici che hanno ottenuto dalla Regione, anche tramite gli enti locali, anticipazioni finanziarie da restituire mediante una maggiorazione delle tariffe o delle somme previste dagli articoli 16, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 15.

Priorità nella concessione dei contributi statali alle imprese artigiane

I contributi statali, concessi a norma della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo sesto, e successive modificazioni e integrazioni sui finanziamenti per le iniziative realizzate da soggetti iscritti agli albi toscani delle imprese artigiane e destinate esclusivamente o prevalentemente alla realizzazione, alla modifica, l'adeguamento di impianti di depurazione e di pretrattamento degli scarichi idrici, sono accordati con priorità, anche in deroga alle direttive fissate dal consiglio generale della Cassa per il credito alle aziende artigiane a norma dell'art. 44 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come modificato dalla legge 7 agosto 1971, n. 685.

Le richieste di contributo sui finanziamenti di cui al comma precedente godono di un'anticipazione di novanta giorni rispetto all'ordine cronologico di presentazione.

Art. 16.

Ammissibilità e priorità nella concessione dei contributi regionali alle imprese artigiane

I contributi regionali, concessi a norma della legge regionale 2 aprile 1974, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni, sono estesi ai finanziamenti per le iniziative destinate esclusivamente o prevalentemente alla realizzazione, la modifica, l'adeguamento di impianti di depurazione e di pretrattamento degli scarichi idrici, e sono accordati prioritariamente rispetto ai casi individuali dalle direttive fissate dal consiglio regionale con le modalità previste dall'art. 2 della legge regionale 2 aprile 1974, n. 13.

Le richieste di contributo sui finanziamenti di cui al comma precedente godono di un'anticipazione di novanta giorni rispetto all'ordine cronologico di presentazione.

Art. 17.

Riepilogazione dell'attività della Fidi-Toscana S.p.a.

Al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno la Fidi-Toscana S.p.a. trasmette alla giunta regionale il riepilogo di tutta l'attività svolta ai sensi della presente legge.

Art. 18.

Finanziamento dei contributi

Per l'erogazione dei contributi regionali di cui alla presente legge è istituito un apposito capitolo del bilancio regionale il cui ammontare è determinato con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 15 maggio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 9 aprile 1980 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 maggio 1980.

(7650)

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1980, n. 58.

Modifica alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 39: « Intervento regionale per la concessione, liquidazione e pagamento dei contributi a favore dei progetti FEOGA ammessi ai benefici di cui al regolamento (CEE) n. 17/64 entro il 31 dicembre 1977 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 30 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 39 « Intervento regionale per la concessione, la liquidazione ed il pagamento dei contributi a favore dei progetti FEOGA ammessi ai benefici di cui al regolamento (CEE) numero 17/64 entro il 31 dicembre 1977 » è sostituito con il seguente:

« Per i contributi in conto interessi per gli anni successivi al 1979 e fino al 2000, saranno istituiti annualmente i capitoli di entrata e di spesa in relazione alle anticipazioni regionali ed ai corrispondenti rimborsi statali ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 21 maggio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'8 aprile 1980 ed è stata vistata il 14 maggio 1980.

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1980, n. 59.

Norme per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 30 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La presente legge disciplina gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Gli interventi sono finalizzati al recupero dell'edificato, al superamento delle condizioni di degrado presenti nelle zone di recupero di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché a conseguire:

a) la valorizzazione degli assetti sociali e produttivi esistenti;

b) le utilizzazioni compatibili rispetto ai caratteri degli immobili, tese al riequilibrio delle funzioni sul territorio;

c) il soddisfacimento delle esigenze residenziali e il recupero delle attività produttive compatibili;

d) la dotazione dei servizi pubblici e collettivi e degli standards di legge;

e) la tutela e la valorizzazione dei caratteri culturali, espressivi, ambientali e di testimonianza storica degli edifici, nonché delle aree di particolare valore paesistico.

Titolo I

INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Art. 2.
Definizione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono:

a) la manutenzione ordinaria;

b) la manutenzione straordinaria;

c) il restauro ed il risanamento conservativo;

d) la ristrutturazione edilizia;

e) la ristrutturazione urbanistica.

Le opere e gli interventi ricadenti nelle suddette categorie sono specificati nell'allegato alla presente legge. Le definizioni in esso contenute prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici generali e dai regolamenti edilizi.

Art. 3.
Norme sulla manutenzione straordinaria

I comuni provvedono ad integrare i propri regolamenti edilizi per dettare norme relative alla documentazione da allegare alle domande di autorizzazione ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Fino a che non sia divenuta esecutiva la deliberazione comunale prevista dal comma precedente, l'istanza rivolta al sindaco deve essere corredata da apposita relazione nella quale siano indicate le caratteristiche dell'edificio e degli interventi previsti, comprendente documentazione fotografica, nonché, quando necessario, adeguata rappresentazione grafica delle parti interessate ai lavori. Deve essere inoltre indicato il nominativo del direttore dei lavori, ove previsto nella legislazione vigente, e quello dell'assuntore dei lavori.

Nell'atto di autorizzazione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e le eventuali modalità esecutive degli interventi.

Il termine di inizio non può essere superiore a un anno; il termine di ultimazione non può essere superiore a tre anni. Nel caso di cui al secondo comma dell'art. 48 della legge 5 agosto 1978, n 457, il termine per l'ultimazione dei lavori decorre dalla data della comunicazione al sindaco del loro inizio.

Nell'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria devono comunque essere rispettate le eventuali prescrizioni dei regolamenti edilizi o degli strumenti urbanistici in ordine ai materiali e ai colori da usare; non devono inoltre essere alterati i caratteri espressivi degli edifici riguardo sia agli elementi architettonici e decorativi sia all'arredo urbano.

Qualora i lavori di manutenzione siano effettuati senza che sia stata richiesta l'autorizzazione del sindaco, o questa sia stata negata, o i lavori siano iniziati prima della scadenza del termine di cui al secondo comma dell'art. 48 della citata legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero siano effettuati in difformità dalla autorizzazione stessa, si applica una sanzione amministrativa pari al costo presunto delle opere eseguite.

Agli effetti del comma precedente, sono responsabili in solido il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori.

Nel caso di cui al secondo comma dell'art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, qualora il richiedente dia corso ai lavori senza darne comunicazione al sindaco, si applica una sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000.

Nei casi di violazione delle prescrizioni di cui al quinto comma e nei casi contemplati dal sesto comma del presente articolo — in alternativa alle sanzioni pecuniarie per questi ultimi previste — il sindaco può, qualora lo richieda l'interesse pubblico, ordinare la rimessione in pristino o l'adeguamento delle opere, ai sensi dell'art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Art. 4.
Interventi ammissibili sul patrimonio edilizio esistente

Nelle zone omogenee classificate « A » ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ed in quelle ad esse assimilate dagli strumenti urbanistici vigenti sono consentiti i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente, ancorché dagli strumenti urbanistici non previsti o subordinati a piano particolareggiato, fermo restando quanto previsto dall'art. 14 della presente legge:

a) gli interventi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 2 della presente legge;

b) gli interventi di cui alla lettera D 1 dell'allegato alla presente legge con esclusione di quelli relativi agli immobili oggetto di notifica ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e agli immobili ad essi assimilati ai sensi del punto 2) del secondo comma del successivo art. 7.

Nelle zone omogenee diverse da quelle classificate « A » sono consentiti tutti gli interventi previsti dallo strumento urbanistico, esclusi quelli riguardanti gli edifici oggetto di notifica ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, per i quali sono consentiti unicamente gli interventi di cui alla lettera *a*) del comma precedente.

Nelle zone di cui all'art. 1, primo comma, della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10, resta ferma la disciplina prevista da detta legge e dalle successive modificazioni.

Gli interventi di cui al presente articolo non potranno comportare destinazioni d'uso in contrasto con quelle consentite dal vigente strumento urbanistico comunale, o — in mancanza di tali previsioni — destinazioni diverse da quelle in atto al momento di entrata in vigore della presente legge, a meno che, previo parere motivato espresso con deliberazione del consiglio comunale, soggetta al solo controllo di legittimità di cui all'art. 59 della legge 10 dicembre 1953, n. 62, non sia consentita la destinazione di singoli edifici ad uso pubblico, per attività sanitarie, culturali, ricreative, scolastiche, o a sedi di uffici di enti pubblici. In difetto di specifiche previsioni dello strumento urbanistico comunale, possono essere consentite, con la stessa procedura, anche utilizzazioni ad uso residenziale per singoli immobili o complessi edilizi riconosciuti non più necessari agli usi precedenti, o per parti di edifici in funzione di adeguamenti igienico-funzionali rispetto alla prevalente destinazione residenziale in atto.

Gli interventi sugli immobili non più utilizzati a fini agricoli, di cui all'art. 9 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10, e successive modificazioni, sono ammissibili se finalizzati a conseguire uso residenziale. Eventuali altre destinazioni potranno essere ammesse solo sulla base di piani di recupero ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della presente legge.

Nelle zone di recupero di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 — ad esclusione che per gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati o le aree soggetti al disposto di cui al terzo comma dello stesso articolo — sono consentiti, oltre gli interventi sul patrimonio edilizio esistente previsti dagli ultimi due commi del suddetto art. 27, anche quelli di cui al presente articolo ed al seguente art. 5.

Per le zone assoggettate al piano di recupero deve inoltre essere osservato il disposto dell'art. 27, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978 n. 457.

Art. 5.
Disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente con variante allo strumento urbanistico vigente

Al fine di adeguare lo strumento urbanistico alle finalità di cui al precedente art. 1, i comuni possono adottare una variante che definisca il complesso degli interventi sul patrimonio edilizio esistente secondo le categorie previste dal precedente art. 2. Per tale variante non è necessaria l'autorizzazione regionale.

Con la predetta variante:

si procede alla classificazione dei singoli immobili, complessi edilizi, isolati o aree, sulla base di parametri riferiti ai caratteri architettonici e urbanistici, al grado di testimonianza storica, al valore culturale espressivo ed ambientale ed alla tipologia;

si indicano le destinazioni d'uso eventualmente incompatibili con i caratteri di cui al precedente alinea, tenuto conto anche delle utilizzazioni in atto e delle esigenze del recupero;

si disciplinano per categorie omogenee:

a) i tipi di intervento ammissibili, in rapporto alle definizioni di cui al precedente art. 2;

b) le modalità di attuazione degli interventi, le unità minime degli interventi stessi o i criteri per la loro successiva individuazione, le tecnologie;

c) i parametri per gli standards edilizi e tipologici, igienico-funzionali e tecnologici.

In presenza di particolari caratteristiche tipologiche ed espressive degli edifici, al solo scopo di agevolare il mantenimento delle funzioni residenziali in atto, o l'eventuale recupero delle stesse nel rispetto delle caratteristiche, la variante di cui al comma precedente può prevedere deroghe alle vigenti disposizioni in materia di altezze minime interpiano e di standards tecnologici e igienico-sanitari.

Per l'approvazione della variante di cui al primo comma si seguono le procedure di cui all'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni anche nel caso di programmi di fabbricazione e di regolamenti edilizi.

La classificazione e la disciplina normativa di cui ai precedenti commi, potranno essere disposte con atti separati ciascuno dei quali riguardanti una o più zone, o parti di esse, purchè costituenti ambiti unitari organici.

Potranno essere prescritti, per i vari tipi di interventi sul patrimonio edilizio esistente, particolari materiali, tipologie o modalità costruttive in relazione alle peculiarità dei relativi centri abitati e alle opere di cui alle categorie di intervento di cui all'art. 2.

La variante adottata deve essere trasmessa alla Regione entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini entro cui possono essere presentate osservazioni ai sensi dell'art. 9 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Trascorso detto termine, non sono più applicabili le misure di salvaguardia rispetto ad interventi ammessi dalla presente legge.

Art. 6.
Contenuto della variante

L'atto di cui all'articolo precedente è formato da:

a) una relazione illustrativa dei dati conoscitivi dei criteri di base della classificazione e della normativa, dello stato dei servizi e delle infrastrutture urbane esistenti, degli obiettivi e delle finalità di cui al secondo comma del precedente art. 1. In caso di degrado ambientale per la presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico, la relazione sarà corredata da perizia tecnica a firma di geologo abilitato all'esercizio professionale e dal progetto di massima degli interventi di consolidamento;

b) una cartografia in scala 1:1.000/1:2.000 sulla quale sono riportati distintamente la classificazione, i tipi di intervento ammissibili e le destinazioni consentite;

c) l'elenco degli immobili, nonchè dei complessi edilizi e delle aree di rilevante valore storico, artistico, ambientale, anche in rapporto alle notificazioni di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 e agli ambiti assoggettati alla legge 29 giugno 1939, n. 1497;

d) l'elenco delle costruzioni esistenti nelle zone agricole che sono ritenute, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10 di particolare valore culturale o ambientale;

e) gli elementi costituenti l'arredo urbano da salvaguardare e valorizzare;

f) le norme di attuazione degli interventi previsti.

Art. 7.
Procedure per consentire nelle zone « A » in assenza di variante gli interventi di cui alla lettera D 2 dell'allegato

Gli interventi di cui alla lettera D 2 dell'allegato alla presente legge possono essere attuati nei singoli immobili o complessi edilizi ricadenti nelle zone omogenee classificate « A » e in quelle ad esse assimilate dai vigenti strumenti urbanistici, anche in assenza della variante di cui al precedente art. 5, fatta eccezione per quegli immobili e complessi edilizi compresi in elenchi appositamente redatti dai comuni.

Nei precedenti elenchi sono inclusi gli immobili, i complessi edilizi e le zone edificate aventi carattere architettonico e urbanistico significativo per testimonianza storica, per valore culturale ed ambientale, per connotazione tipologica o di aggregazione, effettuandosi, fra tali immobili, la seguente distinzione:

1) immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

2) quelli di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della presente legge, agli immobili suddetti;

3) immobili o complessi edilizi diversi da quelli precedenti.

Dell'elenco possono far parte anche in singoli immobili e complessi edilizi ricadenti in zone omogenee classificate in modo diverso dalle « A » nei vigenti strumenti urbanistici, quando

essi abbiano caratteri architettonici e urbanistici analoghi a quelli di cui al secondo comma del presente articolo, fermo restando quanto specificatamente disciplinato all'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10.

Negli immobili di cui ai punti 1) e 2) possono attuarsi gli interventi indicati alla lettera *a*) del precedente art. 4.

Gli elenchi sono adottati senza la prescritta autorizzazione regionale e sono approvati con la procedura prevista per le varianti agli strumenti urbanistici.

Con i provvedimenti di approvazione la Regione può apportare agli elenchi le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie, secondo le procedure di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.

Gli interventi di cui alla lettera D 2 dell'allegato alla presente legge sono consentiti negli immobili o complessi edilizi ricadenti nelle zone omogenee classificate «A» o in quelle ad esse assimilate dai vigenti strumenti urbanistici, che non siano compresi nei suddetti elenchi, solo dopo l'approvazione definitiva degli elenchi stessi da parte della Regione.

Titolo II

ZONE DI RECUPERO E DISCIPLINA DEI PIANI DI RECUPERO

Art. 8.

Categorie di degrado

Agli effetti della individuazione delle zone di recupero di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono definite le seguenti categorie di degrado:

a) *degrado urbanistico*, ove vi sia carenza della funzionalità dell'impianto urbano dovuta a insufficienza degli standards di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

b) *degrado fisico*, ove le condizioni d'uso dei singoli edifici o complessi edilizi siano ridotte a causa delle precarie condizioni di staticità connesse all'usura del tempo o ad inadeguate tecniche costruttive rispetto alla funzione dell'immobile, ovvero a causa della fatiscenza delle strutture e delle finiture, della inadeguatezza tipologica rispetto alle esigenze funzionali, della carenza o inadeguatezza degli impianti tecnologici;

c) *degrado igienico*, ove vi sia mancanza o insufficienza degli impianti igienico-sanitari, sia come dotazione che come organizzazione funzionale, o insufficiente aerazione e illuminazione diurna, nonchè ridotte condizioni di abitabilità e di utilizzazione in relazione all'impianto planivolumetrico o alla presenza di condizioni generali di umidità;

d) *degrado socio-economico*, ove sussistono condizioni di abbandono, di sotto utilizzazione o sovraffollamento degli immobili, o — comunque — vi sia impropria utilizzazione degli stessi, ovvero sussistano strutture produttive non compatibili con le preesistenti funzioni residenziali, o siano presenti fenomeni comportanti la sostituzione del tessuto sociale e delle forme produttive ad esso integrate;

e) *degrado geofisico*, in presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico richiedenti complessi interventi di consolidamento dei substrati dell'abitato, di aree libere impropriamente utilizzate o su cui insistono ruderi di edifici distrutti da eventi naturali o artificiali, di superfetazioni che alterino la morfologia e l'impianto storico-architettonico dell'immobile, del complesso edilizio o dell'impianto urbano, nonchè nei casi di impropria utilizzazione, abbandono o impoverimento fisico delle aree libere urbane ed extraurbane.

Art. 9.

Piani di recupero

All'interno delle zone di recupero, gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per le quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono individuati dal comune con deliberazione consiliare soggetta al solo controllo di legittimità di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Tale deliberazione può essere presa anche contestualmente a quella di adozione del piano di recupero.

Il comune procede alla individuazione di cui al comma precedente in relazione alle condizioni di cui al precedente articolo.

Proposte di piani di recupero di cui al primo comma possono essere presentate anche dai proprietari qualora rappresentino, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati. Ai piani di recupero di iniziativa dei privati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Il piano di recupero prevede la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al primo comma del presente articolo.

In particolare esso può indicare:

gli assetti di massima degli edifici;

gli eventuali edifici o spazi riservati ad opere, attrezzature o impianti di interesse pubblico;

gli interventi di rilevante e preminente interesse pubblico;

gli edifici, o le parti di essi, eventualmente destinati alla demolizione;

le unità minime di intervento;

i tipi edilizi e le eventuali tecnologie;

le modalità, i tempi di attuazione, le finalità degli interventi e le eventuali convenzioni tipo;

gli interventi alla cui attuazione siano tenuti i proprietari e quelli ai quali deve provvedere il comune;

le modalità sostitutive da parte del comune nel caso di inadempienza dei privati tenuti all'attuazione degli interventi.

Art. 10.

Elaborati del piano di recupero

Fanno parte del piano di recupero i seguenti elaborati:

a) descrizione storica, fisica, sociale e patrimoniale dell'immobile o degli immobili assoggettati al piano, con elenco dei proprietari e piano particellare delle proprietà da espropriare o sottoposte a particolari vincoli, nonchè con planimetria in scala 1:200 indicante lo stato attuale delle funzioni e le carenze igienico-sanitarie, strutturali e tecnologiche;

b) relazione illustrativa degli obiettivi del piano e delle modalità di conseguimento, corredata dalle norme tecniche di attuazione, dalle planimetrie in scala adeguata contenenti l'eventuale rilievo degli immobili e delle aree e indicanti i tipi di intervento. le unità minime di interventi, le nuove unità abitative e funzionali, le eventuali destinazioni d'uso diverse da quelle residenziali, gli interventi di preminente e rilevante interesse pubblico; la relazione individua inoltre i soggetti operatori e le eventuali modalità di convenzionamento. In caso di degrado ambientale per la presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico, la relazione sarà corredata da perizia tecnica a firma di geologo abilitato all'esercizio professionale ed il progetto di massima degli interventi di consolidamento;

c) le eventuali convenzioni-tipo;

d) relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l'eventuale acquisizione di aree, immobili o porzioni di essi e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano;

e) programma di attuazione e di coordinamento degli atti e degli interventi necessari a realizzare il piano.

Qualora il piano di recupero interessi immobili, complessi edilizi o aree ricadenti sotto il vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, esso dovrà essere redatto — per le parti oggetto del vincolo stesso — nelle forme di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 2 novembre 1979, n. 52.

Art. 11.

Formazione ed approvazione del piano di recupero

Il piano di recupero è adottato dal consiglio comunale e depositato presso la segreteria del comune per la durata di trenta giorni consecutivi.

Dell'eseguito deposito è data immediata notizia al pubblico mediante avviso da affiggere all'albo del comune e da inserire nel Foglio annunzi legali della provincia, nonchè mediante manifesti.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito potranno essere presentate opposizioni, in ordine alle quali il consiglio comunale decide in sede di approvazione del piano a norma del secondo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Normative o interventi in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti possono essere previste dal piano di recupero soltanto attraverso la contestuale adozione di apposita variante. In tal caso, peraltro, le parti del piano non in contrasto sono immediatamente operanti dal momento in cui diventa esecutiva la delibera di adozione, ai sensi dell'art. 28, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, a condizione che tali parti

risultino espressamente dal piano. Non è necessaria la variante, qualora gli interventi, anche se non previsti dallo strumento urbanistico, sono ammessi ai sensi degli articoli 4 e 7 della presente legge.

Per gli immobili di cui all'art. 9 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10, e successive modificazioni, il piano di recupero può prevedere destinazioni anche diverse da quella residenziale, nonchè realizzazioni di un numero di unità abitative superiore a quello esistente, ferma restando l'esclusione di tipologie riferibili a *residence* o complessi di mini-appartamenti o monolocali.

Art. 12.

Rapporto fra piani di recupero e programmi pluriennali di attuazione

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente compresi nei piani di recupero approvati, costituiscono parte integrante dei programmi pluriennali di attuazione previsti dall'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. A tale effetto, i comuni obbligati alla redazione dei programmi pluriennali di attuazione, o che di tali programmi si siano comunque dotati, provvedono a dare immediata comunicazione alla giunta regionale dei piani di recupero approvati, trasmettendone copia.

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente non compresi nei piani di recupero devono comunque ritenersi automaticamente inclusi nei programmi pluriennali di attuazione, fatta eccezione per gli interventi di cui alla lettera *e*) del precedente art. 2, per i quali si procede all'inserimento nei suddetti programmi secondo le procedure di cui all'art. 5 della legge regionale 24 agosto 1977, n. 60.

Se con l'adozione del piano di recupero si dimostri di avere provveduto al soddisfacimento di una quota del fabbisogno abitativo tenuto a base del vigente programma pluriennale di attuazione, possono essere deliberate varianti al programma stesso, secondo le modalità e le procedure stabilite dall'art. 8 della legge regionale 24 agosto 1977, n. 60.

Art. 13.

Attuazione degli interventi previsti dai piani di recupero

All'attuazione dei piani di recupero provvedono i comuni nei seguenti casi:

a) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente per il recupero del patrimonio edilizio degli enti pubblici, anche avvalendosi degli istituti autonomi per le case popolari;

b) per gli interventi di adeguamento delle urbanizzazioni;

c) per gli interventi di rilevante e preminente interesse pubblico, anche mediante il convenzionamento con i privati.

L'approvazione dei piani di recupero equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza di tutte le opere riguardanti gli interventi di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente comma. I comuni possono affidare la realizzazione delle opere di urbanizzazione ai proprietari singoli o riuniti in consorzio, che eseguono gli interventi previsti dai piani di recupero.

Gli interventi di cui alla lettera *c*) sono individuati come tali dal piano di recupero, sulla base di congrue ed espresse motivazioni.

All'attuazione degli interventi che non competono al comune a norma del primo comma, del presente articolo, provvedono i proprietari degli immobili e delle aree, singoli o riuniti in consorzio.

I proprietari, singoli o riuniti in consorzio, possono altresì chiedere di realizzare, mediante convenzionamento con il comune, gli interventi di rilevante e preminente interesse pubblico previsti dal piano di recupero ai quali siano interessate le loro aree ed i loro immobili.

In caso di inerzia dei proprietari, trascorsi i tempi previsti dai piani di recupero, il comune, previa diffida ad iniziare i lavori entro il termine di un anno, ha la facoltà di provvedere all'esecuzione delle opere previste dal piano, mediante occupazione temporanea, con diritto di rivalsa delle spese sostenute, nei confronti dei proprietari.

Nei comuni esonerati dall'obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 24 agosto 1977, n. 60, gli interventi che secondo i piani di recupero devono essere attuati dai privati, in caso di inerzia dei medesimi, possono essere attuati dal comune mediante esproprio. L'esproprio può aver luogo solo dopo che il comune abbia diffidato i proprietari delle unità minime di intervento a dare corso alle opere previste dal piano di recupero con inizio delle stesse in un termine non inferiore ad un anno.

Per i comuni che adottano i programmi pluriennali di attuazione, ai sensi dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, numero 10, la diffida di cui al comma precedente può effettuarsi, ai fini dell'esproprio, soltanto una volta decorso il termine di scadenza del programma nel quale ciascun piano di recupero approvato viene incluso.

Alle occupazioni ed alle espropriazioni di cui al presente articolo si applicano le dispozioni di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Titolo III

NORME FINALI

Art. 14.

Strumenti urbanistici vigenti

I piani particolareggiati, i piani per l'edilizia economica e popolare e le varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzati a regolamentare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatti salvi nei confronti delle presenti norme, fermo restando il disposto dell'art. 34 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 15.

Rilascio temporaneo degli immobili

Per il trasferimento e la sistemazione temporanea delle famiglie che abitano in immobili nei quali l'intervento di recupero è realizzato dal comune, questo provvede:

a) utilizzando la riserva di alloggi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, numero 1035;

b) utilizzando, anche attraverso l'acquisto di alloggi esistenti, i fondi che saranno determinati dalla Regione ai sensi dell'art. 29 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 16.

Oneri di urbanizzazione relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente

Con deliberazione comunale, soggetta al solo controllo di legittimità di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ai coefficienti di cui ai numeri 1 e 2 delle tabelle C e C1, allegate alla legge regionale 24 agosto 1977, n. 60, possono essere apportate riduzioni non superiori al 60 % dei valori ivi indicati. Tali riduzioni possono essere differenziate per le singole categorie di intervento di cui all'art. 2 della presente legge, o per gruppi di esse e sono comunque comprensive di quelle previste dall'art. 19 della citata legge regionale n. 60. Sono comunque esclusi da tali riduzioni gli interventi riguardanti immobili, complessi edilizi o singoli alloggi che siano censiti al nuovo catasto edilizio urbano in categoria di lusso ai sensi della normativa vigente.

Il testo delle descrizioni degli interventi indicati ai punti 1, 2 e 3 delle tabelle C e C1, allegate alla citata legge regionale n. 60, è così modificato:

« 1) interventi di restauro e risanamento conservativo
2) interventi di ristrutturazione edilizia
3) interventi di nuova edificazione:

a) con indice di fabbricabilità inferiore a 1,5 mc/mq, oppure nel caso di ricostruzione, a seguito di demolizione, senza aumento di volumi ».

Restano immutati la descrizione dei rimanenti interventi di cui al n. 3 e le altre indicazioni delle tabelle.

Art. 17.

Contributi e agevolazioni

Per agevolare la formazione delle varianti di cui al precedente art. 5 e dei piani di recupero di iniziativa comunale, la Regione concede ai comuni interessati contributi ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8, e successive modificazioni.

I comuni che provvedono entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, alla redazione degli elenchi di cui al precedente art. 7 o di quelli di cui all'ultimo comma del-

l'art. 1 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10, possono ottenere dalla Regione il rimborso fino al 90% delle spese occorse per la redazione degli elenchi stessi, fino a un massimo di L. 10.000.000 per ogni comune.

I contributi di cui ai precedenti commi possono riguardare anche le spese incontrate dai comuni per rilievi, ricerche storiche, documentazione e comunque per l'acquisizione di dati conoscitivi relativi al patrimonio edilizio esistente, ivi compresi i rilievi aerofotografici.

Al fine di favorire interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente, la Regione promuove convenzioni con istituti di credito per la concessione di mutui a tasso agevolato ai comuni e ai privati.

Art. 18.
Disposizioni finanziarie

All'onere derivante dall'applicazione di quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 17 è fatto fronte mediante l'istituzione, nel bilancio 1981, di apposito capitolo con la seguente denominazione: « Rimborso ai comuni per la formazione degli elenchi di cui all'art. 7 della legge regionale n. 51 del 9 aprile 1980 (A.C.) » il cui stanziamento sarà determinato dalla stessa legge di bilancio.

Art. 19.
Modifiche alla legge regionale 28 maggio 1975, n. 56

All'articolo unico della legge regionale 28 maggio 1975, n. 56, modificato con legge regionale 19 agosto 1976, n. 56, recante norme per gli interventi nei centri storici, sono apportate le seguenti modifiche.

I commi secondo e terzo sono abrogati.

Il primo periodo del quarto comma è così sostituito:

« Gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente compresi quelli non previsti dall'art. 4 della legge regionale sulla "Disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente" possono essere effettuati anche attraverso i seguenti strumenti attuativi di piani regolatori generali e programmi di fabbricazione ».

Gli ultimi due commi sono abrogati.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 21 maggio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 9 aprile 1980 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 14 maggio 1980.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1980, n. 60.

Modifica alla legge regionale n. 54/75, art. 3: « Assistenza tecnico-economica alle cooperative agricole e loro consorzi ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 30 *maggio* 1980

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 3 della legge regionale 25 maggio 1975, n. 54, è abrogato e sostituito dal seguente:

Per l'assistenza tecnico-economica alle cooperative agricole e loro consorzi può essere concesso un contributo sulle spese per gli assegni fissi, compresi gli oneri sociali, relativi al personale cui è affidata la direzione tecnica o amministrativa, nel limite di due unità e per durata massima di tre anni. Tale contributo, non potrà comunque superare il limite massimo del 75% dell'importo complessivo ritenuto ammissibile, per ciascuna unità e per ogni anno.

Gli interventi di cui sopra verranno corrisposti prioritariamente alle cooperative agricole e loro consorzi, che abbiano iniziato la loro attività da meno di cinque anni all'atto della presentazione della domanda, nonchè a quelle cooperative e loro consorzi che dimostrino di aver assunto giovani in età non superiore ai trenta anni che abbiano frequentato specifici corsi regionali o che abbiano sostituito i tecnici già in servizio presso l'ETSAF.

Il contributo previsto per i giovani, di cui al comma precedente, non è cumulabile con le indennità previste dall'art. 18 e seguenti della legge 1° giugno 1977, n. 285 e dall'art. 13 della legge regionale 3 novembre 1979, n. 53.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 24 maggio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 15 aprile 1980 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 21 maggio 1980.

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1980, n. 61.

Integrazione legge regionale n. 49/74: « Regolamento attivazione servizi trasfusionali nell'arco delle 24 ore ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 30 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Disposizioni speciali per l'utilizzazione di sangue in situazioni di emergenza

Gli ospedali che provvedono al servizio trasfusionale mediante la sezione emotrasfusionale decentrata, di cui alla legge regionale 19 agosto 1974, n. 49, sono autorizzati, nell'arco di tempo non ricoperto dai dipendenti assegnati al servizio, ad utilizzare sangue, conservato secondo le norme prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256, in situazioni di emergenza.

Art 2.
Requisiti dell'emergenza

L'emergenza di cui all'articolo precedente ricorre in casi di particolare necessità, in relazione ai quali il medico curante ritenga che la trasfusione sia urgente o urgentissima, onde il ritardarla possa causare gravi ripercussioni sullo stato di salute del paziente.

La trasfusione è urgente se non può essere ritardata oltre il lasso di tempo minimo di 30' occorrente per l'esecuzione delle prove crociate di compatibilità di cui all'art. 89 del regolamento 24 agosto 1971, n. 1286. In tal caso debbono comunque essere effettuate dal servizio di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche le prove crociate di compatibilità di cui al citato art. 89.

Quando si tratti di caso tale da non concedere intervalli di sorta, la trasfusione è urgentissima.

In tali casi, il medico curante che ritiene di dover eseguire la trasfusione in situazione di emergenza motiva l'emergenza stessa e specifica il carattere urgente o urgentissimo

Ricorrendo l'emergenza, il direttore sanitario autorizza a prelevare dall'emoteca flaconi di sangue dello stesso gruppo e fattore Rh del ricevente; se trattasi di trasfusione urgentissima e se il gruppo e il fattore Rh del ricevente non sono noti, autorizza a prelevare flaconi di sangue di gruppo 0, possibilmente di fattore Rh negativo.

Se il direttore sanitario non è immediatamente reperibile, il medico curante preleva direttamente flaconi di sangue secondo quanto disposto nel comma precedente.

La dichiarazione di emergenza, con la specificazione del suo carattere urgente o urgentissimo, e l'orario di inizio della trasfusione sono annotate nel registro di scarico del servizio.

Art. 3.

Stabilimenti ospedalieri con emoteca

Gli enti con stabilimenti ospedalieri presso i quali il soccorso trasfusionale è assicurato mediante emoteca possono essere autorizzati dal centro trasfusionale cui l'emoteca stessa o la sezione decentrata emotrasfusionale sono collegate ad utilizzare il sangue in situazioni di emergenza, secondo le procedure di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

In relazione ai compiti assegnati alla sezione emotrasfusionale decentrata è fatto divieto agli enti di istituire servizi di reperibilità per l'assegnazione di sangue.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 24 giugno 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 15 aprile 1980 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 21 maggio 1980.

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1980, n. **62.**

Disciplina dell'attività di trattamento domiciliare dello emofiliaco.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 30 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il trattamento domiciliare dell'emofilia nella regione Toscana è autorizzato dopo addestramento specifico degli emofilici e dei loro assistenti, resi idonei tramite corsi organizzati secondo direttive impartite dalla presente legge.

Art. 2.

Il trattamento di cui all'articolo precedente consiste la somministrazione a scopo terapeutico di emoderivati liofilizzati, registrati specifici o prodotti di enti pubblici autorizzati in base alla legge n. 592 del 14 giugno 1967.

Allorchè saranno disponibili i prodotti del centro di riferimento e produzione degli emoderivati, legge regionale 17 maggio 1978, n. 31, il trattamento domiciliare avverrà mediante prodotti specifici del centro.

Per il trattamento sintomatico domiciliare dell'emofilico si intende la somministrazione terapeutica, all'atto dell'insorgere di una emorragia spontanea o in occasione di un evento traumatico, degli emoderivati di cui al primo comma, effettuata senza la presenza di personale medico o infermieristico, previa autorizzazione rilasciata dal responsabile del servizio trasfusionale, a cui è affidato il corso secondo l'art. 4 della presente legge, al termine del corso di addestramento, frequentato dall'emofilico e dall'assistente con esito positivo presso il servizio stesso.

Art. 3.

L'istituzione dei corsi, di cui all'art. 2, è autorizzata dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

A tal fine gli organi direttivi delle unità sanitarie locali, sedi di centri e sezioni trasfusionali, devono avanzare richiesta al presidente della giunta regionale.

A tale richiesta dovranno essere allegati i nominativi del personale che gestirà il corso con le relative qualifiche, secondo l'art. 4 della presente legge.

Art. 4.

Presso i servizi ospedalieri delle unità sanitarie locali, autorizzati ad organizzare i corsi ai sensi dell'art. 3, è istituita una commissione presieduta dal responsabile del servizio trasfusionale, cui è affidato il corso, composta da un membro dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale, da un medico operante in un centro della Regione per la diagnosi, il trattamento e lo studio dell'emofilia, dal medico con responsabilità igienico-organizzative nel complesso dei presidi ospedalieri, da un assistente sociale nel ruolo della unità sanitaria locale e da un rappresentante dell'associazione toscana dell'emofilia.

La commissione è nominata dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale o, in caso di inerzia, dalla giunta regionale.

Alla suddetta commissione sono attribuiti i seguenti compiti:

a) determinazione del programma teorico pratico dei corsi di addestramento e delle relative modalità di svolgimento, nell'ambito delle modalità comunicate dalla giunta regionale all'atto del rilascio del provvedimento autorizzativo di cui all'art. 3;

b) ammissione al corso del paziente e/o del suo assistente, previo accertamento della loro idoneità psicofisica alla pratica della autoinfusione o della infusione, nonchè del tipo e dell'entità della sindrome emofilica del paziente;

c) revoca dell'ammissione al corso, qualora venga meno la permanenza del requisito di cui alla lettera *b*);

d) verifica collegiale della idoneità del paziente e/o del suo assistente ad effettuare l'autoinfusione o l'infusione al termine del corso;

e) l'eventuale fissazione di un ulteriore congruo periodo di effettuazione del corso in caso di esito negativo della verifica di cui alla lettera *d*).

Quando la commissione risulta insediata dovranno essere inviati alla giunta regionale il programma di attività del corso, i nominativi degli emofilici e dei loro assistenti che intendono partecipare.

A conclusione del corso saranno inviati alla giunta regionale il programma effettivamente svolto, i nominativi degli emofilici e dei loro assistenti che abbiano effettivamente partecipato e l'esito conclusivo.

Art. 5.

I corsi, la cui durata non potrà essere inferiore alle 36 ore effettive, sono svolti da personale medico e paramedico del ruolo delle unità sanitarie locali sotto la direzione del medico trasfusionista responsabile del corso.

Art. 6.

Le domande di ammissione al corso di addestramento devono essere presentate all'ente che sia stato autorizzato ai sensi dell'art. 3 della presente legge. Esse devono contenere:

1) generalità del paziente e dell'assistente;

2) dichiarazione di accettazione dell'assistente da parte del paziente, quando questi non intenda o non sia in grado di praticare l'autoinfusione;

3) il parere del medico curante sulla capacità del paziente ad autoinfondersi.

Nel caso in cui il paziente sia minore di anni 14 o incapace, l'intervento dell'assistente è obbligatorio.

Art. 7.

L'autorizzazione di cui all'art. 2 è rilasciata dal responsabile del servizio trasfusionale a seguito di parere favorevole, vincolante, espresso dalla commissione prevista dall'art. 4.

L'autorizzazione per l'assistente ad effettuare l'infusione di emoderivati a domicilio è valida esclusivamente nei confronti dell'emofilico indicato nell'autorizzazione stessa.

Del rilascio dell'autorizzazione all'autoinfusione o infusione deve essere data comunicazione al medico curante dell'emofilico.

Il responsabile del corso può ammettere alla frequenza, come uditori, anche i minori di anni 14.

Art. 8.

I pazienti ed i loro assistenti devono attendere al trattamento domiciliare con la più scrupolosa osservanza delle tecniche apprese durante il corso.

Per gli episodi emorragici maggiori, entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore dall'autoinfusione o infusione praticata a domicilio, il paziente deve sottoporsi a visita di controllo presso un centro per l'emofilia o presso il più vicino centro ospedaliero o dal proprio medico curante.

In quest'ultimo caso il medico curante, ove ne ravvisi la necessità, prescrive la visita di controllo o il ricovero del paziente presso il più vicino centro ospedaliero.

Deve instaurarsi la massima collaborazione tra l'emofilico, l'assistente, la famiglia, il medico curante, la commissione a cui è affidato il corso e il centro per l'emofilia.

E' fatto obbligo di aggiornare una scheda tipo, prevista dalla commissione di cui all'art. 4, su cui saranno annotate a cura dell'emofilico, subito dopo l'autoinfusione, il tipo di preparato, il lotto del preparato ed il quantitativo usato.

A trattamento avvenuto l'emofilico provvederà, entro le 24 ore successive, a comunicarlo al responsabile del centro per l'emofilia o al medico curante che potranno disporre i controlli.

Ciascun emofilico in trattamento domiciliare deve sottoporsi di regola ogni tre mesi e comunque con un intervallo non superiore a sei mesi a visita medica generale e ad esami di controllo presso un centro per l'emofilia.

Art. 9.

Il responsabile del servizio trasfusionale può disporre la sospensione della autorizzazione, qualora accerti la temporanea inidoneità del paziente al trattamento domiciliare in occasione delle visite di controllo di cui all'art. 8.

La sospensione può essere disposta anche a seguito di motivata richiesta del medico curante.

L'autorizzazione può essere revocata quando vi sia fondato motivo di ritenere che l'effettuazione del trattamento a domicilio possa risultare pericolosa per l'incolumità del paziente.

La revoca è disposta dalla commissione di cui all'art. 4.

Qualora l'emofilico, senza elementi giustificativi validi, non osservi l'art. 8 o non si sottoponga a visite periodiche di controllo presso i centri per l'emofilia è considerato decaduto dall'autorizazzione.

Art. 10.

L'unità sanitaria locale. autorizzata all'istituzione dei corsi, provvede alle necessarie coperture assicurative per i danni eventualmente sofferti dai soggetti durante l'attività di addestramento svolta presso il proprio servizio trasfusionale.

L'unità sanitaria locale non risponde dei danni al paziente derivati dalla mancata osservanza delle norme contenute nella presente legge ed in particolare delle disposizioni di cui all'art. 8.

Art. 11.

L'autorizzazione, di cui all'art. 4, consente alle unità sanitarie locali, che ne siano state autorizzate dalla giunta regionale, di organizzare i corsi di addestramento al trattamento dell'emofilico, di gestirli autonomamente e di controllare l'esercizio dell'attività del trattamento domiciliare, avvalendosi anche dei centri per l'emofilia.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 24 maggio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 15 *aprile* 1980 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 21 *maggio* 1980.

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1980, n. 63.

Contributo per il 1980 nelle spese di funzionamento del consorzio regionale degli istituti per le case popolari della Toscana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 30 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' conferita al consorzio regionale obbligatorio fra gli istituti autonomi per le case popolari della Toscana, a titolo di contributo nelle spese di funzionamento per l'anno 1980 la somma di L. 200.000.000.

All'erogazione del suddetto contributo provvederà la giunta regionale con apposita deliberazione.

Il predetto consorzio entro il 28 febbraio 1981 presenterà alla giunta regionale il rendiconto della utilizzazione del contributo concesso.

Art. 2.

Alla spesa si fa fronte con i fondi di cui al cap. 54850 del bilancio del corrente esercizio che viene istituito con la variazione di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte « spesa » sono apportate, per analogo importo, le seguenti modificazioni:

In diminuzione:

Cap. 6300. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) . . . . L. 200.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 54850. — Contributo nelle spese di funzionamento al consorzio regionale obbligatorio fra gli istituti autonomi per le case popolari della Toscana . . . . L. 200.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 24 maggio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 15 *aprile* 1980 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 21 *maggio* 1980.

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1980, n. **64.**

Provvedimenti per l'attuazione del progetto marmi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 30 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie sulle domande presentate entro i termini fissati nel successivo art. 4 e rivolte a favorire la coltivazione delle cave di marmo dell'area Apuoversiliese per l'attuazione del progetto marmi.

Le agevolazioni sono disposte a favore:

a) di enti locali per la realizzazione, completamento ed adeguamento di strade di collegamento e delle altre infrastrutture a servizio delle aree di estrazione;

b) di operatori privati per gli interventi previsti da piani aziendali ed interaziendali.

Art. 2.

Le agevolazioni di cui al precedente articolo sono concesse per le attività di escavazione e per le attività ad esse connesse, ove rispondenti alle disposizioni della presente legge e al programma operativo d'intervento per lo sviluppo della produzione marmifera nell'area Apuo-versiliese.

Il programma regionale, per la parte riguardante le attività di escavazione o ad esse connesse, stabilisce:

a) i comparti da incentivare ed i criteri per la elaborazione ed approvazione da parte della giunta regionale entro il 31 luglio 1980, dei piani di massima relativi a detti comparti, cui dovranno conformarsi gli operatori privati per l'elaborazione dei piani aziendali ed interaziendali e gli enti locali per i loro interventi nella viabilità, ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie;

b) il contenuto dei piani aziendali ed interaziendali, i criteri per la loro formazione, la documentazione da allegare, le priorità; la natura e la misura delle agevolazioni, le modalità di finanziamento ed i tipi di intervento finanziabili; i tempi di attuazione, che non dovranno eccedere i tre anni;

c) le iniziative degli enti locali ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 1, la documentazione da allegare alle relative domande, la natura e la misura delle agevolazioni e le modalità di finanziamento;

d) la natura e l'entità dei contributi per la costituzione, ai sensi di legge, di cooperative di lavoratori o loro consorzi, di cooperative o consorzi di imprese artigiane aventi per scopo, ai fini dell'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi dei programmi relativi ai comparti attrezzati, l'escavazione ed il trasporto dei materiali estratti.

Il programma operativo di intervento è approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta.

Art. 3.

Ai fini della formazione dei piani aziendali ed interaziendali e per la loro attuazione, l'ERTAG e la Fidi-Toscana S.p.a. intervengono, nell'ambito delle rispettive funzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio regionale nel programma regionale di cui all'art. 2, comma primo.

Allo scopo di assicurare i mezzi finanziari occorrenti per l'attuazione dei piani aziendali ed interaziendali approvati ai sensi della presente legge, la Regione può stipulare, con istituti di credito abilitati, apposite convenzioni, dirette a favorire la contrazione di mutui a tasso agevolato o concordato.

Art. 4.

I piani aziendali o interaziendali, per i quali si intendono ottenere agevolazioni finanziarie ai sensi della presente legge, sono presentati ai comuni nel cui territorio si realizzano gli interventi, in allegato alla domanda con la quale si fa richiesta di accedere alle agevolazioni. La domanda, da presentare entro il 15 ottobre 1980, è corredata da dichiarazione, sottoscritta e autenticata nei modi di legge, attestante sotto l'espressa responsabilità del dichiarante che ogni dato fornito risponde a verità e può essere accertato. La domanda ed il piano sono inviati mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero presentati direttamente ai competenti uffici comunali, che ne rilasciano ricevuta. Il comune, nel termine perentorio di quarantacinque giorni successivi, sentite le organizzazioni rappresentative a livello locale, o in mancanza quelle provinciali, dei soggetti beneficiari e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, esprime il proprio parere sui piani stessi, con riferimento agli aspetti urbanistici ambientali, igienico-sanitari, ovvero comunque connessi alla utilizzazione del territorio.

Il parere del comune, nonchè copia degli elaborati dei piani aziendali ed interaziendali, sono trasmessi alla giunta regionale.

I comuni, le province, comunità montane e consorzi tra detti enti presentano alla Regione entro gli stessi termini di cui al primo comma le domande, corredate dalla documentazione richiesta, intese ad ottenere le agevolazioni finanziarie, per la realizzazione della viabilità e delle altre infrastrutture a servizio dei comparti.

Varianti ai piani aziendali o interaziendali o ai progetti riguardanti la viabilità e le altre infrastrutture per i quali sono state concesse agevolazioni finanziarie ai sensi della presente legge possono essere autorizzate dalla giunta regionale solo eccezionalmente e per giustificati motivi e devono comunque risultare compatibili con gli obiettivi del programma operativo d'intervento e del piano di massima di comparto di cui all'art. 2, secondo comma, lettera *a*).

Art. 5.

La giunta regionale verifica la rispondenza dei piani e dei progetti sotto il profilo tecnico-economico e finanziario e, sentito il comitato di coordinamento del progetto marmi, delibera con un unico atto la concessione delle agevolazioni previa verifica di ammissibilità dei singoli piani o progetti, stabilendo contestualmente, per ciascuno di essi, le modalità e i termini per l'attuazione degli interventi.

Art. 6.

Le opere relative alla costruzione o adeguamento di strade a servizio delle aree di estrazione sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi della vigente legislazione in materia.

Sulle strade costruite o sulle quali siano stati realizzati interventi con i contributi previsti dalla presente legge, è istituita con delibera del consiglio regionale una pubblica servitù di passaggio.

Art. 7.

In materia di controlli, vigilanza e decadenza, valgono le norme di cui all'art. 8 della legge regionale 27 marzo 1980, n. 24, per le attività di cava e all'art. 8 della legge regionale 4 aprile 1980, n. 25.

Art. 8.

La legge regionale 5 agosto 1974, n. 46, non si applica agli interventi per i quali possono essere concesse agevolazioni ai sensi della presente legge.

Art. 9.

L'onere derivante dalla presente legge farà carico ad apposito capitolo da istituirsi con la denominazione « Provvedimenti di attuazione del progetto armi » del bilancio di previsione per l'anno 1981 con il provvedimento di approvazione del medesimo.

Art. 10.

Il programma regionale degli interventi per le attività di cava, previsto all'art. 2 della legge regionale 27 marzo 1980, n. 24, e il programma attuativo di cui agli articoli 2 e 5 della legge regionale 4 aprile 1980, n. 25, dovranno recepire i contenuti del programma operativo di intervento per lo sviluppo della produzione marmifera nell'area apuo-versiliese per quanto concerne la realizzazione dei comparti attrezzati a carattere sperimentale indicati al precedente art. 2, lettera *a*).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 24 maggio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 16 aprile 1980 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 21 maggio 1980.

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1980, n. 65.

Norme per la istituzione del Parco delle Alpi Apuane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 30 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Allo scopo di promuovere l'istituzione del Parco naturale delle Alpi apuane, quale elemento costitutivo del sistema dei parchi in Toscana, la presente legge indica le attività di ricerca, di studio e di organizzazione per la definizione del parco, delle sue finalità e del relativo ambito territoriale; determina gli strumenti, anche finanziari, per l'attuazione di tali adempimenti; detta la normativa di salvaguardia da valere fino alla entrata in vigore della legge regionale istitutiva del parco e comunque per non oltre due anni.

Scopo del parco è la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali delle Alpi apuane, in funzione del loro uso sociale e nel rispetto di un ordinato svolgimento delle attività economiche.

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 2.

Ambito territoriale

La presente legge si applica nel territorio dei comuni di: Massa, Carrara, Fivizzano, Casola in Lunigiana, Montignoso, Piazza al Serchio, Minucciano, Vagli di Sotto, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Molazzana, Vergemoli, Galli-

cano, Fabbriche di Vallico, Pescaglia, Borgo a Mozzano, Seravezza, Pietrasanta, Camaiore e Stazzema e riguarda le aree delimitate dalla cartografia in scala 1:50.000 allegata alla presente legge.

Per giustificati motivi conseguenti ad una più approfondita conoscenza del territorio, ai sensi del successivo art. 4, l'ambito di applicazione della presente legge può essere modificato con deliberazione del consiglio regionale, sentiti i comuni e le comunità montane interessate.

Art. 3.
Soggetti

Le comunità montane n. 3 (Apuo-versiliese) e n. 2 (della Garfagnana) promuovono congiuntamente le iniziative necessarie per l'istituzione del parco e svolgono le attività previste dalla presente legge.

I programmi delle attività di cui al successivo art. 4 sono approvati dai consigli delle due comunità sentiti i comuni e le altre comunità montane interessate.

La giunta regionale promuove periodicamente incontri con i soggetti di cui al primo comma per verificare lo stato di attuazione dei programmi medesimi e ne riferisce al consiglio.

Art. 4.
Attività preliminari all'istituzione del Parco

Le comunità montane di cui al primo comma dell'art. 3 svolgono le attività di studio e di ricerca necessarie a definire le finalità del Parco, le sue caratteristiche, l'ambito territoriale, le forme di tutela, i criteri organizzativi e gli strumenti attuativi e gestionali.

In particolare le comunità montane sono tenute a curare:

1) il censimento e la catalogazione delle risorse naturali e dei beni ambientali, naturalistici, paesaggistici, storici e artistici;

2) la classificazione tipologica delle aree in base alla presenza e prevalenza dei beni prima individuati;

3) la verifica dei confini di cui all'art. 1 e la proposta di perimetrazione del parco.

Entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge le comunità montane presentano i risultati delle ricerche e degli studi alla giunta regionale.

Nei sei mesi successivi la giunta regionale presenta al consiglio regionale la proposta di legge istitutiva del Parco.

Art. 5.
Indirizzi per l'esercizio delle competenze attribuite alla comunità montana

Nell'esercizio delle competenze ad esse attribuite le comunità montane ricercano la collaborazione delle università toscane e delle associazioni naturalistiche ed operano in rapporto con i competenti dipartimenti della Regione e col servizio regionale di beni ambientali di cui alla legge regionale 2 novembre 1979, n. 52, tenendo conto in particolare:

della strumentazione urbanistica;

del vincolo paesaggistico di cui alla legge n. 1497/1939;

del vincolo idrogeologico di cui al regio decreto numero 3267/1925;

della classificazione del territorio in bacini montani;

della classificazione del territorio in comprensori di bonifica montana;

dei piani di sviluppo socio-economico delle comunità montane;

delle indicazioni del « progetto marmi ».

Titolo II
NORME TRANSITORIE DI SALVAGUARDIA

Art. 6.
Provvedimenti cautelari

Fino all'entrata in vigore della legge regionale istitutiva del Parco naturale delle Alpi apuane e comunque per non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge, nel territorio compreso nel perimetro di cui al precedente art. 2, i provvedimenti di inibizione o sospensione previsti dalla legge regionale 2 novembre 1979, n. 52 per la conservazione delle bellezze naturali, possono essere esercitati, ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, anche per la protezione della natura e dei beni culturali immobili di interesse ambientale.

I provvedimenti di cui al comma precedente sono adottati secondo le procedure della legge regionale predetta; i provvedimenti di competenza degli organi regionali previsti dall'art. 9 della medesima legge sono adottati sentiti i comuni e le comunità montane interessate.

Art. 7.
Aree a disciplina speciale

Le aree individuate nell'allegata planimetria, fino all'entrata in vigore della legge regionale istitutiva del parco e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge, sono soggette alla seguente disciplina transitoria:

E' vietato:

aprire nuove cave o nuove discariche;

apportare modificazioni morfologiche, vegetazionali o colturali, diverse dalla normale conduzione agricola o forestale e dai normali avvicendamenti, nonchè ogni attività che comporti processi di inquinamento;

indurre trasformazioni edilizie ed urbanistiche fatti salvi gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto della legislazione vigente.

Sono comunque consentiti gli interventi per i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, siano stati già deliberati contributi o altre provvidenze pubbliche.

Nelle localizzazioni di preminente interesse antropologico e paleontologico di seguito elencate, è vietata ogni alterazione o trasformazione:

Tana della Volpe di Equi Terme: comuni di Fivizzano e Casola Lunigiana;

Giacimento Mesolitico di Isola Santa: comune di Careggine;

Grotta delle Fate di Calomini: comune di Vergemoli;

Grotta di Castelvenere o Castelteudine: comune di Fabbriche di Vallico e Gallicano;

Conca delle Fate di Cardoso: comune di Stazzema;

Grotta dei Goti e della Giovannina: comune di Stazzema;

Grotta dell'Onda: comune di Stazzema;

Grotta del Tanaccio a Monte Gevoli: comune di Stazzema;

Grotte della Penna, del Tambugione e del Tasso: comune di Camaiore;

Tana della Volpe: comune di Camaiore.

Sempre al fine di evitare ogni pregiudizio alle caratteristiche di dette localizzazioni, gli interventi di trasformazione edilizia, urbanistica, morfologica o vegetazionale, ricadenti in un raggio di duecento metri dagli accessi, semprechè ammessi dalla normativa vigente, sono subordinati a preventivo nulla-osta della commissione di cui all'art. 5 della legge regionale 2 novembre 1979, n. 52, territorialmente competente.

Su proposta delle comunità montane interessate l'elenco delle localizzazioni e le perimentrazioni delle aree a disciplina speciale di cui al presente articolo possono essere modificate con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 8.
Sanzioni

Senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla leggi vigenti, nel caso di violazione delle norme di salvaguardia di cui all'art. 7 o inosservanza dei provvedimenti di inibizione o sospensione di cui all'art. 6, si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di 50.000 ad un massimo di L. 5.000.000 avendo riguardo alla gravità delle violazioni ed ai precedenti di chi le ha commesse.

In ogni caso viene ordinata la riduzione in pristino con l'indicazione del termine entro il quale il responsabile deve provvedere. Scaduto inutilmente tale termine è disposta la esecuzione dei lavori in danno del responsabile

Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono applicate, nel caso di violazione delle norme di salvaguardia, dal sindaco del comune nel cui territorio si è verificata la violazione; nel caso di innosservanza dei povvedimenti di inibizione o sospensione, dalle autorità che hanno emanato i provvedimenti stessi.

Delle violazioni è redatto apposito processo verbale copia del quale è immediatamente consegnata al trasgressore, ovvero comunicata allo stesso entro trenta giorni con lettera raccomandata. Nei quindici giorni successivi alla contestazione del-

l'infrazione, il trasgressore può presentare le controdeduzioni all'autorità che ha emesso l'atto, che provvede in ordine all'applicazione nei successivi trenta giorni.

Art. 9.

Revisione strumenti urbanistici

Fino all'entrata in vigore della legge istitutiva del parco e comunque per non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le varianti agli strumenti urbanistici dei comuni riguardanti aree comprese nel perimetro di cui all'art. 1 sono adottate sentite le comunità montane di cui al precedente art. 3.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

La Regione contribuisce al finanziamento delle spese per le attività di cui all'art. 4 della presente legge con uno stanziamento di L. 50.000.000 che grava, per L. 25.000.000 al capitolo 11100 del bilancio di previsione 1980, che presenta la necessaria disponibilità, e per L. 25.000.000 sul corrispondente capitolo del bilancio 1981.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 24 maggio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 16 aprile 1980 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 21 maggio 1980.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1980, n. 66.

Contributi straordinari ai comuni in conto capitale per il potenziamento dei servizi per il diritto allo studio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 30 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire il riequilibrio sul territorio regionale dei servizi per il diritto allo studio la Regione concede ai comuni contributi straordinari in conto capitale nella misura del 75% della spesa per i seguenti interventi:

a) ammodernamento e potenziamento del parco pubblico di automezzi destinati al trasporto scolastico;

b) ammodernamento e potenziamento delle attrezzature per i servizi di mensa e per l'alloggio degli studenti. Nei casi di particolare necessità il contributo può comprendere anche le spese di riattamento e piccola ristrutturazione interna dei locali esistenti.

I contributi sono assegnati con deliberazione del consiglio regionale sulla base delle proposte formulate dai consigli scolastici distrettuali e delle specifiche richieste presentate dai comuni secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale.

La deliberazione del consiglio regionale di cui al comma precedente stabilisce la specifica destinazione dei contributi, nonchè le modalità ed i tempi di pagamento.

Art. 2.

La giunta regionale, al fine di concorrere alla razionalizzazione della spesa nel settore può stipulare con le imprese produttrici o distributrici di automezzi e attrezzature indicati al primo comma, lettere *a*) e *b*), dell'art. 1 apposite convenzioni nelle quali verranno stabilite le condizioni di vendita, di consegna e di pagamento.

E' in facoltà dei comuni procedere all'acquisto degli automezzi e delle attrezzature avvalendosi delle convenzioni di cui al precedente comma, costituendo peraltro, in ogni caso, i prezzi di vendita fissati in dette convenzioni, parametro di riferimento per la spesa ritenuta ammissibile ai sensi del primo comma del precedente art. 1.

I comuni dovranno procedere all'acquisto degli automezzi e delle attrezzature, rispettivamente entro trenta giorni ed entro novanta giorni dalla comunicazione della avvenuta concessione del finanziamento.

Art. 3.

Al finanziamento della presente legge si provvede, per l'anno 1980, come segue:

L. 2.000.000.000 per gli interventi indicati al primo comma, lettera *a*), dell'art. 1;

L. 2.400.525.000 per gli interventi indicati al primo comma, lettera *b*), dell'art. 1.

Al finanziamento degli interventi per gli anni successivi al 1980 sarà provveduto con le singole leggi di bilancio.

Art. 4.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte « Spesa » del bilancio di previsione 1980 sono apportate le seguenti modificazioni:

	Competenza	Cassa
In riduzione:	—	—
Cap. 12000. — Interventi per il diritto allo studio a favore degli alunni della scuola materna e della scuola dell'obbligo .	1.230.031.000	1.230.031.000
Cap. 12200 . — Interventi per il diritto allo studio a favore degli alunni della scuola secondaria superiore . . .	1.070.494.000	1.070.494.000
Cap. 63000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) . .	1.100.000.000	1.100.000.000
Cap. 63300. — Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) .	1.000.000.000	1.000.000.000
Totale in riduzione . . .	4.400.525.000	4.400.525.000
Di nuova istituzione:		
Cap. 12300. — Contributi straordinari in conto capitale per l'ammodernamento e il potenziamento del parco pubblico di automezzi destinati a trasporto scolastico (legge regionale 17 aprile 1978, n. 62 (A.C.)	2.000.000.000	2.000.000.000
Cap. 12400. — Contributi straordinari in conto capitale per l'ammodernamento e il potenziamento delle attrezzature per i servizi di mensa e per l'alloggio degli studenti (legge regionale 17 aprile 1980, n. 62 (A.C.) . .	2.400.525.000	2.400.525.000
Totale di nuova istituzione	4.400.525.000	4.400.525.000
Riepilogo:		
In riduzione . .	4.400.525.000	4.400.525.000
Di nuova istituzione .	4.400.525.000	4.400.525.000
Totale . . .	—	—

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 24 maggio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 aprile 1980 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 21 maggio 1980.

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1980, n. 67.

Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla attività degli IACP e del consorzio regionale fra gli IACP della Toscana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 30 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

In attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e fino alla emanazione della disciplina regionale di riforma dell'ordinamento degli istituti autonomi per le case popolari, con la presente legge è disciplinato l'esercizio delle funzioni di controllo sull'attività degli istituti autonomi per le case popolari e del consorzio regionale fra gli istituti autonomi per le case popolari della Toscana, per le finalità e secondo le attribuzioni e le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Finalità dei controlli regionali

L'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'articolo precedente è ordinato ad assicurare, nel quadro del programma regionale di sviluppo e dei programmi regionali, pluriennali ed annuali, d'intervento nel settore dell'edilizia residenziale, l'efficienza, l'economicità e la legittimità dell'attività complessiva degli istituti autonomi per le case popolari e del consorzio regionale fra gli istituti.

Art. 3.

Relazione generale della giunta

Entro il 30 settembre di ogni anno la giunta regionale, sulla base delle relazioni e delle informazioni di cui ai successivi articoli 4 e 15, presenta al consiglio regionale una relazione generale sulla attuazione dei programmi d'intervento e dei programmi di gestione del patrimonio degli istituti autonomi per le case popolari e del consorzio regionale fra gli istituti, nonchè sulle esigenze manifestatesi nel corso dell'esercizio, formulando proposte per l'esercizio successivo.

Il consiglio regionale sulla base della relazione della giunta formula direttive generali per lo svolgimento dell'attività complessiva degli istituti autonomi per le case popolari e del consorzio regionale fra gli istituti e per la formazione dei bilanci dell'esercizio successivo.

Art. 4.

Informazione periodica

Gli istituti autonomi per le case popolari e il concorso regionale fra gli istituti presentano periodicamente alla giunta regionale, nei termini da essa fissati, una relazione sull'andamento dei programmi di attività e dei programmi di gestione del patrimonio. La giunta può disporre altre modalità di informazione relativamente allo stato di attuazione dei programmi, allo stato della cassa e alla tenuta della contabilità, nonchè ai modi di gestione del patrimonio.

Qualora risultino inadempimenti, ritardi o altre irregolarità nell'attività degli istituti o del consorzio regionale, la giunta regionale dispone l'adozione da parte di essi degli atti opportuni In mancanza di questi, e salvo il ricorso, ove possibile, agli atti sostitutivi previsti dall'art. 12, la giunta delibera specifici provvedimenti intesi ad assicurare la regolare attuazione dei programmi degli istituti o del consorzio regionale.

Art. 5.

Atti soggetti ad approvazione

Su proposta della giunta, il consiglio regionale approva i programmi pluriennali e annuali di intervento, compresi quelli non fruenti del finanziamento, a qualunque titolo, dello Stato o della Regione, i programmi di gestione del patrimonio, i bilanci preventivi ed i conti consuntivi degli istituti autonomi per le case popolari e del consorzio regionale fra gli istituti.

Sono altresì sottoposte ad approvazione del consiglio le deliberazioni concernenti gli statuti, le piante organiche del personale, i regolamenti, nonchè gli altri atti espressamente sottoposti dalla legge a speciale approvazione.

Art. 6.

Bilanci e contabilità del consorzio regionale fra gli istituti autonomi per le case popolari

Il bilancio preventivo di ciascun esercizio è deliberato dal consorzio regionale fra gli istituti autonomi per le case popolari entro il 30 novembre dell'anno precedente.

Il conto consuntivo è deliberato dal consorzio entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

La gestione economico-finanziaria del consorzio è regolata dalle norme sull'ordinamento contabile regionale, in quanto applicabili.

Sono sostituite dalla presente disposizione le norme dello statuto del consorzio con essa incompatibili.

Art. 7.

Bilancio preventivo degli istituti

Il bilancio preventivo di ciascun esercizio è deliberato dagli istituti autonomi per le case popolari entro il 30 novembre precedente.

Il bilancio preventivo degli istituti è di tipo economico ed è redatto conformemente al modello di cui all'allegato *A*) alla presente legge.

Il bilancio è redatto in termini di competenza e deve comprendere tutti gli elementi di cui all'art. 10, lettera *c*), e cioè indicare:

a) nella parte attiva tutte le rendite, i profitti, i ricavi, le entrate reali e figurative che si presume possano avere luogo nell'anno;

b) nella parte passiva tutte le spese reali e figurative, gli oneri e le perdite che si presume possano aver luogo nell'anno.

Il bilancio si chiude con la indicazione del profitto e della perdita presunti.

Art. 8.

Conto consuntivo degli istituti

Il conto consuntivo degli istituti autonomi per le case popolari comprende anche la rendicontazione finanziaria relativa al consolidato della spesa pubblica regionale.

Il conto consuntivo è deliberato dagli istituti entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. I dati contenuti nel consuntivo, compresi quelli relativi alla gestione speciale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, devono essere posti in relazione con le previsioni fatte nel bilancio preventivo.

Dal conto consuntivo devono risultare, conformemente ai modelli allegati alla presente legge

a) l'esposizione dei costi dell'attività, conformemente a quanto disposto dall'art. 10, lettera *c*) (allegato *A*);

b) la situazione generale del patrimonio, con l'indicazione delle variazioni subite durante l'anno dalle attività e passività (allegato *B*);

c) il rendiconto finale di cassa (allegato *C*);

d) la resocontazione finanziaria extra contabile (allegato *D*);

e) il riassunto dei conti relativi alla gestione speciale (allegato *E*).

Il conto consuntivo è trasmesso alla giunta regionale insieme con una relazione del collegio sindacale, che esprime il proprio parere su ciascuna parte del conto e sul risultato complessivo e finale di esso, nonchè eventuali indicazioni circa il miglioramento tecnico-finanziario della gestione.

Art. 9.

Situazione di cassa dei programmi degli istituti

In relazione al flusso dei finanziamenti connessi ai programmi pluriennali e annuali di attività, gli istituti autonomi per le case popolari predispongono trimestralmente una situazione di cassa, redatta conformemente all'allegato *F* alla presente legge, che è trasmessa alla giunta regionale entro il giorno 15 del mese precedente l'inizio di ogni trimestre.

La situazione di cassa è suddivisa in due sezioni, l'una relativa ai fondi della gestione speciale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, l'altra relativa ai fondi non ricompresi nella suddetta gestione e inerenti agli altri programmi degli istituti.

La giunta regionale può richiedere che siano forniti ulteriori elementi o notizie atti a determinare la congruità della cassa di esercizio rispetto alla gestione e all'avanzamento dei programmi di attività.

Art. 10.
Contabilità degli istituti

Gli istituti autonomi per le case popolari tengono i libri e le scritture stabiliti dalle norme vigenti in modo che ne risulti fra l'altro:

a) il valore degli immobili, dei mobili, dei materiali, ecc., dei crediti e dei debiti;

b) i rapporti di credito e di debito relativi alla gestione degli immobili;

c) gli elementi del costo raggruppati nei seguenti centri di costo: generali e d'amministrazione; gestione degli immobili, manutenzione degli immobili, servizi e rimborso; programmi d'intervento; gestioni diverse;

d) le entrate e le spese dipendenti da cause inerenti ai vari settori di attività.

Art. 11.
Comunicazione degli atti

Di tutti gli atti diversi da quelli indicati all'art. 5, esclusi quelli meramente esecutivi di atti precedenti, gli istituti autonomi per le case popolari ed il consorzio regionale fra gli istituti redigono mensilmente un elenco da trasmettere alla giunta regionale entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello di assunzione.

L'elenco è redatto mediante dettagliata indicazione dell'oggetto, dell'onere finanziario e della imputazione in bilancio.

Con lo stesso provvedimento il consiglio regionale nomina un commissario straordinario per la gestione provvisoria dell'ente per un periodo massimo di sei mesi.

Art. 12.
Controllo sostitutivo

In caso di inosservanza dei termini previsti da norme di legge o di regolamento per l'assunzione di provvedimenti od atti obbligatori da parte degli istituti autonomi per le case popolari o del consorzio regionale fra gli istituti, la giunta regionale può assegnare all'istituto o al consorzio un congruo termine per l'adozione del provvedimento o dell'atto e, nel caso di persistente omissione senza giustificato motivo, può adottare essa stessa il provvedimento o l'atto, sia mediante i propri uffici, ove possibile, sia mediante la nomina di un commissario *ad acta*.

Art. 13.
Consigli di amministrazione

Ferme restando le norme vigenti per la elezione, composizione e attribuzioni dei consigli di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari e del consorzio regionale fra gli istituti, il consiglio regionale costituisce, su proposta della giunta, i detti collegi e nomina i presidenti e vice presidenti.

Su proposta della giunta, il consiglio regionale può revocare per gravi motivi il presidente di un istituto o del consorzio regionale o dichiarare la decadenza sua o degli altri consiglieri qualora siano venuti meno i requisiti richiesti per la nomina.

Art. 14.
Scioglimento dei consigli di amministrazione

Il consiglio di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari o del consorzio regionale fra gli istituti può essere sciolto con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta, nel caso di:

persistente violazione di norme di legge, di direttive o di indirizzi regionali o per altre gravi irregolarità, nonostante specifico richiamo;

mancata attuazione senza giustificato motivo, dei programmi di intervento o dei programmi di gestione del patrimonio;

impossibilità di funzionamento del collegio.

Art. 15.
Collegio sindacale

Il collegio sindacale degli istituti autonomi per le case popolari e del consorzio regionale fra gli istituti è composto da due sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di presidente e da due sindaci supplenti, nominati dal consiglio regionale e da un sindaco nominato dal Ministro del tesoro.

I componenti del collegio scadono con il rinnovo del consiglio di amministrazione e possono essere riconfermati.

Il collegio sindacale esercita la vigilanza sulla gestione del bilancio e del patrimonio e sulla gestione di cassa, nonchè sulla regolarità degli atti amministrativi. Trasmette, nei termini fissati dalla giunta regionale, a questa ed al presidente del consiglio di amministrazione una relazione periodica sull'attività complessivamente svolta e sulle questioni che hanno formato preminente oggetto di esame da parte del collegio.

Il collegio sindacale può fornire, a richiesta, informazioni alla giunta regionale o al consiglio di amministrazione e svolge gli altri compiti stabiliti dalla legge.

Con l'entrata in vigore della presente legge, i collegi dei revisori in carica presso gli istituti autonomi per le case popolari e il consorzio regionale svolgono le proprie funzioni secondo quanto stabilito dal presente articolo. Detti collegi rimangono in carica fino alla ordinaria scadenza prevista dalla normativa in vigore.

Art. 16.
Norma finale

La disposizione di cui all'art. 3 si applica con effetto dallo esercizio finanziario 1981. A tal fine, le relazioni previste dagli articoli 4, primo comma, e 15, terzo comma, sono inviate per la prima volta alla giunta regionale entro il 30 giugno 1980.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 24 maggio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 aprile 1980 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 21 maggio 1980.

(Omissis).

(7652)

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1980, n. **68.**
Disciplina dell'utilizzazione del patrimonio della contabilità e dei contratti delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 29 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Oggetto della legge

La presente legge disciplina l'autonomia patrimoniale, contabile e contrattuale delle unità sanitarie locali (UU.SS.LL.) operanti nel territorio toscano, nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in rispondenza della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63.

In particolare, la disciplina amministrativo-contabile delle gestioni è svolta in corrispondenza ai principi della contabilità pubblica previsti dalla vigente legislazione statale e della regione Toscana.

Agli effetti della presente legge, con l'espressione « Comuni, singoli o associati, o comunità montane » si fa riferimento, ai sensi della legge regionale 17 agosto 1979, n 37:

a) alle associazioni intercomunali di cui all'art 2 della legge regionale citata, per le UU.SS.LL. contrassegnate, nell'allegato *A* di essa, con i numeri da 1 a 3, da 5 a 9, da 11 a 25 e da 27 a 32;

b) alle comunità montane, per le UU.SS.LL. contrassegnate, nel detto allegato *A*, con il numero 4 e 26;

c) al comune di Firenze, per le UU.SS.LL. contrassegnate, nell'allegato *B* della legge regionale stessa, con le lettere *A*), *B*), *C*), *D*) ed *E*);

d) alle associazioni di comuni di cui all'art. 11 della legge regionale detta, per le UU.SS.LL. contrassegnate, nell'allegato *B* stesso, con le lettere *F*), *G*) ed *H*).

TITOLO I

UTILIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Sezione I

REGIME

Art. 2.

Beni di utilizzazione delle UU.SS.LL.

Agli effetti della erogazione dei servizi sanitari di relativa spettanza, le UU.SS.LL. utilizzano i beni mobili e immobili loro attribuiti ai sensi degli articoli 3, secondo comma e 17.

I beni attribuiti alla sfera di utilizzazione della U.S.L. fanno parte del patrimonio del comune, ricompreso nella associazione intercomunale o nella comunità montana cui fa capo la U.S.L. medesima, quale è determinato ai sensi degli articoli 3, secondo, terzo e quarto comma e 14, primo e secondo comma. Per le UU.SS.LL. relative al comune di Firenze, i beni medesimi fanno parte del patrimonio di quest'ultimo.

I beni di cui al comma precedente fanno parte del patrimonio comunale con vincolo di destinazione alla U.S.L. cui sono attribuiti ed il vincolo specifica la destinazione economico-gestionale del bene dell'ambito dell'articolazione organizzativa di assegnazione dell'U.S.L.

Nel caso di utilizzazione di un bene attribuito ad altra U.S.L., l'assegnazione del bene medesimo alla U.S.L. che lo utilizza non comporta variazioni nella imputazione patrimoniale e nella attribuzione di esso ai sensi dei comma precedenti salvo che l'assegnazione stessa non assuma carattere di definitività.

I sindaci, nell'esercizio delle loro funzioni di autorità sanitaria locale, utilizzano i beni attribuiti alla U.S.L., facente capo alla associazione intercomunale o alla comunità montana della quale fa parte il relativo comune, nelle forme di autonomia, che consentano il loro impiego diretto, previste dalla legge regionale sull'organizzazione delle UU.SS.LL. e dai regolamenti interni di esse; e quello di Firenze, parimenti, i beni attribuiti alle o a taluna delle UU.SS.LL. facenti capo al comune medesimo.

Ove i comuni dovessero disporre l'imputazione dei beni di attribuzione delle UU.SS.LL. al patrimonio dell'associazione intercomunale o della comunità montana nella quale i comuni stessi sono ricompresi in base alla legge regionale n. 37/79, sono tenuti fermi i principi di cui ai comma precedenti, nonché la disciplina degli articoli seguenti del presente titolo, intendendosi in essa sostituiti ai comuni le relative associazioni intercomunali o comunità montane.

Art. 3.

Acquisizione

Salvo quanto previsto alla sezione II del presente titolo in ordine al patrimonio di prima dotazione alla acquisizione dei beni mobili comprese le attrezzature, provvedono le UU.SS.LL. in rispondenza alle indicazioni del piano sanitario regionale (P.S.R.) e dei programmi pluriennali di cui all'art. 12, nelle forme contrattuali di cui al titolo III, fermi gli atti previsti da disposizioni di legge, statali o regionali, che possono comunque riguardare le UU.SS.LL. stesse.

Gli atti di acquisizione a norma del comma precedente producono, contestualmente, la attribuzione dei beni alla sfera di utilizzazione della U.S.L. che provvede in ordine agli atti stessi, e la imputazione di essi al patrimonio comunale.

L'imputazione dei beni medesimi avviene al patrimonio del comune nel cui territorio si trova l'immobile, il presidio o servizio sanitario, ospedaliero o extraospedaliero, l'unità operativa o la sede del presidio o servizio multizonale cui il bene mobile è assegnato.

Fanno eccezione i beni di consumo, che sono imputati al patrimonio del comune dove ha sede l'U.S.L.

L'assegnazione dei beni mobili agli effetti del terzo comma, avviene con lo stesso atto che produce l'attribuzione del bene alla U.S.L. ai sensi del secondo comma, o con atto separato adottato contestualmente ad esso. Essa è fatta alle articolazioni funzionali competenti.

Gli atti di acquisizione dei beni, agli effetti dei comma precedenti, sono adottati dal comitato di gestione della U.S.L. E' fatto salva la competenza dell'assemblea, in ordine ai beni per la cui acquisizione è competente il consiglio comunale secondo l'ordinamento vigente, ove in ordine ad essi non si disponga comunque negli strumenti di programmazione di cui al primo comma. Tali atti, in ogni caso, sono sottoscritti dal presidente del comitato di gestione o suo delegato. Resta ferma l'eventuale competenza degli uffici alla adozione e/o alla sottoscrizione degli atti stessi, secondo la legge regionale sull'organizzazione delle UU.SS.LL. ed i regolamenti interni di esse.

Dell'adozione dell'atto di acquisizione il comune competente è tempestivamente informato, mediante trasmissione della relativa delibera esecutiva ai sensi di legge. Parimenti, è trasmesso l'atto medesimo sottoscritto.

Alla acquisizione dei beni immobili provvede il comune nel cui territorio il bene si trova, su richiesta della U.S.L. facente capo all'associazione intercomunale o alle comunità montane di cui il comune fa parte e, per il comune di Firenze, su richiesta di una delle UU.SS.LL. facenti capo allo stesso. Alla richiesta provvede il comitato di gestione, in rispondenza agli strumenti di programmazione di cui al primo comma, fatta salva la competenza dell'assemblea ai sensi del sesto comma. Ove l'acquisizione riguardi beni immobili ubicati fuori del territorio delle UU.SS.LL., alla acquisizione medesima provvede il comune nel cui territorio ha sede la U.S.L. stessa, su richiesta di questa secondo la disciplina che precede.

Gli atti di acquisizione a norma del comma precedente producono, contestualmente, la imputazione dei beni al patrimonio del comune che provvede in ordine agli atti stessi, e la attribuzione di essi alla sfera di utilizzazione della U.S.L. per la quale l'acquisizione ha luogo. Dell'adozione dell'atto di acquisizione l'U.S.L. competente è tempestivamente informata, mediante trasmissione della relativa delibera esecutiva ai sensi di legge; parimenti, è trasmesso l'atto medesimo sottoscritto, completo, oltre che della registrazione, della trascrizione dei beni. Il comitato di gestione della U.S.L. provvede conseguentemente alla assegnazione del bene all'articolazione funzionale competente.

Art. 4.

Svincolo della destinazione

Lo svincolo di destinazione dei beni è disposto soltanto agli effetti del reimpiego, alienazione o trasformazione di essi, di cui alla disciplina dell'articolo seguente.

Esso è adottato dal comune del cui patrimonio il bene fa parte, su richiesta della U.S.L. alla cui sfera di utilizzazione il bene stesso è attribuito ai sensi dell'art. 2, primo comma. Sulla richiesta di svincolo, avanzata dal comitato di gestione della U.S.L., il comune provvede entro trenta giorni; trascorso tale termine, lo svincolo si intende accordato.

All'inizio di ogni anno, i comuni adottano una delibera di svincolo generalizzato in ordine ai beni, facenti parte del loro patrimonio, il cui reimpiego, alienazione o trasformazione non consente la procedura specifica di svincolo. I beni medesimi sono specificati con delibera della giunta regionale, adottata secondo le indicazioni del P.S.R.

In caso di svincolo agli effetti della alienazione del bene, il comune può disporre il mantenimento del bene stesso nel proprio patrimonio, salva la regolamentazione finanziaria della operazione con la U.S.L., la quale rinuncia conseguentemente alla alienazione, sempre che la regolamentazione medesima non sia più sfavorevole alla U.S.L. del ricorso alla alienazione.

Parimenti, la U.S.L. rinuncia alla alienazione a terzi, ove pervenga richiesta di acquisizione da parte degli altri comuni ricompresi nella stessa associazione intercomunale o comunità montana, della provincia, della Regione. A tali effetti, la U.S.L. medesima fa pervenire a detti enti lettera di manifestazione dell'intento ad alienare. Resta ferma la condizione di cui al comma precedente, per quanto attiene alla regolamentazione finanziaria dell'operazione.

Il procedimento di svincolo di cui ai comma precedenti è attivato, altresì, in caso di assegnazione definitiva del bene ad altra U.S.L. ai sensi dell'art. 2, quarto comma.

Art. 5.

Reimpiego, alienazione e trasformazione

Le UU.SS.LL. dispongono in ordine al reimpiego dei beni in una funzione economico-gestionale diversa da quella di assegnazione, nella stessa o in altra U.S.L. ove il reimpiego sia dettato dallo stato di funzionalità del bene in rispondenza alle necessità generali dei servizi, ed in ordine alla loro alienazione o trasformazione, ove queste siano necessitate, o comunque finalizzate alla realizzazione o all'ammodernamento dei presidi sanitari della U.S.L. cui il bene è attribuito, o anche di altra U.S.L.

I programmi pluriennali di cui all'art. 12 contengono, relativamente al reimpiego, alienazione o trasformazione dei beni, previsioni specificative del loro nuovo impiego, o delle opere di realizzazione o ammodernamento nelle quali sono da reinvestire i capitali ricavati dalla alienazione o trasformazione di essi. Dette previsioni sono adottate dalle UU.SS.LL. nel rispetto delle indicazioni contenute in proposito nel P.S.R., che disciplina, altresì, le procedure di raccordo con gli organi regionali, e quelle del concerto con le altre UU.SS.LL. eventualmente interessate. Resta ferma la previa delibera di parere favorevole del consiglio regionale in ordine ai beni il cui reimpiego, alienazione o trasformazione non sia comunque previsto nei detti strumenti di programmazione.

Il comitato di gestione della U.S.L. delibera il reimpiego, l'alienazione o la trasformazione del bene, e la conseguente richiesta di svincolo ai sensi dell'articolo precedente, in rispondenza alle previsioni degli strumenti di programmazione e nel rispetto delle procedure di cui ai precedenti comma. E' fatta salva la competenza dell'assemblea, ove gli strumenti detti non dispongano comunque nella materia. Restano ferme le eventuali competenze degli uffici ai sensi dell'art. 3, sesto comma.

Fanno eccezione alla disciplina di cui ai comma precedenti i beni immobili, alla cui alienazione provvede il comune del cui patrimonio il bene fa parte, su richiesta della U.S.L. alla cui sfera di utilizzazione il bene medesimo è attribuito. Alla richiesta di alienazione e conseguente svincolo provvede il comitato di gestione in rispondenza alle previsioni degli strumenti di programmazione e nel rispetto delle procedure di cui al primo e secondo comma, fatta salva la competenza dell'assemblea ai sensi del comma precedente.

Art. 6.

Gestione - Beni da reddito

Alla gestione dei beni loro attribuiti le UU.SS.LL. provvedono in rispondenza ai relativi regolamenti interni, che fissano norme in punto di competenza, impiego e garanzia.

La gestione territoriale dei beni, che comporti assegnazione temporanea di essi ad U.S.L. diversa da quella cui il bene è attribuito, e salvo quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 4, avviene sulla base delle indicazioni contenute nel P.S.R. e previe intese con le UU.SS.LL. interessate.

La gestione dei beni che, per destinazione originaria o per trasformazione, sono assegnati solo indirettamente ai servizi sanitari di spettanza delle UU.SS.LL., è affidata al comune, del cui patrimonio il bene fa parte, che vi provvede in forma diretta o indiretta.

I redditi o proventi, derivanti dalla gestione dei beni di cui al comma precedente, sono versati al fondo sanitario regionale e destinati ad opere di realizzazione o di ammodernamento dei presidi sanitari della U.S.L. cui il bene è attribuito.

La gestione dei beni da parte dei comuni comporta, a carico di essi, oltre che la specifica inventariazione, l'amministrazione dei beni stessi per quanto attiene alla lettera *a*) del successivo articolo.

E' fatto salvo che il P.S.R., oltre che in ordine alle garanzie della relativa gestione, può disporre l'imputazione della gestione stessa dei beni di cui al comma precedente alla associazione intercomunale o alla comunità montana di cui fa parte il comune affidatario o alla stessa U.S.L. cui il bene è attribuito, nonché la destinazione dei relativi redditi o proventi ad UU.SS.LL. diverse da quella di attribuzione del bene stesso.

Art. 7.

Amministrazione

L'amministrazione dei beni attribuiti alle UU.SS.LL., oltre la inventariazione, la contabilità di magazzino e quella dei costi a norma degli articoli seguenti, concerne a carico di esse:

a) la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, nonché la realizzazione delle opere e dei servizi finalizzati comunque alla migliore utilizzazione di essi;

b) gli atti di disposizione ordinaria dei beni, fatto salvo il regime di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5.

Agli adempimenti previsti alle lettere *a*) e *b*) del comma precedente, si provvede secondo le norme procedurali di cui al titolo III della presente legge e le indicazioni del programma pluriennale di cui al successivo art. 12.

All'attività di amministrazione, di cui al presente ed ai successivi articoli, si provvede sulla base del riparto di competenze di cui alla legge regionale sull'organizzazione delle UU.SS.LL. ed ai regolamenti interni di esse.

Art. 8.

Inventariazione

Le UU.SS.LL. provvedono alla tenuta di due distinti inventari dei beni loro attribuiti, l'uno relativo ai beni immobili, l'altro ai beni mobili.

Agli effetti della inventariazione di cui al comma precedente:

a) sono esclusi dalla stessa i beni di consumo;

b) sono assimilati ai beni immobili le opere d'arte facenti parte integrante degli stessi, ed ai beni mobili le attrezzature sanitarie e tecniche ancorché connesse in modo stabile a beni immobili;

c) i beni mobili sono classificati in maniera da tenere distinti: 1) il mobilio per uso sanitario da quello per uso d'ufficio; 2) le attrezzature, gli apparecchi e strumenti sanitari dalle attrezzature e macchinari tecnici ed economali e da macchine per ufficio ed automezzi; 3) i libri, riviste e pubblicazioni scientifiche dalle altre variamente attinenti la materia sanitaria, comunque in dotazione a biblioteche delle UU.SS.LL.

Gli inventari riportano in ordine, rispettivamente, ai beni immobili ed ai beni mobili:

1) numero progressivo e data di carico;

2) denominazione, descrizione e caratteristiche;

3) estensione, per i beni immobili, e quantità, per i beni mobili;

4) ubicazione ed altri dati catastali relativi ai beni immobili;

5) servitù, pesi ed oneri di cui il bene immobile è gravato;

6) valore iniziale, intendendosi per tale il prezzo di acquisto aggiunti gli oneri di diretta imputazione, ed eventuali successive variazioni;

7) titolo di provenienza, tenendo distinti i beni di prima dotazione da quelli acquisiti ex novo;

8) comune proprietario e relativo vincolo di destinazione del bene;

9) destinazione economico-funzionale del bene ed articolazione organizzativa di assegnazione che l'ha preso in carico.

Gli inventari medesimi sono predisposti sulla base dei documenti costituenti titolo per l'attribuzione dei beni alla U.S.L.

Ai sensi degli articoli 3, secondo e nono comma, e 17, e riportano le vicende relative ad essi conseguenti l'applicazione degli articoli 4, 5 e 19, nonché ogni altro utile dato agli effetti gestionali ed amministrativi del bene stesso.

Le procedure di iscrizione e cancellazione negli inventari costituiscono oggetto di regolamentazione interna delle UU.SS.LL.

Gli inventari delle UU.SS.LL. sono tenuti in rispondenza alla inventariazione alla quale, secondo l'ordinamento vigente ed in rispondenza agli articoli 3 e 17, provvedono i comuni del cui patrimonio i beni fanno parte.

Art. 9.

Contabilità di magazzino

I beni di consumo costituiscono oggetto di apposita contabilità di magazzino, che pone in evidenza il movimento di essi mediante scritture funzionanti a carico e scarico.

La contabilità medesima è tenuta al fine di realizzare il controllo dei movimenti di entrata e di uscita, il controllo dei livelli delle scorte, la rilevazione dei consumi delle singole articolazioni organizzative.

Le UU.SS.LL. provvedono al riguardo sulla base dei criteri generali fissati, in rispondenza alle indicazioni del P.S.R., con delibera della giunta regionale, che specifica i beni medesimi da contabilizzare, la codifica di essi, ed elementi per la valorizzazione dei consumi e per l'adozione di procedure idonee.

Art. 10.
Contabilità dei costi

Le UU.SS.LL. provvedono, altresì, alla tenuta della contabilità dei costi.

Essa ha per oggetto la rilevazione dei costi imputabili in via diretta alle singole articolazioni organizzative e si propone di fornire, oltreché i dati necessari per la predisposizione dei documenti previsionali di bilancio e dei documenti dimostrativi dei costi dei servizi relativi al conto consuntivo, utili elementi per l'amministrazione e la gestione economico-funzionale dei beni e per l'attività di disposizione attiva e passiva di essi.

A tali effetti, la contabilità dei costi utilizza i dati derivanti dal movimento dei beni dedotto dall'inventario e dalla contabilità di magazzino.

Il P.S.R., che pone indicazioni al riguardo, fissa i termini di gradualità con cui deve provvedersi alla tenuta della contabilità dei costi, specificando le articolazioni organizzative per le quali essa e obbligatoriamente attivata. La giunta regionale fissa, con delibera, conseguenti criteri e procedure.

Art. 11.
Consegnatari responsabili

I beni attribuiti alle UU.SS.LL. sono affidati a consegnatari responsabili mediante apposito verbale di consegna da essi sottoscritto.

Le UU.SS.LL. determinano, con norme regolamentari, l'individuazione dei consegnatari responsabili, la configurazione di eventuali sub-consegnatari in rispondenza alla struttura organizzativa della U.S.L., le loro attribuizioni e garanzie, i registri che debbono tenere e gli eventuali controlli.

Art. 12.
Programmazione e regolamentazione interna

L'assemblea della U.S.L., su proposta del comitato di gestione, adotta, in rispondenza alle indicazioni del P.S.R., programmi pluriennali di utilizzazione del patrimonio volti ad assicurare, in ordine alla gestione, alla amministrazione ed alla attività di disposizione attiva e passiva dei beni, con particolare riferimento alle specifiche previsioni di cui ai precedenti articoli 3, primo e quinto comma, 5, secondo comma e 7, secondo comma, la corrispondenza tra costi dei beni stessi e benefici dei servizi di spettanza delle UU.SS.LL.

A tali effetti, le UU.SS.LL. si avvalgono dei dati statistici e dei servizi di informatica apprestati, nel quadro del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.), dallo Stato e dalla Regione.

Le UU.SS.LL. provvedono altresì, in ordine ai beni stessi, alla attività regolamentare interna di cui all'art. 14, lettera *h*) della legge regionale 63/79, con particolare riferimento alle previsioni degli articoli 2, quinto comma, 3, sesto comma, 5, terzo comma, 6, primo comma, 7, terzo comma, 8, quinto comma, e 11, secondo comma della presente legge.

Fino a quando non saranno operativi i regolamenti di cui al comma precedente, l'U.S.L. applica, in quanto compatibili con la presente legge, quelli degli enti ed istituti i cui beni sono stati attribuiti alla U.S.L. medesima. In caso di pluralità di regolamenti sullo stesso oggetto, l'assemblea delibera quale di essi deve essere applicato.

Sezione II

PATRIMONIO DI PRIMA DOTAZIONE

Art. 13.
Beni di prima dotazione

Come beni di prima dotazione per la erogazione dei servizi sanitari di spettanza delle UU.SS.LL., sono imputati al patrimonio dei comuni con vincolo di destinazione alle UU.SS.LL., per essere attribuiti alle stesse, i beni mobili ed immobili comprese le attrezzature:

A) appartenenti o comunque in dotazione ai comuni stessi, e destinati ai servizi igienico-sanitari di essi, nonché alle funzioni tutte dei comuni e dei loro consorzi in materia igienico-sanitaria;

B) loro derivanti da trasferimento: I) da parte della Regione; II) da parte dello Stato, d'intesa con la Regione.

Il trasferimento cui provvede la Regione concerne i beni appartenenti o comunque in dotazione:

a) alle province ed ai consorzi di enti locali, e destinati ai servizi igienico-sanitari di essi, compresi quelli comunque in dotazione dei laboratori di igiene e profilassi;

b) agli enti ospedalieri, agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici ed ai centri di igiene mentale, dipendenti dalle province o dai consorzi delle stesse o dalle I.P.A.B. di cui all'art. 64, settimo comma legge n. 833/78;

c) agli altri istituti di prevenzione e cura ed ai presidi sanitari extra-ospedalieri, dipendenti dalle province o dai consorzi di enti locali;

d) alle province stesse, e destinati ai presidi e servizi di assistenza psichiatrica e di igiene mentale, salve le intese interregionali per i presidi e servizi interessanti più regioni;

e) alle I.P.A.B. ed agli altri enti pubblici che, alla data del 28 dicembre 1978, provvedono, per conto o in convenzione con le province, al ricovero e alla cura degli infermi di mente;

f) agli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale ed agli ufficiali sanitari e veterinari comunali e consortili;

g) agli altri enti ed uffici di cui, a norma della legge citata, vengono a cessare le funzioni nelle materie proprie del S.S.N., eccezione fatta di quelli al cui trasferimento provvede lo Stato.

Provvede lo Stato d'intesa con le regioni interessate, a norma della legge n. 833/78, al trasferimento dei beni appartenenti o comunque in dotazione:

a) agli enti mutualistici, casse mutue, servizi e gestioni autonome soppressi, di cui all'art. 12-*bis* del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, e destinati prevalentemente ai servizi sanitari;

b) all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.) ed all'Associazione nazionale per il controllo delle combustioni (A.N.C.C.), ad eccezione delle strutture scientifiche e dei laboratori centrali;

c) all'Associazione della Croce rossa italiana (C.R.I.) destinati ai servizi di assistenza sanitaria di essa non connessi direttamente alla originaria finalità;

d) agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico, ai quali non è confermato il riconoscimento della personalità giuridica;

e) agli stabilimenti termali gestiti dall'I.N.P.S. per la cura e la prevenzione dell'invalidità permanente.

Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 36 della legge n. 833/78, al trasferimento alle regioni delle aziende termali già facenti capo all'E.A.G.A.T. provvede l'E.F.I.M., a norma dell'apposito provvedimento legislativo che sarà adottato in attuazione dell'art. 1-*quinquies*, quarto comma della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 14.
Trasferimento regionale e intese

La Regione trasferisce i beni di cui al secondo comma dell'articolo precedente, ai comuni nel cui territorio si trova il bene immobile, o si trova l'articolazione organizzativa dell'ente, istituto, ufficio indicato dal citato secondo comma, alla quale è assegnato o che comunque utilizza il bene mobile.

Ove il bene immobile sia ubicato fuori del territorio regionale, esso è trasferito al comune nel cui territorio ha sede l'ente che ne è proprietario. E' trasferito al comune, nel cui territorio è ubicato, il bene immobile di proprietà di un ente che ha sede in altro comune; resta fermo che il trasferimento avviene al comune sede dell'ente, se il bene immobile medesimo è comunque funzionalmente strumentale alle attività e finalità proprie dell'ente proprietario. In ogni caso, i trasferimenti medesimi sono riferiti anche ai beni mobili comunque connessi al bene immobile.

La destinazione con cui i beni sono trasferiti al patrimonio comunale è vincolata alla U.S.L. facente capo alla associazione intercomunale o alla comunità montana della quale il comune fa parte e, per il comune di Firenze, alle relative UU.SS.LL. secondo il nesso di territorialità del bene di cui al primo e secondo comma.

Agli effetti della individuazione sia del comune al cui patrimonio il bene è imputato che della U.S.L. cui lo stesso è destinato, la disciplina dei comma precedenti costituisce la base

per le intese che la Regione deve svolgere in ordine ai beni di cui all'art. 13, terzo comma ed alla lettera *d*) del secondo comma di esso. Agli stessi effetti, la detta disciplina si applica, ai consorzi di cui alla lettera *A*) dell'art. 13, primo comma, ove gli stessi dovessero risultare proprietari dei beni ivi indicati e, fatto salvo il primo comma del presente articolo, ai comuni di cui alla lettera *A*) citata.

I beni sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con gli oneri e i pesi inerenti, con le pertinenze e le dotazioni al servizio degli stessi.

Ai sensi dell'art. 78 della legge n. 833/78, i trasferimenti di beni mobili ed immobili dipendenti dall'attuazione della presente legge sono esenti, senza limite di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.

Art. 15.

Individuazione dei beni

I beni, oggetto di trasferimento ai sensi dell'articolo precedente, sono individuati dalla Regione sulla base degli elenchi nominativi di essi che gli enti, istituti, uffici ed organismi, di cui alle lettere da *a*) a *g*) del secondo comma dell'art. 13, fanno pervenire alla Regione stessa entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La giunta regionale provvede alla previa individuazione degli enti ed uffici di cui alla lettera *g*) medesima, ove esistano. Provvedono, parimenti, alla trasmissione degli elenchi detti i comuni ed i consorzi di cui alla lettera *A*) dell'art. 13, primo comma.

Gli elenchi di cui al comma precedente:

a) hanno ad oggetto i beni mobili ed immobili comprese le attrezzature comunque di appartenenza o dotazione dei soggetti detti alla data del 28 dicembre 1978 e, nelle ipotesi di cui alle lettere *a*) ed *e*) del secondo comma dell'art. 13, sono limitati ai beni medesimi oggetto della specifica destinazione o connessi alla particolare condizione di cui alle lettere citate;

b) sono distinti a seconda che si tratti di beni mobili, beni immobili, beni non direttamente utilizzati per le attività di assistenza sanitarie ed impiegati per la produzione di proventi o redditi (beni da reddito);

c) sono completi della specificazione del rapporto territoriale dei beni stessi, ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo precedente;

d) fanno menzione di quelli alienati od acquisiti successivamente alla data di cui alla precedente lettera *a*) e, per i beni di consumo, di quelli in carico alla data della formazione degli elenchi medesimi.

Agli adempimenti di cui ai comma precedenti provvede il legale rappresentante o il responsabile dei soggetti detti, sulla base delle risultanze fornite da funzionari espressamente incaricati ed avendosi cura che, alla formulazione delle risultanze relative agli enti od organismi dipendenti dalla provincia o da altri enti a norma dell'art. 13, secondo comma, lettere *a*), *b*) e *c*), sia assicurata la partecipazione di funzionari della provincia o di detti enti parimenti incaricati.

Agli effetti della speditezza degli adempimenti di cui al secondo comma del successivo articolo, la giunta regionale può disporre l'incarico di propri funzionari anche di uffici decentrati e/o d'intesa con i comuni interessati, di funzionari di questi, che partecipino, anche in contraddittorio ove occorra, alla predisposizione degli elenchi.

Sempre a cura del legale rappresentante o responsabile di cui al terzo comma, copia degli elenchi è rimessa, contestualmente, alla giunta regionale ed ai comuni interessati, agli effetti dell'art. 16, secondo comma.

Art. 16.

Atti di trasferimento

La Regione provvede agli atti di trasferimento dei beni ai comuni, con riferimento alle UU.SS.LL. destinatarie di essi e previa costituzione delle stesse a norma dell'art. 27 della legge regionale n. 63/79.

A tali effetti, entro i successivi trenta giorni dal ricevimento degli elenchi di cui all'articolo precedente, la giunta regionale svolge le necessarie intese con i comuni interessati, e/o con i soggetti i cui beni sono trasferiti, sulla base, oltre che di quanto dedotto negli elenchi anche in contraddittorio, delle eventuali osservazioni fatte pervenire dai comuni stessi in tempo utile.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente agli effetti di cui al secondo comma dell'art. 14, adotta gli atti di trasferimento previsti al primo comma del presente articolo con delibere complete, in allegato, delle tabelle specificative dei beni oggetto di trasferimento.

Le delibere stesse contengono altresì:

1) la costituzione del vincolo di destinazione dei beni alle UU.SS.LL. competenti, anche in ordine ai beni di cui alla lettera *A*) dell'art. 13, primo comma;

2) la specificazione dei beni da reddito, ai sensi della lettera *b*) dell'art. 15, secondo comma, nel patrimonio di provenienza.

Le delibere della giunta sono trasmesse al consiglio regionale e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e divenute esecutive ai sensi di legge, sono comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al legale rappresentante o responsabile dell'ente, istituto, ufficio od organismo interessato, al sindaco del comune ed al presidente della U.S.L. competenti ai sensi degli articoli precedenti.

Resta fermo che, relativamente ai beni acquisiti successivamente alla formulazione degli elenchi ai sensi dell'art. 15, il trasferimento di essi ai comuni, e la conseguente consegna alle UU.SS.LL. ai sensi dell'art. 17, avviene sulla base delle delibere della giunta regionale di autorizzazione all'acquisto di cui al primo comma dell'art. 19 e, per i beni ivi non ricompresi, sulla base delle note di asquisto fatte pervenire alla giunta stessa.

Art. 17.

Attribuzione dei beni

I beni, indicati nelle tabelle allegate alle delibere della giunta regionale di cui all'art. 16, sono attribuiti alla sfera di utilizzazione delle UU.SS.LL., specificate nelle delibere stesse, a mezzo verbali di consegna dei beni secondo la disciplina dei comma seguenti.

Entro trenta giorni dal ricevimento della delibera regionale, il legale rappresentante o responsabile di cui al terzo comma dell'art. 15 provvede alla consegna dei beni medesimi al sindaco, o suo delegato, che provvede contestualmente alla consegna di essi al presidente della U.S.L., o suo delegato. Delle consegne è redatto verbale a cura dei soggetti detti, ove occorra in contraddittorio fra di essi, e gli stessi lo sottoscrivono in triplice copia, una ciascuna per gli enti rappresentanti. Il verbale è sottoscritto altresì, oltre che dagli altri intervenuti secondo l'ordinamento proprio degli enti interessati, dai funzionari che prendono in carico i beni stessi.

Il sindaco, o suo delegato, provvede alla consegna, ai sensi del comma precedente, anche in ordine ai beni, già nella disponibilità patrimoniale del comune. Parimenti, l'attribuzione alle UU.SS.LL. dei beni da reddito ai sensi della lettera *b*) dell'art. 15 secondo comma, avviene con riserva al comune delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 6, terzo, quarto e quinto comma. La consegna medesima si completa dei beni di cui all'art. 16, ultimo comma. Delle specificità dette è fatto constare nel verbale di consegna.

I verbali di consegna di cui ai comma precedenti costituiscono, altresì, titolo per la trascrizione e la voltura catastale dei beni stessi a favore del comune interessato, che vi provvede negli stretti termini di legge.

Il comitato di gestione della U.S.L. provvede alla assegnazione dei beni stessi all'articolazione funzionale competente.

Art. 18.

Rapporti patrimoniali

Sono altresì imputati al patrimonio dei comuni tutti i rapporti giuridici, di credito e/o di debito, degli enti, istituti, uffici ed organismi di cui all'art. 13, relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle UU.SS.LL.

I rapporti giuridici di cui al comma precedente relativi ai soggetti indicati al secondo comma dell'art. 13, nonché quelli dei consorzi di cui al primo comma di esso, sono trasferiti ai comuni destinatari, secondo la disciplina del primo e secondo comma dell'art. 14, dei beni ai quali i rapporti stessi sono connessi.

Il criterio di individuazione dei comuni competenti a norma del comma precedente è posto, altresì, a base del trasferimento dei rapporti giuridici relativi ai soggetti indicati all'art. 13, terzo comma, cui provvedono i commissari liquidatori ai sensi dell'art. 65, della legge n. 833/78.

In sede di consegna dei beni, a norma del secondo comma dell'art. 17, il legale rappresentante o responsabile provvede al trasferimento dei rapporti giuridici, di cui al secondo comma del presente articolo, al sindaco del comune competente o suo delegato, il quale provvede contestualmente al trasferimento di essi, unitamente ai rapporti già nella disponibilità patrimoniale del comune stesso, al presidente della U.S.L. destinataria dei beni cui i rapporti sono connessi, o suo delegato, e di tali operazioni è redatto e sottoscritto verbale nelle forme di cui al citato art. 17, secondo comma.

Sono trattenuti alla sfera patrimoniale del comune i rapporti giuridici:

a) relativi a mutui, prestiti e locazioni finanziarie passive con diritto di acquisizione del bene;

b) connessi ai beni da reddito ai sensi della lettera *b)* dell'art. 15, secondo comma, compresi i rapporti di lavoro privato o di pubblico impiego con il personale addetto alla gestione in forma diretta dei beni stessi.

La U.S.L., alla quale è attribuito il bene relativo, provvede al rimborso delle quote di ammortamento pagate dal comune interessato in ordine ai beni di cui alla lettera *a)* del comma precedente, nonché alla copertura dell'eventuale deficit di gestione dei beni di cui alla lettera *b)*.

Art. 19.

Utilizzazione dei beni nella fase transitoria

Agli effetti della erogazione dei servizi nella fase transitoria, precedente il trasferimento e l'attribuzione dei beni a norma degli articoli 16 e 17, l'U.S.L. utilizza, oltre i beni dei soggetti di cui all'art. 13, primo e secondo comma, gli ulteriori beni alla cui acquisizione essa provvede, secondo la disciplina di cui all'art. 3 e, ove trattasi di beni immobili ed attrezzature scientifiche, previa delibera di autorizzazione della giunta regionale.

Nella fase transitoria detta, le UU.SS.LL. non possono, senza autorizzazione della giunta regionale, compiere gli atti di cui agli articoli 4, 5 e 7, lettera *b)*, né l'attività di cui all'art. 6, secondo comma; possono compiere le attività di cui all'art. 7, lettera *a)*; attivano, in quanto compatibili con la fase detta, le operazioni di cui agli articoli 8, 9 e 10, nonché l'elaborazione dei programmi pluriennali e dei regolamenti di cui all'art. 12.

Le UU.SS.LL. gestiscono, altresì, i beni da reddito ai sensi della lettera *b)* dell'art. 15, secondo comma, fino all'effettivo trasferimento di essi a norma degli articoli 16 e 17 e, nella fase transitoria detta, i relativi proventi e redditi netti sono versati, a cura delle UU.SS.LL. medesime, all'entrata del bilancio dello Stato a norma del primo comma dell'art. 69 della legge n. 833/78 e con le modalità di cui al quarto comma di esso.

Art. 20.

Estinzione degli enti ed istituti pregressi

Gli enti ed istituti di cui all'art. 13, secondo comma, i cui beni sono imputati nella loro totalità ai comuni, perdono la personalità giuridica, ove l'abbiano, e sono conseguentemente posti in liquidazione nei termini di cui al provvedimento ex art. 27 della legge regionale n. 63/79.

La disposizione del comma precedente si estende ai consorzi di cui all'art. 13, primo comma, e resta fermo che questi, i consorzi di cui al secondo comma dell'articolo citato, nonché le I.P.A.B. e gli enti di cui alla lettera *c)* di esso, perdono la personalità giuridica ove siano titolari soltanto di funzioni e compiti che vengono a cessare nelle materie proprie del S.S.N., fatto salvo il regime giuridico dei soggetti stessi a funzioni miste secondo l'ordinamento vigente.

Parimenti si estinguono, a norma dei comma precedenti, gli istituti, privi di personalità giuridica, ricompresi o dipendenti da enti ai sensi del citato art. 13, secondo comma.

E' fatto salvo il regime giuridico proprio, secondo l'ordinamento vigente, degli uffici e degli organismi di cui all'art. 13, secondo comma, lettere *f)* e *g)*.

Art. 21.

Gestioni di liquidazione

Agli effetti di cui all'articolo precedente, alla liquidazione dei rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle UU.SS.LL., in ordine ai quali è maturato il titolo alla riscossione e/o al pagamento delle somme oggetto dei rapporti stessi, l'organo preposto ai sensi del provvedimento ex art. 27 della legge regionale n. 63/79 provvede nelle forme previste dalle leggi contabili in vigore per i rispettivi enti erogatori, e si avvale a tal fine delle articolazioni organizzative competenti delle UU.SS.LL., le quali approntano apposite contabilità stralcio.

Le eventuali disponibilità finanziarie, derivanti dagli avanzi delle gestioni di cui al comma precedente e risultanti dalle relative contabilità stralcio, sono fatte affluire in apposito conto corrente aperto presso la tesoreria regionale, per essere destinate, nell'ambito regionale, alla copertura dei disavanzi delle gestioni deficitarie risultanti, parimenti, dalle relative contabilità-stralcio.

Le procedure relative alle liquidazioni nell'ambito regionale di cui al comma precedente, nonché quelle relative alla sistemazione della liquidazione complessiva, saranno definite con appositi provvedimenti della Regione.

TITOLO II

CONTABILITA'

Capo I

BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 22.

Bilancio e sua articolazione

La gestione dei mezzi finanziari è svolta dall'U.S.L., nel rispetto delle norme di cui al capo II e fermo quanto previsto al capo III, sulla base del bilancio di previsione, che si articola nel bilancio pluriennale e nel bilancio annuale.

Il bilancio pluriennale è formulato in termini di mera competenza; il bilancio annuale, in termini di competenza e di cassa.

Costituisce competenza dell'esercizio finanziario il complesso degli atti di riscossione e versamento dell'impegno delle spese, e costituisce cassa dello stesso il complesso degli atti di riscossione e versamento delle entrate e di pagamento delle spese, relativi in ogni caso al corrispondente anno finanziario.

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio annuale si riferisce all'anno finanziario successivo a quello di adozione. Il bilancio pluriennale ha durata triennale, ed il primo anno di riferimento coincide con quello del bilancio annuale. Il bilancio pluriennale può avere durata diversa, in corrispondenza alla durata del P.S.R.

Il bilancio di previsione ai sensi dei comma precedenti è adottato, ogni anno, con delibera dell'assemblea dell'U.S.L., su proposta formulata dal comitato di gestione entro il 31 ottobre.

Art. 23.

Bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la U.S.L. prevede di acquisire e di impiegare nel periodo determinato ai sensi del quinto comma dell'art. 22.

Esso ha la funzione di:

a) tradurre in termini contabili le proiezioni finanziarie delle scelte dei programmi pluriennali di attività e degli altri atti di natura programmatica, adottati, in conformità del P.S.R., ai sensi degli articoli 14, lettera *c)* e 17, lettera *c)* della legge regionale n. 63/79;

b) costituire sede per il riscontro della copertura finanziaria delle spese previste dai programmi ed atti detti.

Il bilancio pluriennale non ha effetti autorizzativi degli atti finanziari per nessuno degli anni in ordine ai quali indica le proprie previsioni.

Agli effetti della determinazione delle previsioni del bilancio pluriennale sulla base degli atti di programmazione detti, l'U.S.L. si avvale dei dati statistici e dei servizi di informatica di cui all'art. 12, secondo comma.

Gli stanziamenti previsti per il primo anno del bilancio pluriennale corrispondono a quelli del bilancio annuale di competenza.

In sede di adozione annuale del bilancio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22, il bilancio pluriennale è aggiornato, in funzione degli atti di programmazione di cui alla lettera *a)*, in modo da garantire scorrevolezza alle relative previsioni di entrata e di spesa.

Art. 24.
Bilancio annuale

Il bilancio annuale rappresenta il quadro delle risorse che la U.S.L. prevede di acquisire e di impiegare nell'anno finanziario di riferimento ai sensi dell'art. 22, quinto comma.

Esso ha la funzione di determinare la competenza e la cassa dell'esercizio relativo all'anno finanziario detto, e di autorizzare la gestione degli atti di spesa dell'esercizio medesimo.

Agli effetti di cui al comma precedente, nonché della disciplina del capo II, formano oggetto:

a) degli atti di accertamento delle entrate, per la relativa competenza, le somme dovute all'U.S.L. in base alla legge, a contratto o altro titolo, da parte dei debitori determinati o determinabili, con riferimento alle relative obbligazioni, o alle quote delle obbligazioni pluriennali, che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio;

b) degli atti di impegno delle spese, per la relativa competenza, le somme dovute dall'U.S.L. in base alla legge, a contratto o altro titolo, a creditori determinati o determinabili, con riferimento alle relative obbligazioni, o alle quote delle obbligazioni pluriennali, che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio;

c) degli atti di riscossione e versamento delle entrate, per la relativa cassa, le somme dovute all'U.S.L. ai sensi della lettera *a*), per le quali, è maturato a favore della U.S.L. il titolo alla riscossione medesima;

d) degli atti di pagamento delle spese, per la relativa cassa, le somme dovute dall'U.S.L. ai sensi della lettera *b*), per le quali è maturato a carico dell'U.S.L. il titolo al pagamento medesimo.

Art. 25.
Bilancio di competenza e di cassa

Agli effetti della formulazione delle previsioni di entrate e di spesa in termini di competenza ed in termini di cassa, il bilancio annuale indica distintamente:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese che si prevede di pagare nel medesimo esercizio, senza distinzione tra stanziamenti in conto competenza e in conto residui, ed iscrivendo tra le entrate l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio stesso.

Le previsioni di spesa di cui ai numeri 2) e 3) del comma precedente costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento.

Art. 26.
Determinazione delle previsioni

Il bilancio annuale contiene analitiche previsioni, rispettivamente per la parte corrente e per quella in conto capitale, determinate, per l'entrate, con riferimento, quanto alla competenza, al riparto regionale a norma dell'art. 51, quarto comma, della legge n. 833/78 e, quanto alla cassa, all'attribuzione a norma del quinto comma dell'articolo citato, sulla base del P.S.R., nonché alla natura propria delle loro fonti per le altre entrate e, per le spese, secondo la disciplina dei seguenti comma.

Gli stanziamenti di spesa di cui al n. 2) dell'art. 25 sono determinati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, in base alle norme vigenti, al P.S.R. ed ai conseguenti programmi ed atti di programmazione dell'U.S.L., si prevede daranno luogo, nel corso dell'esercizio di riferimento, ad atti di impegno ai sensi dell'art. 24, lettera *b*).

Nel caso di spesa a carattere pluriennale da ripartire in più esercizi, la quota annuale per la competenza è determinata, con i criteri di cui al comma precedente, entro i limiti della spesa totale iscritta nel bilancio pluriennale, tenendo conto sia delle quote già stanziate nei precedenti bilanci sia degli impegni effettivamente assunti nei relativi esercizi.

Debbono essere in ogni caso determinate, sempre per la competenza, le somme corrispondenti alle obbligazioni già assunte e che vengono a scadenza nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, e l'entità di tali somme deve essere distintamente indicata in apposite note per ciascun capitolo di spesa.

Gli stanziamenti di spesa di cui al n. 3) dell'art. 25 sono determinati con riferimento ai pagamenti che la U.S.L. prevede di effettuare nell'esercizio di riferimento, tenuto conto degli impegni già assunti negli esercizi precedenti, dei nuovi impegni che prevede di assumere nel corso dell'esercizio di riferimento, e di ogni altro atto o fatto che possa comunque condizionare i pagamenti in ordine a debiti relativi sia all'esercizio di riferimento che agli esercizi precedenti.

Le determinazioni di cui al comma precedente avvengono, altresì, in correlazione ai flussi di entrata.

Art. 27.
Struttura dei bilanci

Il bilancio pluriennale ed il bilancio annuale, rispettivamente, constano:

a) dello stato di previsione delle entrate;
b) dello stato di previsione delle spese;
c) del quadro generale riassuntivo.

Gli stati di previsione delle entrate e delle spese, rispettivamente per il bilancio pluriennale e per quello annuale, sono illustrati da una nota preliminare nella quale, in particolare, sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni.

Le previsioni di entrata, rispettivamente per i due bilanci, sono ripartite nei seguenti titoli e categorie:

Titolo I - ENTRATE CORRENTI

Categoria 1ª - Entrate derivanti dal fondo sanitario
Categoria 2ª - Altre entrate

Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Categoria 3ª - Entrate derivanti dal fondo sanitario
Categoria 4ª - Altre entrate

Le previsioni di spesa, rispettivamente per i due bilanci, sono ripartite nei seguenti titoli e sezioni:

Titolo I - SPESE CORRENTI

Sezione 1ª - Spese per il funzionamento dell'U.S.L.
Sezione 2ª - Spese per i servizi, conseguenti ad interventi in conto capitale

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Sezione 1ª - Spese per il mantenimento dei servizi
Sezione 2ª - Spese per lo sviluppo dei servizi, in attuazione di progetti e degli altri atti di natura programmatica.

Le spese sono ulteriormente classificate in categorie secondo l'analisi economica, al fine di evidenziare il rapporto tra costo dei servizi e relativi benefici.

Sia nello stato di previsione dell'entrata che in quello della spesa per quanto attiene al bilancio annuale, sono evidenziate, in apposito titolo, le contabilità speciali, dove trovano esposizione distintamente, in categorie per l'entrata, ed in sezioni per la spesa:

1) le partite di giro, quali i proventi delle prestazioni sanitarie dell'U.S.L., i depositi cauzionali da e presso terzi e relativi rimborsi, nonché le somme destinate alla gestione economale;

2) i costi di gestione degli stabilimenti speciali, quali le entrate e le spese relative ai presidi e servizi multizonali il cui conto è allegato al bilancio dell'U.S.L.

Anche al fine di cui al quinto comma, la giunta regionale, con propria delibera da trasmettere al consiglio e pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione:

a) determina, per l'entrata, le eventuali ripartizioni all'interno delle categorie e le denominazioni dei singoli capitoli e, per le spese, le varie categorie e la denominazione dei singoli capitoli;

b) approva lo schema per la riclassificazione delle spese per programmi o progetti e per la rilevazione dei centri di costo;

c) formula indicazioni per la elaborazione del quadro generale riassuntivo di cui al primo comma.

Art. 28.
Capitolo

Il capitolo costituisce l'unità elementare del bilancio annuale per la classificazione delle entrate e delle spese.

Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati.

Non possono essere incluse, nel medesimo capitolo, spese relative a funzioni proprie e spese relative a funzioni sub-delegate.

Ai fini di una più puntuale analisi della spesa il capitolo può essere suddiviso in articoli.

La numerazione dei capitoli è progressiva e può essere discontinua.

Art. 29.

Fondi di riserva

Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale, oltre gli stanziamenti di competenza e di cassa a norma degli articoli precedenti, sono istituiti nella parte corrente:

1) un fondo di riserva ordinario;

2) un fondo di riserva per spese impreviste;

3) un fondo di riserva di cassa.

I fondi indicati ai punti 1) e 2) sono iscritti, rispettivamente, in appositi capitoli, in termini di competenza e di cassa ed essi, nel loro insieme, non possono superare il due per cento del totale delle spese correnti.

Il fondo indicato al punto 3) è iscritto in apposito capitolo, in soli termini di cassa, e non può essere di ammontare superiore alla differenza fra residui passivi presunti e previsioni di competenza, da un lato, e previsione di cassa dall'altro.

Detti fondi non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, salvo il loro trasporto nei capitoli di spesa ai sensi dell'art. 43.

Art. 30.

Equilibrio, universalità, integralità del bilancio e divieto di gestioni extra-bilancio

Nel bilancio pluriennale, il totale delle spese deve essere pari al totale delle entrate.

In quello annuale, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno deve essere pari al totale delle entrate che si prevede accertare.

Parimenti, il totale delle spese di cui si autorizza il pagamento deve essere pari al totale delle entrate che si prevede di riscuotere sommate alla presunta giacenza iniziale di cassa.

Le spese in conto capitale devono pareggiare le entrate previste a tale titolo.

In bilancio sono iscritte tutte le entrate e tutte le spese.

Le entrate e le spese sono iscritte integralmente; le prime, al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse; le seconde, senza essere ridotte delle entrate correlative.

Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio.

Art. 31.

Assestamento di bilancio

Entro il mese di aprile di ciascun anno l'assemblea dell'U.S.L., su proposta del comitato di gestione, adotta, anche sulla scorta delle risultanze del rendiconto dell'esercizio precedente, un'apposita delibera ai fini dell'assestamento degli stanziamenti di bilancio.

Con l'assestamento si provvede all'aggiornamento dei residui attivi e passivi e della giacenza di cassa, nonché all'applicazione dell'avanzo o del disavanzo d'amministrazione risultante dal rendiconto, fermo restando il vincolo di equilibrio del bilancio di cui all'art. 30.

L'eventuale avanzo d'amministrazione dovrà essere destinato a spese in conto capitale.

Art. 32.

Variazioni di bilancio e storni di fondi

Le variazioni di bilancio sono deliberate dall'assemblea dell'U.S.L., su proposta del comitato di gestione, non oltre il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce.

Parimenti non oltre tale data possono essere deliberati gli storni di somme da un capitolo all'altro del bilancio, secondo la disciplina di cui all'art. 43.

Art. 33.

Adempimenti

Agli effetti di cui agli articoli 55, 56, 57 e 58 della presente legge, a cura del comitato di gestione, il bilancio di previsione, esecutivo ai sensi di legge, è tempestivamente trasmesso ai comuni, singoli o associati, ed alle comunità montane ai sensi del terzo comma dell'art. 1, cui l'U.S.L. fa capo.

Il bilancio medesimo è parimenti trasmesso ai soggetti detti agli specifici effetti dell'art. 55, primo comma, punto 3).

Parimenti, il bilancio di previsione detto è trasmesso, agli effetti di cui all'art. 55, secondo comma, ai singoli comuni ricompresi nella U.S.L.

Capo II

GESTIONE

Art. 34.

Atti finanziari

L'U.S.L. provvede alla acquisizione delle entrate ed alla erogazione delle spese, rispettivamente, con gli atti di accertamento e di riscossione e versamento a norma delle lettere *a*) e *c*) dell'art. 24, secondo comma, e con gli atti di impegno e di pagamento a norma delle lettere *b*) e *d*) dell'articolo citato.

Gli atti di accertamento e di riscossione e versamento di somme dovute all'U.S.L. che non siano iscritte nel bilancio, o siano iscritte in difetto, comportano la tempestiva variazione dello stesso.

Gli atti di impegno e di pagamento sono effettuati nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza e di cassa dell'esercizio in corso, a sensi degli aticoli 25 e 28.

Ai sensi e per gli effetti di cui al quarto comma dell'art. 22, dopo il 31 dicembre non possono effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa, né atti ed operazioni di cassa, sul bilancio scaduto.

Il comitato di gestione, o il presidente o uno o più dei suoi componenti, incaricati a norma dell'art. 16 della legge regionale n. 63/79, sovraintendono alla gestione del bilancio.

Art. 35.

Accertamento delle entrate

Relativamente alle entrate da riparto regionale a norma del quarto comma dell'art. 51 della legge n. 833/78, le somme dovute all'U.S.L. si considerano accertate quando essa ha ricevuto comunicazione del relativo provvedimento di assegnazione da parte della Regione.

Parimenti, si considerano accertate le altre entrate quando l'U.S.L. ha ricevuto comunicazione del credito relativo.

Per le entrate di cui al secondo comma, ove l'accertamento non costituisca una fase autonoma, ovvero in ogni caso in cui non sia stata data comunque comunicazione preventiva concernente il credito, le somme stesse si considerano accertate quando sia stato compiuto l'atto di riscossione ai sensi dell'articolo successivo.

Art. 36.

Riscossione e versamento

Le somme accertate ai sensi dell'art. 35 si considerano riscosse quando l'U.S.L. ha provveduto all'atto di riscossione o ha avuto comunicazione dell'atto di riscossione da parte del tesoriere presso il quale è stato effettuato il versamento.

Le entrate delle UU.SS.LL. sono riscosse dal rispettivo tesoriere, da agenti di riscossione all'uopo autorizzati, ovvero mediante il servizio dei conti correnti postali.

Le somme riscosse dagli agenti detti sono versate integralmente alla tesoreria dell'U.S.L., non oltre il terzo giorno dalla loro riscossione.

Il tesoriere provvede all'incasso di somme di spettanza della U.S.L. in esecuzione a reversale d'incasso firmata dal presidente o da altro componente del comitato di gestione a ciò incaricato e dal responsabile amministrativo di cui alla legge regionale sull'organizzazione delle UU.SS.LL.

Il tesoriere non può ricusare l'esazione di somme che vengono pagate in favore dell'U.S.L. senza la preventiva emissione di reversali d'incasso, salvo chiedere subito la regolarizzazione contabile.

Le reversali d'incasso, che si riferiscono ad entrate dell'esercizio in corso, sono tenute distinte da quelle relative agli esercizi precedenti.

Art. 37.

Rinuncia alla riscossione

Con delibera di approvazione del bilancio, l'assemblea può disporre la rinuncia ai diritti di credito dell'U.S.L. di entità non superiore a quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti alla data della delibera medesima.

L'annullamento dei crediti di cui al comma precedente viene disposto mediante atti cumulativi del comitato di gestione, senza onere alcuno per i debitori.

Art. 38.

Impegni delle spese

Gli impegni di spesa sono assunti con delibera del comitato di gestione, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso, entro il termine dell'esercizio medesimo.

In caso di urgenza, gli impegni sono assunti nei limiti di cui al comma precedente:

a) dal comitato di gestione, con delibera immediatamente eseguibile:

b) dal presidente o da altro componente del comitato a ciò incaricato.

Nel caso di cui alla lettera *b*) del comma precedente, gli impegni devono essere ratificati dal comitato di gestione nella sua prima riunione successiva all'assunzione dell'impegno.

Il comitato di gestione non può, salvo autorizzazione dell'assemblea dell'U.S.L., impegnare spese che superino i limiti previsti nella riclassificazione per programmi o progetti secondo la disciplina dell'art. 27 ancorché il capitolo di bilancio relativo presenti complessivamente la necessaria disponibilità.

Art. 39.

Liquidazione

Non può farsi luogo al pagamento delle spese, conseguenti alle delibere con cui sono assunti i relativi impegni, se tali delibere non sono divenute esecutive o non risultino immediatamente eseguibili ai sensi di legge.

Al pagamento della spesa medesima si provvede previa liquidazione di essa. Essa consiste nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore. E' effettuata attraverso l'accertamento dell'esistenza dell'impegno, nonché della regolarità della fornitura di beni, opere o servizi e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore.

La liquidazione è disposta con delibera del comitato di gestione non soggetta a controllo e, in caso di urgenza dal presidente o da altro componente del comitato di gestione a ciò incaricato.

Il comitato di gestione ratifica, con delibera non soggetta o controllo, le liquidazioni disposte d'urgenza ai sensi del comma precedente.

Quando l'atto di assunzione dell'impegno individua esattamente, oltre alla persona del creditore, l'esatto importo della somma da pagare, al pagamento della spesa si provvede con nota sottoscritta dal presidente o altro componente del comitato di gestione a ciò incaricato e dal responsabile amministrativo, previ gli accertamenti di cui al secondo comma.

Art. 40.

Mandati di pagamento e ruoli di spesa

L'ordine al tesoriere a pagare le somme, impegnate e liquidate a norma degli articoli precedenti, è dato mediante mandato, sottoscritto dal presidente o altro componente del comitato di gestione e dal responsabile amministrativo.

I mandati sono emessi entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa dell'esercizio in corso, distintamente per i pagamenti in conto competenza e per quelli in conto residui.

L'ordine a pagare somme relative a spese fisse può essere dato al tesoriere mediante ruoli.

Il tesoriere provvede al pagamento dei mandati e dei ruoli nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa dell'esercizio in corso.

Art. 41.

Registrazioni

Sono tenute separate registrazioni, con riferimento ai capitoli di bilancio interessati:

1) degli accertamenti e delle reversali di incasso, tenendo distinte, per le reversali, quelle relative a riscossioni in conto competenza e quelle relative a riscossioni in conto residui;

2) degli impegni, delle liquidazioni, e dei mandati o ruoli di pagamento, tenendo distinte, rispettivamente, le liquidazioni ed i detti ordinativi di pagamento a seconda che siano in conto competenza o in conto residui.

Alla tenuta delle registrazioni provvede l'articolazione competente a norma della legge regionale sull'organizzazione delle UU.SS.LL., secondo i principi di responsabilità ivi previsti.

Art. 42.

Stanziamenti residuali.
Perenzione dei debiti e garanzia dei creditori

Costituiscono minori entrate le somme stanziate e non accertate entro il termine dell'esercizio; residui attivi, le somme accertate e non riscosse e versate entro tale termine.

Costituiscono economie di spesa le somme stanziate e non impegnate entro il termine dell'esercizio; residui passivi, le somme impegnate e non pagate entro tale termine.

I residui passivi possono essere conservati nel conto dei residui per due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato; trascorso tale termine, le somme indicate costituiscono economia di spesa.

I debiti, le cui somme sono andate in economia ai sensi del comma precedente, sono dichiarati perenti e di essi è fatto constare in apposito elenco allegato al conto del patrimonio di cui all'art. 54.

Le somme, relative ai debiti dichiarati perenti, sono riprodotte in capitoli speciali dei successivi bilanci aventi ad oggetto la ricostituzione dei debiti dell'U.S.L., allorquando siano reclamate dai creditori.

Il comitato di gestione, accertato che il debito non si è estinto per prescrizione od altra causa, preleva la somma dal fondo di riserva ordinario e dispone il pagamento ai sensi della lettera *a*) dell'art. 43, terzo comma.

In sede di conto consuntivo si provvede alla cancellazione del debito dall'elenco di cui al quarto comma.

Art. 43.

Gestione degli storni e dei fondi di riserva

Gli storni di somme da un capitolo all'altro del bilancio, con il limite temporale di cui al secondo comma dell'art. 32, sono deliberati dall'assemblea dell'U.S.L.

Sono vietati gli storni:

a) fra i residui, e quelli fra i residui e la competenza;

b) fra gli stanziamenti per spese correnti e quelli per spese in conto capitale;

c) fra gli stanziamenti relativi alle funzioni sub-delegate e quelli relativi alle altre funzioni.

Agli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 29, con delibera del comitato di gestione, di cui è data tempestiva comunicazione all'assemblea dell'U.S.L., possono essere prelevate:

a) dal fondo di riserva ordinario, le somme necessarie per integrare stanziamenti di capitoli rivelatisi insufficienti, e per la istituzione di quelli necessari per il pagamento dei debiti perenti;

b) dal fondo di riserva per spese impreviste, le somme necessarie per la istituzione di nuovi capitoli relativi a spese che abbiano carattere di assoluta necessità e che non possono prorogarsi senza evidente detrimento del pubblico servizio.

Parimenti, con delibera del comitato di gestione non soggetta al controllo dell'organo regionale, possono essere disposti i prelievi dal fondo di riserva di cassa e le relative destinazioni ad integrazione degli altri capitoli di spesa del bilancio di cassa, sempreché il volume dei pagamenti di ciascun capitolo non venga ad eccedere la previsione di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 25 e sia rispettato al limite di cui all'art. 30, terzo comma.

Art. 44.

Gestione provvisoria del bilancio

Qualora il bilancio di previsione non sia stato presentato all'assemblea entro il 31 dicembre ovvero, ancorché presentato dal comitato di gestione non sia stato approvato dall'assemblea entro tale termine, l'U.S.L. è autorizzata a gestire in via provvisoria l'ultimo bilancio approvato, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo della spesa definitivamente prevista da ciascun capitolo, per un periodo massimo di quattro mesi.

Nel caso in cui l'esecutività della delibera di approvazione del bilancio non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, l'U.S.L. è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio approvato con delibera non ancora esecutiva, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese non suscettibili di impegno o di pagamento frazionabili in dodicesimi.

Qualora la delibera di approvazione del bilancio sia stata rinviata dall'organo regionale di controllo, è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio, fatti salvi i principi sull'equilibrio del bilancio di cui all'art. 30. Per le rimanenti parti e capitoli, è autorizzata la gestione provvisoria, nei limiti di un dodicesimo per ogni mese di rinvio.

Art. 45.
Servizio di tesoreria

L'U.S.L. provvede alla effettuazione delle operazioni di riscossione e di pagamento, alle eventuali anticipazioni di cassa, nonché alla custodia e conservazione dei suoi fondi, mediante il servizio di tesoreria.

Il servizio di tesoreria è affidato dall'U.S.L., mediante apposita convenzione, ad una delle aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al fine di assicurare una disciplina uniforme del loro servizio di tesoreria, le UU.SS.LL. provvedono ai relativi affidamenti sulla base di uno schema tipo di capitolato speciale per la gestione del servizio stesso approvato dal consiglio regionale, in rispondenza ad eventuali criteri generali di coordinamento statale.

Lo schema tipo di capitolato speciale di cui al comma precedente contiene, in particolare, prescrizioni in ordine a:

1) criteri per l'affidamento del servizio;
2) materia, limiti e durata della convenzione di tesoreria;
3) riscossioni e pagamenti;
4) anticipazioni di cassa, in conformità al disposto del successivo art. 47.

La vigilanza del servizio di tesoreria è esercitata dal presidente dell'U.S.L. o altro del comitato di gestione all'uopo incaricato.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno, il tesoriere presenta il proprio conto, sul quale il presidente dell'U.S.L. appone il visto di regolarità, in base a relazione del responsabile dell'articolazione organizzativa competente dell'U.S.L., e previo riscontro della corrispondenza fra le registrazioni contabili dell'U.S.L. medesima e i dati evidenziati da tale conto.

Il conto del tesoriere è approvato dal Comitato di gestione entro il 31 marzo.

La U.S.L. ed il rispettivo tesoriere sono tenuti ad osservare gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa con le modalità di cui all'art. 29 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

In sede di prima applicazione lo schema tipo di capitolato è approvato dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 46.
Estinzione dei titoli di pagamento

I mandati di pagamenti sono estinti dal Tesoriere, nei limiti dei fondi stanziati per ciascun capitolo nel bilancio di cassa dell'esercizio in corso, mediante:

a) versamento in contanti e firma diretta di quietanza del creditore sul mandato o ruolo di pagamento;

b) accreditamento in conto corrente bancario o postale, intestato al creditore;

c) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedirsi allo stesso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

d) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato.

Le forme di pagamento di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) debbono essere espressamente richieste dal creditore.

I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d'ufficio in assegni circolari non trasferibili, con le modalità di cui alla lettera *c*) del primo comma.

I mandati di pagamento, accreditati o commutati ai sensi del presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto annuale.

Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del credito, debbono risultare sul mandato di pagamento da annotazione, recante gli estremi dell'operazione, debitamente sottoscritta dal tesoriere dell'U.S.L.

Art. 47.
Anticipazioni di cassa

Ai sensi dell'art. 50, primo comma, punto 9, della legge n. 833/78, è vietato alla U.S.L. il ricorso, anche attraverso i comuni, a qualsiasi forma di indebitamento.

Sono fatte salve le anticipazioni mensili da parte del tesoriere, per far fronte a temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente, ciascuna, un dodicesimo della quota assegnata dalla Regione alla U.S.L. a norma del quarto comma dell'art. 51 della legge citata, relativa all'esercizio cui l'anticipazione si riferisce.

Art. 48.
Cassa economale

Il servizio di cassa economale interno alla U.S.L., eventualmente articolabile in casse economali periferiche secondo le esigenze organizzative della U.S.L. medesima, è disciplinato dal regolamento dei servizi di economato di cui all'art. 70.

Il regolamento medesimo disciplina in particolare:

1) l'importo massimo della anticipazione annuale, reintegrabile, durante l'esercizio, su presentazione del rendiconto delle somme pagate;
2) le spese che possono essere erogate con i fondi anticipati;
3) il rendiconto annuale;
4) le scritture contabili;
5) le forme di controllo sulla gestione della cassa;
6) la prestazione della cauzione e le responsabilità.

Capo III
CONTO CONSUNTIVO

Art. 49.
Articolazione, adozione e adempimenti

Il conto consuntivo dell'U.S.L. dimostra i risultati finali della gestione finanziaria, economica e patrimoniale precedente.

Esso comprende il conto finanziario, il conto economico ed il conto del patrimonio e, in allegato, contiene il conto di gestione dei servizi e presidi multizonali.

Al conto consuntivo è premessa una illustrazione dei dati relativi ai conti medesimi, dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate. Essa evidenzia, in particolare, i costi sostenuti ed i risultati conseguiti, con riferimento ai programmi pluriennali di attività ed agli altri atti di natura programmatica dell'U.S.L.

Il conto consuntivo è adottato, ogni anno, su proposta del comitato di gestione, con delibera della assemblea dell'U.S.L. adottata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il conto stesso si riferisce. Esso è redatto in conformità di apposito schema approvato con delibera della giunta regionale, da trasmettere al consiglio e pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione.

A cura del comitato di gestione, il conto consuntivo, esecutivo ai sensi di legge, è tempestivamente trasmesso:

1) ai comuni, singoli o associati, o alle comunità montane ai sensi del terzo comma dell'art. 1 cui l'U.S.L. fa capo, agli effetti dell'art. 55, primo comma, punto 3) e secondo comma;
2) ai singoli comuni ricompresi nell'U.S.L., agli effetti dell'art 55. secondo e terzo comma;
3) alla Giunta regionale, agli effetti dell'art. 59.

Parimenti, il conto di gestione dei servizi e presidi multizonali è trasmesso alle altre U.S.L. interessate.

Art. 50.
Conto finanziario. Situazione amministrativa

Il conto finanziario contiene, per ciascun capitolo dell'entrata e della spesa del bilancio annuale, l'esposizione dei dati distintamente indicati dagli articoli seguenti, nell'ordine ivi specificato.

Il conto finanziario si completa con la situazione amministrativa, la quale deve evidenziare:

1) la consistenza del conto di tesoreria all'inizio dell'esercizio; gli incassi ed i pagamenti complessivamente effettuati dal tesoriere nell'anno, in conto competenza ed in conto residui; il saldo di tesoreria alla chiusura dell'esercizio;

2) il totale dei residui attivi e dei residui passivi alla fine dell'esercizio;

3) l'avanzo o il disavanzo d'amministrazione.

Art. 51.
Dati dell'entrata

I dati relativi all'entrata, agli effetti di cui all'articolo precedente, sono:

1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;
2) le previsioni finali di competenza;
3) le previsioni finali di cassa;
4) gli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio precedente;
5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;
6) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;
7) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;
8) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;
9) le eccedenze di entrate o le minori entrate accertate rispetto le previsioni di competenza;
10) le eccedenze di entrate o le minori entrate, riscosse e versate, rispetto alle previsioni di cassa;
11) l'ammontare dei residui, accertati all'inizio dell'esercizio, ed eliminati nel corso di esso, nonché dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio medesimo;
12) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio medesimo, in base alle concellazioni od ai riaccertamenti effettuati e da riportare al nuovo esercizio;
13) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;
14) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

Art. 52.
Dati della spesa

I dati relativi alla spesa, agli effetti di cui all'art. 50, sono:

1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;
2) le previsioni finali di competenza;
3) le previsioni finali di cassa;
4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;
5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;
6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;
7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;
8) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;
9) le economie e le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;
10) l'ammontare dei residui passivi, accertati all'inizio dell'esercizio, ed eliminati nel corso di esso, nonché dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio medesimo;
11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio medesimo, in base alle cancellazioni ed alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio;
12) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;
13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

Art. 53.
Conto economico

Il conto economico contiene le idonee dimostrazioni contabili delle variazioni del risultato finanziario di competenza, dovute a insussistenze attive e passive della gestione dei residui, a rendite e spese non finanziarie ed a sopravvenienze attive o passive.

Il conto medesimo determina il risultato economico dell'esercizio, da portare in aumento o in diminuzione della situazione iniziale.

Art. 54.
Conto del patrimonio. Allegati

Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio.

Esso pone in evidenza l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale sulla base delle risultanze economiche di cui al secondo comma dell'art. 53.

Al conto del patrimonio è allegato:

a) l'elenco dei debiti perenti ai sensi dell'art. 42;
b) l'elenco descrittivo dei beni alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, riportando i dati di cui al terzo comma dell'art. 8 e specificando, per i beni mobili ad utilizzazione pluriennale distinti ai sensi della lettera *c*) del secondo comma dell'articolo citato, il periodo presunto di utilizzo.

Capo IV
CONTROLLI E RESPONSABILITÀ

Art. 55.
Bilanci e conti consuntivi degli enti titolari delle funzioni

I comuni, singoli o associati, e le comunità montane ai sensi dell'art. 1, terzo comma:

1) iscrivono, nei rispettivi bilanci, le risultanze complessive delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio della relativa U.S.L.;
2) curano che, negli stanziamenti iscritti in entrata e in uscita dei loro bilanci, siano compresi, per i compiti della relativa U.S.L., gli affidamenti regionali relativi alle funzioni sub-delegate ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 63/79 le cui somme non possono essere utilizzate in alcun caso per altre finalità a norma dell'art. 43, secondo comma, lettera *c*);
3) allegano alla relazione annuale, da trasmettere al presidente della giunta regionale ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 63/78, il bilancio di previsione della relativa U.S.L. per l'esercizio in corso;
4) iscrivono, nei rispettivi conti consuntivi, le risultanze complessive del conto consuntivo della relativa U.S.L.

I singoli comuni allegano, al proprio bilancio ed al proprio conto consuntivo, rispettivamente, il bilancio ed il conto consuntivo della U.S.L. nella quale essi sono ricompresi.

Il comune di Firenze provvede agli adempimenti, indicati ai punti 1), 2), 3) e 4) del primo comma ed al secondo comma, distintamente per ciascuna U.S.L. facente capo ad esso.

La delibera della giunta regionale, di cui all'art. 27, fornisce, ai soggetti indicati ai comma precedenti, elementi di contabilizzazione relativamente a quanto previsto al punto 2) del primo comma.

Art. 56.
Verifiche di cassa

I comuni, singoli o associati, e le comunità montane ai sensi del terzo comma dell'art. 1, nelle persone del presidente dell'associazione intercomunale o della comunità montana o suo delegato e/o del responsabile dell'ufficio di contabilità o funzionario di esso, curano periodiche verifiche di cassa, con ritmo almeno bimestrale, in ordine alla gestione della cassa da parte della relativa U.S.L. a norma degli articoli 36, 40, 41 e 48 ed al conseguente servizio di tesoreria a norma degli articoli 36, 40, 45, 46 e 47. Il comune di Firenze provvede, parimenti, relativamente alle UU.SS.LL. facenti capo ad esso.

Ove la verifica ai sensi del comma precedente accerti un disavanzo di cassa, dell'accertamento stesso è data formale, immediata comunicazione al presidente dell'associazione intercomunale o della comunità montana o al sindaco del comune detto, interessato, agli effetti degli adempimenti di cui all'art. 58, secondo comma.

I soggetti di cui al primo comma, nel caso che la verifica accerti il disavanzo di cassa, completano l'accertamento con una relazione illustrativa dell'eventuale disavanzo complessivo d'esercizio, che si ottiene rapportando il disavanzo di cassa medesimo alla situazione creditoria e debitoria risultante, per l'intero esercizio in corso, dal bilancio di previsione dell'U.S.L. loro trasmesso ai sensi dell'art. 33, primo comma.

La comunicazione di cui al secondo comma si completa con la relazione prevista al comma precedente.

Art. 57.
Rendiconti trimestrali

Il comitato di gestione, con atti di cui dà comunicazione all'Assemblea dell'U.S.L., approva rendiconti trimestrali della gestione d'esercizio, rispettivamente alla data del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.

In essi è dato conto dell'avanzo o disavanzo di cassa, nonché dei crediti e debiti di bilancio già accertati alla data della resa

del conto medesimo ai sensi del comma precedente, dettagliando gli eventuali impedimenti obiettivi per cui, decorso il termine di novanta giorni, non sono stati effettuati pagamenti per forniture.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del trimestre cui il rendiconto si riferisce, a cura del presidente del comitato, o altro componente all'uopo incaricato, il rendiconto medesimo è fatto pervenire alla giunta regionale.

Il rendiconto trimestrale è inviato alla giunta completo di relazione, redatto sotto la responsabilità del comitato di gestione stesso, illustrativa dell'avanzo o disavanzo complessivo che il rendiconto pone in evidenza in riferimento alla situazione creditoria e debitoria risultante, dal bilancio di previsione della U.S.L., per l'intero esercizio in corso.

Ove la relazione illustrativa di cui al comma precedente faccia constare un disavanzo complessivo ai sensi di quanto ivi previsto, il rendiconto trimestrale e la relazione medesima sono parimenti fatti pervenire, entro il termine perentorio indicato al terzo comma, al presidente dell'associazione intercomunale cui l'U.S.L. fa capo, agli effetti di cui all'art. 58, secondo comma. Agli stessi effetti, il presidente della comunità montana ed il sindaco del comune di Firenze, cui l'U.S.L. fa capo, acquisiscono il rendiconto e la relazione detta.

Art. 58.
Provvedimenti

I comuni, singoli o associati, e le comunità montane ai sensi del terzo comma dell'art. 1, qualora dalla verifica di cassa a norma dell'art. 56, o dal rendiconto trimestrale a norma dell'art. 57, rapportati rispettivamente alla situazione creditoria e debitoria risultante dal bilancio di previsione dell'esercizio in corso trasmesso ai sensi del primo comma dell'articolo 33, accertino, anche sulla base delle relazioni illustrative rispettivamente previste all'art. 56 ed all'art. 57, un disavanzo complessivo nella gestione dell'U.S.L. ad essi facente capo, in ordine alla quale la verifica è stata effettuata o alla quale si riferisce il rendiconto, adottano i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione dell'U.S.L. medesima.

Agli effetti dell'adozione dei provvedimenti stessi, il presidente dell'associazione intercomunale o della comunità montana o il sindaco di Firenze, competenti, sono tenuti a convocare gli organi deliberanti dell'ente da essi rappresentato, competenti secondo il relativo ordinamento, nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti trasmessi ai sensi, rispettivamente, dell'art. 56 e dell'art. 57.

Art. 59.
Adempimenti regionali

Alla relazione generale annuale sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari, che il presidente della giunta regionale presenta al consiglio regionale ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 63/78, è allegata la situazione contabile degli impegni assunti dalle UU.SS.LL. sulla quota degli stanziamenti per il S.S.N. assegnata alla Regione. La situazione contabile detta è ottenuta dalla giunta regionale sulla base dei dati fatti pervenire ad essa a norma del quinto comma dell'art. 49 della presente legge e salvi i poteri della stessa di cui all'art. 24, ultimo comma della legge regionale n. 63/78.

Agli effetti delle trasmissioni ai Ministri competenti di cui, rispettivamente, all'art. 49, ultimo comma e all'art. 50, terzo comma della legge n. 833/78, la giunta regionale si avvale parimenti della facoltà di cui al citato art. 24, ferme le disposizioni degli articoli 49, quinto comma e 57, terzo comma della presente legge.

La giunta regionale, nella fase di prima operatività delle UU.SS.LL., effettua periodici controlli della spesa delle stesse e provvede, in ordine ad esse, agli adempimenti di cui agli articoli 57 e 58 per quanto attiene ai rendiconti.

Art. 60.
Responsabilità

Gli amministratori ed i dipendenti dell'U.S.L. sono tenuti a risarcire i danni all'U.S.L. stessa secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

Gli amministratori dell'U.S.L. ed i responsabili delle articolazioni organizzative competenti secondo la legge regionale sull'organizzazione delle UU.SS.LL., rispondono, in solido nei casi previsti dall'art. 51, ultimo comma della legge n. 833/78, salve le specifiche responsabilità nel periodo indicato all'art. 59, ultimo comma.

Capo V
CONTRATTI

Art. 61.
Norme generali

I contratti dell'U.S.L. debbono essere, di regola, preceduti da apposite gare, secondo le norme della presente legge.

La scelta del contraente avviene a mezzo di asta pubblica, licitazione privata, trattativa privata o appalto-concorso.

Le delibere preliminari alla stipulazione dei contratti, concernenti la determinazione delle modalità essenziali, l'approvazione del progetto di contratto e la scelta della forma di contrattazione, sono di competenza del comitato di gestione. E' estesa, in ordine alle dette delibere, la competenza dell'assemblea dell'U.S.L. secondo la disciplina dell'art. 3, sesto comma, fatta salva la competenza della stessa ai sensi dell'art. 5, quinto comma, per le ipotesi ivi previste. Resta fermo, in ordine alle delibere medesime, l'adempimento di cui all'art. 3, ultimo comma, per quanto attiene alle acquisizioni di beni.

Nei contratti per la fornitura di beni e servizi, l'U.S.L. è tenuta ad includere la clausola del pagamento delle forniture entro novanta giorni dalla data in cui la fattura è pervenuta, in osservanza del disposto dell'art. 50, primo comma, punto 8), della legge n. 833/78.

I contratti devono avere termine e durata certa, e non possono essere stipulati con onere continuativo per l'U.S.L. se non per ragioni di necessità o convenienza espressamente motivate.

Non si può variare la durata dei contratti già stipulati quando siano in corso di esecuzione, salvo nei casi di proroga e di forza maggiore consentiti da disposizioni di legge.

Art. 62.
Asta pubblica

L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede dell'U.S.L.. Un estratto di esso è altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e in due o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale e a larga diffusione locale, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara.

L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonchè i criteri di aggiudicazione di cui al successivo art. 64.

Art. 63.
Licitazione privata

Nel caso di licitazione privata per l'esecuzione di opere, si provvede secondo le norme indicate nella legge 2 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni. Negli altri casi di licitazione, in uno dei seguenti modi:

a) per mezzo di offerta segreta, da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso di gara;

b) per mezzo di offerta di prezzi unitari.

L'invio a ditte o persone ritenute idonee deve contenere, in schema, almeno:

la descrizione sommaria dell'oggetto del contratto;

le condizioni generali e particolari del contratto;

l'indicazione della procedura adottata per l'aggiudicazione.

La richiesta di invito non vincola l'amministrazione all'esecuzione dell'opera.

Art. 64.
Criteri di aggiudicazione

Le gare, sia ad asta pubblica, sia a licitazione privata, sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:

1) per i contratti dai quali derivi un'entrata per la U.S.L., al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso di gara o nella lettera di invito;

2) per i contratti dai quali derivi una spesa per la U.S.L., ferme restando per gli appalti delle opere pubbliche le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 14:

a) al prezzo più basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni o dei servizi che formano oggetto del contratto, debbano essere conformati ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;

b) a favore dell'offerta più vantaggiosa, non solo in termini economici, ma anche in riferimento alla qualità della prestazione ed alla funzionalità tecnica del servizio.

L'U.S.L., a suo giudizio insindacabile, esclude le offerte di coloro che, nell'esecuzione di altri contratti, si siano resi colpevoli di negligenza o malafede.

Art. 65.

Trattativa privata

Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:

1) quando le altre forme di gara siano andate deserte ovvero quando non abbiano condotto ai risultati minimi indicati dalla U.S.L.;

2) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;

3) per l'acquisto e locazione di immobili; i relativi contratti devono essere preceduti da parere di congruità dell'ufficio tecnico del comune ove l'immobile è ubicato e, per i contratti medesimi di entità rilevante, dell'U.T.E. o del competente ufficio del genio civile;

4) quando l'urgenza degli acquisti, dei lavori o delle forniture di beni o servizi, dovuta a circostanze imprevedibili, da motivare adeguatamente nel provvedimento, ovvero alla necessità di far eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti, non consenta l'indugio della pubblica gara;

5) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste, da motivare adeguatamente nel provvedimento; per l'esecuzione di lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori, e che il loro ammontare non superi complessivamente il 10 per cento dell'importo del contratto originario;

6) quando trattasi di contratti di importo non superiore a lire 50 milioni, con esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento di precedenti lavori, forniture o servizi;

7) per l'affidamento di studi, ricerche, sperimentazioni e consulenze a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica.

La trattativa privata può avere luogo solo quando siano state interpellate almeno tre ditte, salvo i casi ai punti 2), 3) e 7) del precedente comma.

I motivi del ricorso alla trattativa privata devono risultare dettagliatamente nel provvedimento deliberativo di cui al precedente art. 61.

Art. 66.

Appalto concorso

Si provvede all'appalto concorso quando si tratta di lavori o fornitura di particolare complessità tecnico-scientifica o che richiedono competenze o mezzi di esecuzione speciali.

Le persone o le ditte invitate presentano, nei termini, modi e forme previste dall'invito, il progetto dei lavori o della fornitura.

La scelta del progetto è effettuata dall'U.S.L. sentito il parere di una commissione tecnica appositamente nominata per la valutazione degli elementi economici e tecnici delle singole offerte.

Nessun compenso o rimborso può essere comunque preteso dai concorrenti per l'elaborazione dei progetti dai medesimi presentati.

Qualora i progetti presentati non risultino adeguati, la commissione di cui al terzo comma può proporre al comitato di gestione che venga indetto un nuovo appalto concorso, con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni.

Art. 67.

Contratti con enti pubblici, cooperative o loro consorzi

La contrattazione con enti pubblici può sempre avvenire senza le limitazioni di oggetto e di forme previste negli articoli precedenti.

Per la contrattazione con società cooperative o consorzi di cooperative, l'U.S.L. ha facoltà di procedere con il metodo della trattativa privata, quando tali società o consorzi accettino prezzi non superiori a quelli massimi risultanti dai listini delle camere di commercio nella cui circoscrizione ha sede l'U.S.L., salvi gli adeguamenti trimestrali dei listini stessi in caso di contratti di somministrazione che comportino consegne per un arco di tempo superiore al trimestre.

Quando si provvede a mezzo di trattativa privata ai sensi del comma precedente, deve essere interpellato il maggior numero di società o consorzi, comunque non inferiore a tre, salvo che la natura, l'urgenza della prestazione ovvero l'assenza di concorrenti siano tali da rendere necessario il ricorso ad una determinata società cooperativa e consorzio di cooperative.

Art. 68.

Capitolato generale tipo

Il consiglio regionale approva il capitolato generale tipo per l'appalto e la fornitura di beni e servizi delle UU.SS.LL., al quale debbono uniformarsi i capitolati speciali deliberati dall'assemblea della U.S.L. per far parte integrante dei singoli contratti.

Art. 69.

Approvazione e stipulazione dei contratti

Il comitato di gestione approva le risultanze della gara o della trattazione privata, lo schema di contratto e autorizza la stipula del contratto.

Salvo il caso in cui nell'avviso d'asta o nella lettera di invito alla licitazione privata sia stabilito che il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto, avvenuta l'aggiudicazione si procede alla stipulazione del contratto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione ovvero della comunicazione di essa all'impresa aggiudicataria.

Per la trattativa privata, la stipulazione del contratto deve aver luogo parimenti entro trenta giorni dalla data di comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta.

La comunicazione di cui al secondo e terzo comma ha luogo entro dieci giorni dall'aggiudicazione ovvero dall'accettazione dell'offerta.

I contratti sono stipulati dal presidente del comitato di gestione o dal componente di esso a ciò delegato, in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge. Possono inoltre essere stipulati mediante:

1) scrittura privata firmata dall'offerente e dal presidente del comitato di gestione o componente di esso a ciò delegato;

2) obbligazione stesa in calce al capitolato;

3) atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;

4) scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

Resta ferma, in ordine alla approvazione e/o stipulazione dei contratti ai sensi del presente articolo, l'eventuale competenza degli uffici secondo la disciplina di cui all'art. 3, sesto comma, nonchè, in ordine alla stipulazione medesima, l'adempimento previsto all'ultimo comma dell'articolo citato per quanto attiene alle acquisizioni di beni.

Qualora si verificasse una sopravvenienza di carattere negativo che rendesse superflua o dannosa la conclusione del contratto, il comitato di gestione, fino a quando il contratto medesimo non è stato stipulato, può disporre la non sottoscrizione.

Art. 70.

Servizi di economato - Regolamento

L'assemblea dell'U.S.L. adotta apposito regolamento per la disciplina dei servizi di economato.

Il regolamento, oltre a dettare norme in ordine al servizio di cassa interno ai sensi dell'art. 48 ed a stabilire, in particolare, quali servizi o forniture possono eseguirsi in economia nonchè i limiti di somma per gruppi omogenei di servizi o forniture, è adottato in conformità al disposto dei successivi articoli 71, 72 e 73.

Art. 71.

Lavori in economia

I lavori in economia possono essere esclusivamente eseguiti:

a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell'U.S.L.;

b) a cottimo fiduciario, mediante affidamento a ditte o persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile.

Art. 72.

Provviste in economia

Le provviste in economia possono essere eseguite previo interpello di almeno tre ditte per preventivi ed offerte contenenti le condizioni di esecuzione, le modalità di pagamento ed ogni altra condizione ritenuta utile alla U.S.L.

Quando si tratti di acquisti di materiale di consumo di importo non superiore a 500 mila lire e di immediato impiego, può prescindersi dalle formalità di cui al precedente comma.

Art. 73.

Casi particolari di ricorso al sistema in economia

Possono essere eseguiti in economica, qualunque sia l'importo relativo:

a) le provviste ed i lavori nel caso di rescissione o risoluzione di un contratto, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso o risolto;

b) i lavori di completamento e di riparazione in dipendenza di deficienza o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte;

c) le operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni.

Art. 74.

Controlli

I controlli relativi all'esecuzione ed il collaudo delle opere eseguite in appalto sono esercitati a cura dell'U.S.L., salvo quanto stabilito in leggi statali o regionali sulle opere finanziate in tutto o in parte dallo Stato o dalla Regione.

Spetta al comitato di gestione deliberare sulle domande o riserve dell'appaltatore, sulle transazioni, sulla non applicazione di penalità contrattuali, nonchè sulla revisione in aumento o in diminuzione dei prezzi contrattuali.

Art. 75.

Unioni d'acquisto

Le UU SS LL. possono associarsi fra loro per ottenere facilitazioni nell'acquisto di beni e servizi con modalità e criteri definiti da apposito provvedimento del consiglio regionale.

Le norme che disciplinano le forme e le procedure contrattuali, si applicano anche ai contratti d'acquisto in unione.

Le UU.SS.LL. che partecipano alla unione delegano alle procedure di acquisto una commissione rappresentativa di tutte le UU.SS.LL. partecipanti.

Art. 76.

Standards uniformi di contrattazione

Il piano sanitario regionale indica per quali beni mobili e attrezzature sia necessario garantire standards di qualità uniformi su tutto il territorio.

La giunta regionale fissa annualmente condizioni e requisiti da richiedere per ciascuna categoria di beni mobili e attrezzature, indicate nel piano, anche a seguito di trattative concluse in sede centralizzata.

Art. 77.

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente titolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 1975, n. 22 recante « Norme sulle procedure contrattuali degli enti ospedalieri », modificata con legge regionale 26 ottobre 1979, n. 50.

TITOLO III

NORMA FINALE

Art. 78.

Servizi sociali e rinvii

Per la gestione dei servizi sociali da parte delle UU.SS.LL. a norma del titolo VII della legge regionale n. 63/79, si applicano i principi e la disciplina della presente legge, in quanto compatibili con la vigente legislazione sulle funzioni di competenza dei comuni nella materia, fermo rimanendo che le poste relative al bilancio ed al conto consuntivo sono tenute distinte per la gestione sanitaria e per quella sociale stessa.

Con delibera del consiglio regionale, relativamente alla utilizzazione del patrimonio ed alla contabilità, saranno emanate le opportune norme per il raccordo della disciplina della presente legge con le esigenze specifiche della materia dei servizi sociali.

Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme sull'utilizzazione del patrimonio e la contabilità dei comuni.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 24 maggio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 aprile 1980 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 21 maggio 1980.

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1980, n. 69.
Norme in materia di personale destinato alle UU.SS.LL.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del 29 maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni e i benefici di cui all'art. 24-*ter*, primo comma della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in relazione anche a quanto previsto dagli articoli 67 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, si applicano al personale che abbia prestato servizio negli enti locali e nei loro consorzi nel periodo previsto al primo comma dell'art. 24-*ter*, in base al rapporto convenzionale che preveda la prestazione di un minimo di 20 ore settimanali.

Per tale personale la posizione funzionale posseduta è quella che risulta da atti esecutivi ai sensi di legge.

Art. 2.

Al personale degli enti locali da iscrivere ai sensi dell'articolo 68 della legge 23 dicembre 1979, n. 833, nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale si applicano fino al loro definitivo inquadramento nei ruoli medesimi, tutti i benefici economici e giuridici derivanti da norme di legge o regolamentari e dagli accordi di lavoro disciplinanti il rapporto di dipendenza del personale stesso.

Al personale di cui al primo comma, da iscrivere nel ruolo sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, si applicano esclusivamente i benefici economici e giuridici derivanti dagli accordi nazionali di lavoro disciplinanti il rapporto di dipendenza del personale stesso.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 24 maggio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 aprile 1980 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 24 maggio 1980.

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1980, n. **70.**

Norme per l'attribuzione delle funzioni alle UU.SS.LL.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 29 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il presidente della giunta regionale adotta, ai sensi dell'art. 61, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le disposizioni strettamente necessarie per l'avvio di funzionalità delle unità sanitarie locali.

Il presidente della giunta regionale, con distinti decreti per ciascuna delle UU.SS.LL., attribuisce in particolare alle stesse:

a) con decorrenza dal trentesimo giorno dalla pubblicazione del decreto, le funzioni comunali in materia socio-sanitaria concernenti i controlli igienico-sanitari degli ambienti di vita e di lavoro, la medicina scolastica, l'ufficiale sanitario, le condotte mediche, ostetriche e veterinarie, gli altri uffici o servizi sanitari; le funzioni in atto esercitate dai consorzi socio-sanitari di cui alla legge regionale 20 agosto 1974, n. 50; le funzioni sanitarie esercitate dagli altri consorzi tra gli enti locali operanti esclusivamente nell'ambito territoriale della U.S.L. interessata;

b) con decorrenza dal novantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto, le funzioni degli enti ospedalieri la cui sede legale risulti stabilita nell'ambito territoriale della U.S.L. interessata, nonchè le funzioni sanitarie delle province e degli altri enti e consorzi tra enti locali non compresi tra quelli di cui alla precedente lettera *a*).

Entro gli stessi termini di cui alle lettere *a*) e *b*), i legali rappresentanti degli enti di cui al precedente comma individuano, per le funzioni da attribuire alla U.S.L., il personale, i beni e le attrezzature adibiti allo svolgimento delle funzioni stesse. Alla individuazione si procede sentito il presidente del comitato di gestione dell'U.S.L. destinataria delle funzioni. Il provvedimento di individuazione concernente i regolamenti dei servizi, il bilancio preventivo 1980, le convenzioni esistenti, gli altri atti strumentali per l'esercizio delle funzioni, sono comunicati al presidente del comitato di gestione dell'U.S.L., sempre nei termini suddetti.

A decorrere dalla data di attribuzione delle funzioni e fino alla istituzione dei ruoli nominativi regionali di cui alla legge regionale 26 novembre 1979, n. 50, il personale di cui al precedente comma è provvisoriamente assegnato alla U.S.L. ed utilizzato a norma dell'art. 64, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 671. Dalla stessa data l'U.S.L. utilizza analogamente in via provvisoria i beni e le attrezzature di cui al precedente comma, assicurando la ordinaria e la straordinaria manutenzione ed il reintegro dei beni di uso corrente.

Le UU.SS.LL., fino all'applicazione della legge regionale di cui all'art. 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, esercitano le funzioni attribuite secondo i regolamenti di organizzazione e sulla base dei bilanci predisposti dagli enti di cui al secondo comma.

Gli stessi enti, qualora le loro funzioni ai sensi della presente legge, siano integralmente attribuite alle UU.SS.LL., sono posti in liquidazione. Agli adempimenti relativi provvede il comitato di gestione dell'U.S.L. nel territorio nella quale risulti stabilita la sede legale dell'ente interessato.

Con i decreti di cui al secondo comma, il presidente della giunta regionale stabilisce gli ulteriori criteri e modalità per l'applicazione della presente legge. Fissa inoltre i termini per la stipulazione fra le UU.SS.LL. e le province della convenzione di cui all'art. 35 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63. I decreti del presidente della giunta regionale sono emessi entro **15 giorni** dall'entrata in vigore della presente **legge e sono** pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

E' abrogato il secondo comma dell'art. 27 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 24 maggio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 *aprile* 1980 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 23 *maggio* 1980.

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1980, n. **71.**

Organizzazione delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale della Regione n. 31 *del* 29 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

L'ORGANIZZAZIONE

Art. 1.

Oggetto della legge

La presente legge disciplina l'organizzazione delle unità sanitarie locali (UU.SS.LL.) in armonia con le disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63.

Art. 2.

Articolazione organizzativa delle UU.SS.LL.

L'U.S.L. provvede alla erogazione delle proprie prestazioni mediante l'attività di unità operative coordinate in servizi.

Le prestazioni sono erogate presso i presidi e le altre sedi indicate all'art. 9.

Per forme di collegamento finalizzate ad obiettivi specifici, fra più unità operative agenti in diversi presidi o nell'ambito di diversi servizi si provvede alla costituzione di dipartimenti, a norma dei successivi articoli 14 e 15.

L'ufficio di direzione e i coordinatori del settore sanitario, del settore dell'assistenza sociale e del settore amministrativo sono preposti alla organizzazione generale della U.S.L., secondo le rispettive competenze ed ai sensi dei successivi articoli 17 e 18.

Titolo II

LE UNITA' OPERATIVE E I SERVIZI

Art. 3.

Unità operative

L'unità operativa è l'insieme organizzato del personale in possesso dei necessari profili professionali che, utilizzando le attrezzature e gli spazi ad essa assegnati, eroga le prestazioni di competenza della U.S.L. per una delle attività fondamentali dei settori sanitario, amministrativo e dell'assistenza sociale.

Per ogni U.S.L. o per uno o più distretti all'interno di questa, ovvero a livello multizonale, sono costituite per ciascuna attività fondamentale una o più unità operative.

Una stessa unità operativa può anche raggruppare, in conformità alle indicazioni della legge regionale, due o più delle attività fondamentali suddette. Nel settore dell'assistenza sociale, le modalità organizzative delle unità operative sono demandate, per le rispettive UU.SS.LL., agli enti di cui all'art. 2 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63.

Le attività fondamentali di cui ai precedenti commi, nonchè le corrispondenti unità operative, sono individuate nell'allegato *A* della presente legge.

Ulteriori attività fondamentali, anche derivanti dalla scomposizione o aggregazione delle attività individuate ai sensi del precedente comma, possono essere previste dal piano sanitario regionale.

Art. 4.

Organizzazione delle unità operative

Ogni unità operativa ha autonomia tecnica e svolge la propria attività secondo il criterio della mobilità del personale e della utilizzazione integrata delle attrezzature assegnate. Ciascuna di esse opera in via permanente o saltuaria in uno o più presidi dell'U.S.L., secondo le indicazioni stabilite dal comitato di gestione, sentito l'ufficio di direzione, in relazione alle esigenze degli utenti e in conformità alle indicazioni della presente legge e del piano sanitario regionale.

Ad ogni unità operativa è preposto un responsabile con i requisiti professionali, nelle forme e per l'esercizio dei compiti previsti ai sensi delle relative disposizioni statali. Per il personale addetto alle unità operative del servizio di assistenza sociale, i requisiti per accedere alla responsabilità della rispettiva unità operativa sono determinati dal regolamento della U.S.L. interessata, nel rispetto dell'ordinamento di provenienza del personale stesso.

La responsabilità delle unità operative del settore sanitario è attribuita ad un operatore di posizione funzionale apicale, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, comma quinto e seguenti.

La responsabilità delle unità operative del settore amministrativo è attribuita ad un operatore della posizione funzionale che sarà individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica indicato dall'art. 63, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il responsabile di unità operativa favorisce il lavoro di gruppo e dispone della utilizzazione del personale nei vari presidi nei quali l'unità operativa eroga le proprie prestazioni, nel rispetto delle posizioni funzionali di ciascun addetto. Egli riferisce al responsabile di servizio, di cui all'art. 8, dei piani di lavoro attuati e risponde, nei limiti derivanti dalle direttive ricevute a norme della presente legge, del complessivo funzionamento dell'unità operativa e dei beni ad essa eventualmente assegnati ai sensi delle vigenti disposizioni.

La dotazione del personale di ogni unità operativa è prevista dalla pianta organica dell'U.S.L..

Il personale di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, eroga di norma le prestazioni convenzionate in modo integrato con le attività della corrispondente unità operativa. Il regolamento dell'U.S.L. stabilisce forme di partecipazione del personale con rapporto convenzionale all'organizzazione dell'attività e al funzionamento dell'unità operativa.

Art. 5.

Unità operative multizonali

Le unità operative che erogano prestazioni in rapporto ad un bacino di utenza multizonale sono costituite per le attività fondamentali e secondo le indicazioni della presente legge e del piano sanitario regionale. Il piano sanitario regionale provvede altresì alla individuazione delle UU.SS.LL. presso le quali sono costituite e hanno sede le unità operative multizonali.

Le UU.SS.LL. territorialmente interessate ad una attività di livello multizonale, indicono almeno annualmente, d'intesa fra di esse e su iniziativa della U.S.L. cui è affidata la gestione, una conferenza di organizzazione e di programmazione, ai fini ed agli effetti di cui all'art. 10, secondo e terzo comma, della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63.

Alle unità operative di cui al presente articolo si applica altresì il primo comma del predetto art. 10 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63.

Art. 6.

Servizi

Le unità operative sono raggruppate, ai fini di un loro coordinamento di carattere interdisciplinare, nei seguenti servizi:

1) igiene pubblica e del territorio
2) prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
3) attività sanitarie distrettuali
4) attività specialistiche
5) diagnostica analitica e strumentale
6) farmaceutica
7) multizonale di prevenzione
8) veterinaria
9) assistenza sociale
10) organizzazione amministrativa e informazione
11) amministrazione contabile e patrimoniale

In riferimento ai dati demografici, alla consistenza delle attività produttive nonchè in riferimento alle altre peculiarità locali, le assemblee degli enti di cui all'art. 2 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63, possono disporre l'accorpamento, totale o parziale, dei servizi di cui ai punti 1, 2 e 8 e ai punti 4, 5 e 6.

Il servizio denominato « multizonale di prevenzione » opera per le UU.SS.LL. individuate dal piano sanitario regionale. Con bacino di utenza esteso all'area fiorentina di cui al numero 10 dell'allegato *A* della legge regionale 17 agosto 1979, n. 37, è inoltre costituito un servizio denominato « Multizonale di prevenzione a prevalente indirizzo oncologico », secondo le ulteriori indicazioni del piano sanitario regionale.

Il raggruppamento delle unità operative nei servizi, di cui al primo comma, è individuato nell'allegato *A* della presente legge.

Una diversa aggregazione delle unità operative può essere disposta dal piano sanitario regionale in relazione alle eventuali modifiche da esso apportate alle attribuzioni dei servizi.

Fino all'entrata in vigore della disciplina prevista dall'art. 16, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per il riordino dei servizi veterinari, le UU.SS.LL. si avvalgono, ai fini delle attività di competenza del servizio veterinario, dell'istituto zooprofilattico sperimentale di cui alla legge regionale 3 ottobre 1978, n. 68.

Art. 7.

Servizi del settore amministrativo

I servizi denominati « Organizzazione amministrativa e informazione » e « Amministrazione contabile e patrimoniale » svolgono, secondo le rispettive competenze e tramite le proprie unità operative, i compiti amministrativi occorrenti per il funzionamento della U.S.L.

Nell'ambito del servizio « Organizzazione amministrativa e informazione », addetti dell'unità operativa di segreteria sono collocati presso ogni presidio di cui al successivo titolo III.

Addetti dell'unità operativa di segreteria sono inoltre collocati alle dipendenze funzionali di ogni servizio dell'U.S.L.

Art. 8.

Organizzazione dei servizi

Ad ogni servizio dell'U.S.L. è preposto un responsabile con posizione funzionale apicale, secondo la disciplina stabilita ai sensi delle vigenti disposizioni statali. Per il responsabile del servizio di assistenza sociale, i requisiti per la nomina sono stabiliti dal regolamento dell'U.S.L. nel rispetto dell'ordinamento di provenienza del personale e con riferimento analogico di posizione funzionale con quanto previsto per il settore sanitario e amministrativo.

Nei casi in cui ad un servizio corrisponda un'unica unità operativa, al responsabile di questa è attribuita anche la responsabilità del servizio.

Nel periodo in cui rimane in carica il responsabile del servizio è tenuto ad osservare il tempo pieno.

Il responsabile del servizio, sentiti i responsabili delle unità operative interessate, predispone i programmi complessivi di attività del servizio e ne promuove l'attuazione. Assume inoltre le determinazioni di carattere organizzativo intese a garantire l'ordinato funzionamento delle unità operative, nonché i collegamenti funzionali tra le stesse e nei rapporti con le unità operative degli altri servizi. Opera nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi del comitato di gestione e nel quadro delle direttive dell'ufficio di direzione, di cui all'art. 17, e del rispettivo coordinatore di settore di cui all'art. 18. Risponde infine dei beni assegnati al servizio ai sensi delle vigenti disposizioni.

Tra le diverse unità operative di uno stesso servizio la mobilità del personale e la utilizzazione integrata delle attrezzature si attuano nei limiti delle disposizioni in vigore.

Allo scopo di garantire la partecipazione di tutti gli operatori al migliore funzionamento del servizio, il regolamento dell'U.S.L. prevede:

a) la consultazione periodica di tutto il personale assegnato al servizio e delle rappresentanze del personale a convenzione;

b) la formazione di un organismo rappresentativo delle diverse posizioni funzionali.

La consultazione periodica di cui alla lettera *a)* avviene mediante conferenze del personale convocate e presiedute dal responsabile del servizio. L'organismo rappresentativo di cui alla lettera *b)* è eletto secondo modalità stabilite dal regolamento dell'U.S.L.

Il regolamento dell'U.S.L. stabilisce inoltre particolari forme di consultazione con le strutture convenzionate ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Titolo III
I PRESIDI

Art. 9.
I presidi

I presidi sono le sedi stabilmente organizzate e dotate delle necessarie attrezzature per la erogazione delle prestazioni dell'U.S.L. da parte di una o più unità operative.

Le prestazioni possono essere inoltre erogate nei recapiti domiciliari e in altri spazi di relazione operatori-utenti.

Art. 10.
Tipologia dei presidi

I presidi, ciascuno dei quali può essere costituito anche da più stabilimenti, si distinguono come segue, a seconda del bacino di utenza:

a) presidi distrettuali, nei quali sono erogate prestazioni per un bacino di utenza corrispondente al distretto di cui all'art. 8 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63;

b) presidi zonali, nei quali sono erogate prestazioni per il territorio di competenza dell'U.S.L.;

c) presidi multizonali, nei quali sono erogate prestazioni per un bacino di utenza esteso al territorio di più UU.SS.LL.

Sono presidi distrettuali il centro socio-sanitario, le residenze sociali assistite, gli ambulatori dei medici convenzionati, le farmacie convenzionate.

Il centro socio-sanitario è la sede di raccordo delle attività sanitarie e sociali del distretto, ospita le prestazioni decentrate dal livello zonale, è il luogo dove si organizza l'accesso dei cittadini alle prestazioni e si realizza la loro partecipazione diretta. Nel centro socio-sanitario sono svolte inoltre funzioni amministrativo-sanitarie, ai sensi della normativa vigente.

Sono presidi zonali il centro amministrativo-organizzativo, le residenze sociali protette, il poliambulatorio specialistico, l'ospedale, l'ospedale diurno.

Il poliambulatorio specialistico e l'ospedale assumono anche le funzioni multizonali ad essi assegnate dal piano sanitario regionale.

Sono inoltre multizonali i presidi di prevenzione e le strutture diagnostiche indicati dal piano sanitario regionale.

All'allegato *B* della presente legge è individuata la collocazione delle unità operative nei singoli presidi. Il piano sanitario regionale può dettare disposizioni di carattere integrativo o modificativo.

Il piano sanitario regionale determina le specifiche caratteristiche dei diversi presidi e può individuare altri presidi in aggiunta a quelli di cui al presente articolo. Indica inoltre, per ogni U.S.L., i presidi multizonali che hanno sede nel relativo territorio ed il rispettivo bacino di utenza.

Art. 11.
Prestazioni erogate nei presidi

Nei presidi distrettuali sono di norma erogate prestazioni di *primo livello e di pronto intervento. Tali attività, in quanto* caratterizzate dall'immediato contatto tra operatori socio-sanitari e utenti, assolvono anche ad una funzione di primo filtro per le prestazioni da erogarsi a livello zonale e multizonale.

Anche nell'ospedale si erogano, in quanto necessarie, prestazioni di urgenza di primo livello.

Nei presidi zonali sono erogate, in forma ambulatoriale o di ricovero, le attività specialistiche assegnate dal piano sanitario a tutte le UU.SS.LL.

Nei presidi multizonali sono erogate prevalentemente prestazioni sanitarie di supporto a quelle di livello zonale o di particolare complessità.

Art. 12.
Organizzazione dei presidi

Alle esigenze di organizzazione interna di ciascun presidio, ovvero dei singoli stabilimenti di un unico presidio, provvede il personale delle unità operative dei servizi amministrativi in rapporto alla complessità delle funzioni ivi esercitate.

Alle esigenze di organizzazione del complesso dei presidi ospedalieri si provvede inoltre mediante la stabile collocazione di addetti dell'unità operativa di igiene pubblica ovvero di igiene delle strutture sanitarie.

Nei casi di particolare complessità dei presidi ospedalieri, il piano sanitario regionale può provvedere, relativamente a comprovate esigenze, la presenza presso tali presidi di più unità operative di igiene delle strutture sanitarie.

Art. 13.
Distretti

Nell'ambito di ciascun distretto di cui all'art. 8 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63, prestano permanentemente la propria attività le unità operative di « medicina e pediatria di base » e « odontostomatologia », nonché addetti di unità operative del servizio di assistenza sociale.

Fra il personale addetto alle attività distrettuali, il comitato di gestione, tenuto conto delle posizioni funzionali, nomina un coordinatore con il compito di favorire, anche in rapporto ai responsabili di cui all'art. 8 ed ai successivi articoli 17 e 18, la più stretta integrazione tra le attività prestate nei presidi distrettuali o comunque a livello distrettuale. Il coordinatore di distretto è nominato per un periodo non superiore a tre anni e può essere rinnovato nell'incarico. Il coordinatore è tenuto ad osservare il tempo pieno per la durata dell'incarico.

L'assemblea degli enti di cui all'art. 2 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63, determina le modalità rivolte al perseguimento delle finalità di cui al precedente comma. Promuove e agevola inoltre le forme di diretta partecipazione popolare alle attività di livello distrettuale.

Le attribuzioni dell'assemblea di cui al precedente comma possono essere delegate dall'assemblea stessa ai singoli comuni o consigli circoscrizionali eletti a suffragio diretto, nel caso di coincidenza tra il territorio del comune o consiglio circoscrizionale e territorio del distretto.

Il personale a rapporto convenzionale ha la facoltà di designare autonome rappresentanze a livello distrettuale per gli opportuni raccordi con il coordinatore di distretto. Tra i rappresentanti di distretto, lo stesso personale a rapporto convenzionale designa un proprio incaricato per i rapporti con l'ufficio di direzione. Il regolamento dell'U.S.L. disciplina le modalità per le designazioni suddette.

Titolo IV
I DIPARTIMENTI

Art. 14.
I dipartimenti

I dipartimenti sono una forma di collegamento funzionale tra più unità operative appartenenti a diversi servizi o tra più unità operative dello stesso servizio che erogano prestazioni in presidi diversi. Essi hanno lo scopo di armonizzare e di integrare le prestazioni relative ad attività affini o complementari favorendo la globalità dell'intervento, l'interdisciplinarietà del lavoro, un più stretto rapporto fra strutture ospedaliere e territoriali, una maggiore partecipazione del personale interessato, lo sviluppo dell'attività di aggiornamento e di ricerca, l'economicità della gestione.

Per ogni dipartimento è nominato un coordinatore, è costituito un comitato direttivo e sono tenute conferenze periodiche del personale.

Alle conferenze periodiche partecipa tutto il personale assegnato alle unità operative di cui al primo comma, ivi compreso il personale a rapporto convenzionale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Le conferenze sono convocate, con periodicità almeno semestrale, ai fini della consultazione di base sul funzionamento del dipartimento.

Il comitato direttivo è formato da tutti i responsabili delle unità operative facenti parte del dipartimento e da una rappresentanza degli altri operatori eletta secondo le indicazioni del regolamento dell'U.S.L. Il comitato direttivo ha il compito di esprimere indirizzi tecnici ed organizzativi cui uniformare l'attività e può inoltre formulare proposte al comitato di gestione, all'ufficio di direzione, di cui al successivo art. 17, ai responsabili di servizio.

Il coordinatore è nominato dal comitato di gestione fra i responsabili delle unità operative e presiede la conferenza del personale e il comitato direttivo. La nomina ha una durata non superiore a tre anni salvo rinnovo. La convocazione della conferenza e del comitato direttivo può essere richiesta anche dal comitato di gestione, dal suo presidente, da almeno un terzo dei membri del comitato direttivo del dipartimento.

Alle conferenze del personale e alle riunioni del comitato direttivo hanno facoltà di partecipare i membri del comitato di gestione.

Art. 15.
Costituzione dei dipartimenti

Il comitato di gestione dell'U.S.L., in armonia con le indicazioni programmatiche deliberate dall'assemblea, può procedere alla costituzione dei dipartimenti di cui al precedente articolo.

Nell'ambito di ciascuna U.S.L. è obbligatoria la costituzione dei seguenti dipartimenti:

1) dell'urgenza;
2) per la salute mentale;
3) per la riabilitazione;
4) del farmaco;
5) per la protezione materno-infantile;
6) per la tutela degli anziani e dei non autosufficienti;
7) per la prevenzione, diagnosi e cura dei tumori;
8) per la tutela della salute dei lavoratori nell'ambiente di lavoro.

Le unità operative che devono far parte dei dipartimenti di cui al precedente comma sono indicate nell'allegato *C* unito alla presente legge.

Art. 16.
Progetti-obiettivo

Il piano sanitario regionale, tenuto conto delle indicazioni del piano sanitario nazionale, individua i progetti-obiettivo da realizzare mediante l'attività delle UU.SS.LL. e detta speciali disposizioni anche concernenti l'assegnazione preferenziale delle risorse.

Per il perseguimento delle finalità proprie dei progetti-obiettivo si provvede, sotto il profilo organizzativo, mediante i servizi di cui all'art. 6, o con la costituzione di distinti dipartimenti, a norma dei precedenti articoli 14 e 15.

Titolo V
L'UFFICIO DI DIREZIONE E I COORDINATORI DI SETTORE

Art. 17.
Ufficio di direzione

L'ufficio di direzione è composto da tutti i responsabili dei servizi costituiti ai sensi dell'art. 6 ed è collegialmente preposto alla organizzazione, al coordinamento e al funzionamento delle attività e alla direzione del personale dell'U.S.L.

Sulla base degli indirizzi del comitato di gestione, l'ufficio di direzione:

a) cura la elaborazione dei programmi complessivi della U.S.L. e dei regolamenti generali di organizzazione;

b) coordina i programmi di provenienza dai singoli servizi;

c) emana direttive ai fini della integrazione funzionale delle attività svolte nell'ambito dei diversi servizi e per la realizzazione delle finalità di dipartimenti;

d) predispone per il comitato di gestione una relazione trimestrale sull'attività della U.S.L.

L'ufficio di direzione è inoltre organo di consulenza tecnica del comitato di gestione ed esprime il proprio parere in tutti i casi in cui ne venga richiesto dal comitato stesso.

Sono posti alle dipendenze funzionali dell'ufficio direzione addetti dell'unità operativa di segreteria.

Art. 18.
Coordinatori di settore

Nei limiti e con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dalle altre disposizioni statali, il comitato di gestione nomina tra i membri dell'ufficio di direzione, con atto motivato con specifico riferimento alla professionalità e alla esperienza dei candidati, un coordinatore del settore sanitario e un coordinatore del settore amministrativo. La nomina ha la durata di un triennio e può essere rinnovata.

E' inoltre nominato di diritto coordinatore del settore dell'assistenza sociale il responsabile del relativo servizio.

Agli effetti di cui al primo comma, per settore amministrativo si intendono i servizi di cui ai punti 10 e 11 del primo comma dell'art. 6, e per settore sanitario tutti gli altri servizi previsti dallo stesso articolo, eccettuato quello di assistenza sociale.

I coordinatori di cui ai precedenti comma partecipano a titolo consultivo senza diritto di voto, alle riunioni del comitato di gestione e, in quanto non risulti il loro esplicito dissenso, sono responsabili in solido con gli amministratori, ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nei limiti delle rispettive competenze. Il coordinatore del settore amministrativo funge da segretario del comitato di gestione.

Le riunioni dell'ufficio di direzione sono convocate di concerto tra i coordinatori suddetti, ovvero su richiesta del comitato di gestione o del suo presidente e sono presiedute a turno da uno dei tre coordinatori. Alle riunioni sono chiamati a partecipare i responsabili di unità operative e i coordinatori di dipartimento, ove si tratti di questioni che interessano direttamente l'unità operativa o il dipartimento.

Il responsabile dell'unità operativa di segreteria funge da segretario dell'ufficio di direzione.

I coordinatori di cui al presente articolo hanno il compito, ciascuno per il proprio settore, di assicurare l'adempimento dei provvedimenti deliberati dagli organi di gestione, tramite direttive rivolte ai servizi interessati.

Titolo VI
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 19.
Rinvio al piano sanitario regionale

Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 16, 17, 18, 22 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n 833, il primo piano sanitario regionale, o altre specifiche leggi regionali, dettano norme integrative della presente legge.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 27 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 24 maggio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 aprile 1980 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 24 maggio 1980.

(*Omissis*).

(7653)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803020)